



19


BIBLIOPOLY
LOND.

~~23 to 7.~~

~~to~~

Biblioteca	Universitaria
Sala	A.
Estante	13
Tabla	7
Número	436

436
20 to 9-13.




0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

23 to 7

to

Biblioteca Universitaria	
Sala	A
Estante	13
Tabla	7
Número	436

436
20 to 9-13.



R. 2719

HISTORIA

D'EL

PADRE PAOLO

DELL' ORDINE

DE' SERVI

SOPRA LI

BENEFICII

ECCLESIASTICI.



IN COLONIA ALPINA,

Presso Pietro Albertino.

M. DC. LXXV.



TAVOLA

Delle Materie.

A.

- A**bbadie. pagina 49
Abusi nell' Amministrazione de'
Beni Ecclesiastici. pagina 1. e se-
guenti.
Abusi da' Vescovi. pag. 14. 50. 176.
altri abusi pag. 161
Accrescimento de' Beni Ecclesiastici.
pag. 24. 263.
Alienare li Beni. dalla pagina 175 sino al-
la 181. la proibitione è contraria all'
uso della Chiesa primitiva. pag. 175.
fu proibito dalli Secolari. pag. 176.
A Constantinopoli ed à Roma. pag. 177
Simmaco Papa lo proibì. pag. 177.
In Francia. pag. 180. la proibitione
d'alienare torna à favore de' gl' Eccle-
siastici. pag. 181
* 2 Am-

Tavola delle

<i>Amministrazione de' Beni Ecclesiastici.</i>	pag. 9. 25. 26. 27.
<i>Annate.</i>	pag. 185. 187. 188. 190.
<i>Anselmo Vescovo.</i>	p. 173.
<i>Armi spirituali.</i>	pag. 80.
<i>Aspettative.</i>	pag. 143.

B.

<i>Baronio.</i>	pag. 78. 135.
<i>Beni Ecclesiastici.</i>	pag. 2. loro principio. pag. 3. loro fondo. pag. 11. loro accrescimento. pag. 24. di qual Iure. pag. 82. non erano essenti dalli bisogni comuni. pag. 179.
<i>Benefitij.</i>	pag. 48. non era distinzione tra l'ordine e'l Benefitio. pag. 53.
<i>Benefitij in Commenda.</i>	pag. 159. compatibili ed incompatibili, pag. 152. pluralità de' Benefitij. pag. 153. 228. benefitij riservati al Papa. pag. 238. unione de' Benefitij. pag. 156.
<i>Benefitiati non sono Padroni, ma Amministratori.</i>	pag. 256.
<i>Bolle de' Papi di poco effetto.</i>	pag. 22.
	Clau-

Materie.

Clausule diverse nelle Bolle. pag. 200.

C.

<i>Canonici.</i>	pag. 71
<i>Canonisti e loro sentimenti.</i>	pag. 85. 155. 172. 242. 245. 246.
<i>Cardinali.</i>	pag. 56. incardinato. pag. 56.
<i>Cardinale Caetano.</i>	pag. 259
<i>Carlo Magno riformò le Cose Ecclesiastiche.</i>	pag. 62. mutatione sotto la posterità di Carlo. pag. 72.
<i>Cathedratico Episcopale.</i>	pag. 47.
<i>Censure e terrore di esse.</i>	pag. 81.
<i>Chierici devono amministrar li Beni Ecclesiastici secondo li Canoni.</i>	pag. 245. sono Padroni di quello che ricevono per Mercede. pag. 261.
<i>Chiesa non possedeva stabili.</i>	pag. 15. il governo era Democratico, divenne Aristocratico. pag. 69. E Padrona de' Beni Ecclesiastici. pag. 94. 99.
<i>Chiesa Romana ricevette donazioni d'ogni sorte di Persone.</i>	pag. 134.
<i>Christo Capo della Chiesa è Padrone de'</i>	

Tavola delle

<i>Beni di quella.</i>	pag. 96.
<i>Coadiutoria.</i>	pag. 217. 229.
<i>Collette.</i>	pag. 11.
<i>Commenda.</i> pag. 159. 237.]	ad vitam.
	pag. 161. 228.
<i>Conciliij.</i>	pag. 69. 180.
<i>Concilio di Costanza.</i>	pag. 208. di Pa-
	via. pag. 210. di Basilea. pag. 211. 219.
	220. di Trento. pag. 227. e seguen-
	ti.
<i>Concistoro.</i>	pag. 70.
<i>Concordato sopra il Concilio di Basilea.</i>	pag. 220.
<i>Concordato di Leone X. e Francesco I.</i>	pag. 224. e seguenti.
<i>Confusioni.</i>	pag. 78. 99. 102.
<i>Contentioni.</i>	pag. 115. 120.
<i>Corte Romana.</i>	pag. 170. 195.
<i>La Coscienza deve risolver li dubbij.</i>	pag. 263.

D.

<i>Decime. Institutione della Decima.</i>	pag. 51.
<i>Sermoni delle Decime.</i>	pag. 52.
	varietà

Materie.

<i>varietà delle Decime.</i>	pag. 63. senti-
	mento de' Canonisti. pag. 85. senti-
	mento delli Theologi. pag. 88. Au-
	mento delle Decime. pag. 130.
<i>Decretale di Gregorio I X.</i>	pag. 146.
<i>Diaconi.</i>	pag. 11. 30.
<i>Disordini nati dall'ordinare senza dar</i>	
<i>Benefitio.</i>	pag. 57. durante lo Schif-
	ma. pag. 195. 197.
<i>Dispense riservate al Papa.</i>	pag. 154.
<i>Distintione non era tra l'ordine e'l Bene-</i>	
<i>fitio.</i>	pag. 53.
<i>Divoluzione.</i>	pag. 145.
<i>Divisione de' Beni Ecclesiastici.</i>	pag. 27.
	28. Li fondi non erano divisi. pag.
	29.
<i>Dominio delli Beni Ecclesiastici.</i>	pag.
	91.
<i>Donationi alla Chiesa.</i>	pag. 96. 97.
	senza obbligo particolare. pag. 18.
<i>Donationi in Fendo.</i>	pag. 81.

E.

<i>Electione de' Vescovi, Preti e Diaconi.</i>	
	* 4 pag. 30.

Tavola delle

- pag. 30. modo dell' elezioni. pag. 125.
 modi di tirare l' elezioni à Roma. pag.
 144. l' Electione delli Ministri della
 Chiesa non fu fatta prima dalli Papi,
 contro li Canonisti. pag. 172
 Entrate delli Patrimony della Chie-
 sa. pag. 46. delli Beneficij Eccle-
 siastici inanzi la divisione. pag. 255.
 fatta la divisione. pag. 256. e seguen-
 ti.
 Epistole supposte. pag. 16.
 Essentione de gl' Ecclesiastici. pag. 19.
 20. 84.

F.

- Feudi. pag. 48. donationi in Feudo.
 pag. 81.
 Fondo de' Beni Ecclesiastici. pag. 11. 29.
 Francia. Li Rè diedero li Vescovati.
 pag. 38. in Francia non fu accettato
 il Decreto di Pascale II. pag. 110.
 la Regaglia. pag. 118. Contentione di
 Bonifatio VIII. col Rè Philippo
 Bello. pag. 120. disposizione de' Bene-
 ficij

Materie.

- fiu. pag. 167. 168. 170. S. Luigi fece
 la Pragmatica. pag. 169. Editto del
 Rè contro le Riserve. pag. 198. oppo-
 sitione all' acquistar dalli Mendican-
 ti. pag. 208. processo contro l' ezza-
 ni della Corte Romana. pag. 209.
 Il regresso riservato al solo Pontefice fu
 dannato. pag. 218. Luigi XII. ri-
 vocò la Pragmatica. pag. 222. Con-
 cordato di Leone X. con Francesco I.
 pag. 224. e segueni.
 Frutti, vedi Entrate. pag. 255.

G.

- Germania. pag. 119. 197.
 Gesuiti. pag. 264.

I.

- Imperatori. Constantino. pag. 18. 29
 Carlo Magno. pag. 62. 73.
 Henrico III. pag. 103.
 Henrico IV. pag. 105. 108.
 Henrico V. pag. 111. 113.
 * 5 Otto

Tavola delle

Ottone Sassone.	pag. 100
Gl' Ottoni.	pag. 102.
Lothario Sassone.	pag. 117.
Leone.	pag. 178.
Indulgenze.	pag. 205. 206.
Inghilterra.	pag. 115. 163. 164. 192.
Investiture.	pag. 113. 115. 116. 117.
Italia. e fuori d'Italia.	pag. 79. stato
d'Italia.	pag. 163. 199. dopo il Con-
cilio di Trento.	pag. 227. 228.
Iure de' Beneficij.	pag. 82.

L.

Leggi fatte sopra li Beneficij.	pag. 22. 23.
	27. 29. 178.

M.

A Mendicanti fu concesso d'acquistare.	pag. 206.
Militia di Terra santa.	pag. 128.
per li Ministeri Ecclesiastici non si pa-	
gava cosa alcuna.	pag. 112.
Monaci. Origine loro.	pag. 32. erano
secolari	

Materie.

secolari.	pag. 34. delli Monaci.	pag. 64. 127.
Monasterij.	Origine loro.	pag. 32. con-
	giunti con la Sede Romana.	pag. 49.
	in Commenda.	pag. 237.

N.

Navarra.	pag. 259.
Normanni aiutano il Papa.	pag. 108.

O.

Officio Divino.	pag. 150.
Ordine.	pag. 53.
Ordinato.	pag. 54.

P.

Papato è un Benefitio.	pag. 74. Titoli.
	74. Pontefice, Papa.
	pag. 75.
Papa confermato dall' Imperatore.	pag.
	65. Amministratore non padrone.
	pag. 93. Pratica de' Papi.
	pag. 120.
dispensa contro li Canonici.	pag. 142.
	li

Tavola delle

<i>li Papi tirano l'Elezioni à Roma.</i>	
<i>pag. 144. 162. proibiscono d'alienare.</i>	
<i>pag. 180. Autorità de' Papi & dubbj contro quella.</i>	
<i>pag. 244. e seguenti.</i>	
<i>Papi. Benedetto XII.</i>	<i>pag. 191.</i>
<i>Bonifatio VIII.</i>	<i>pag. 120.</i>
<i>Clemente V.</i>	<i>pag. 183.</i>
<i>Clemente VI.</i>	<i>pag. 192.</i>
<i>Giovanni XXII.</i>	<i>pag. 154. 183. e seguenti.</i>
<i>Gregorio IV.</i>	<i>pag. 183.</i>
<i>Gregorio VII.</i>	<i>pag. 107. e seguenti.</i>
<i>Innocenzo VI.</i>	<i>pag. 194.</i>
<i>Pascale II.</i>	<i>pag. 110. 112.</i>
<i>Pio V.</i>	<i>pag. 206.</i>
<i>Simmaco.</i>	<i>pag. 177.</i>
<i>Patrimonij.</i>	<i>pag. 43. entrate delli Patrimonij della Chiesa.</i>
	<i>pag. 46.</i>
<i>Pensione.</i>	<i>pag. 231. 232. 235.</i>
<i>Popolo haveva parte nell' Elezioni.</i>	
	<i>pag. 31.</i>
<i>Possessioni della Chiesa.</i>	<i>pag. 82.</i>
<i>Possessorio tirato al foro secolare.</i>	<i>pag. 201. 202. 203.</i>
<i>Pragmatica.</i>	<i>pag. 169.</i>
<i>Precaria.</i>	<i>pag. 76.</i>
	<i>Pri-</i>

Materie.

<i>Primitive.</i>	<i>pag. 131.</i>
	<i>Q.</i>
<i>Questioni.</i>	<i>pag. 82. 91. 244. 255.</i>
	<i>R.</i>
<i>Regaglia.</i>	<i>pag. 118.</i>
<i>Regresso.</i>	<i>pag. 214. 216. 229.</i>
<i>Resignationi.</i>	<i>pag. 201. 213.</i>
<i>Riforma.</i>	<i>pag. 2.</i>
<i>Rimedy della Corte Romana.</i>	<i>pag. 221.</i>
<i>Rinuntie.</i>	<i>pag. 204.</i>
<i>Risedenza.</i>	<i>pag. 61. 148. 151. 229. 230.</i>
<i>Riservationi.</i>	<i>pag. 182. 190. 191. 192. 194. e seguenti. 213. 230. 238.</i>
<i>Roberto Vesconte.</i>	<i>pag. 165. 166.</i>
	<i>S.</i>
<i>S. Agostino.</i>	<i>pag. 23. San Bernardo.</i>
	<i>pag. 143. S. Cipriano.</i>
	<i>pag. 15. S. Gregorio.</i>
	<i>pag. 31. S. Tomaso.</i>
	<i>pag. 93.</i>
<i>Schisma.</i>	<i>pag. 199. 208.</i>
	<i>Secolo</i>

Tavoia delle

<i>Secolo decimo.</i>	pag. 78.
<i>Secolari.</i>	pag. 176.
<i>Simonia.</i>	pag. 242.
<i>Spagna.</i>	pag. 122. 124. 163.
<i>Spoglie.</i>	pag. 266.
<i>Stabili non possedeva la Chiesa.</i>	pag. 15.
<i>confiscati. pag. 17. restituiti. pag. 18.</i>	
<i>concessi. pag. 18.</i>	
<i>Succeffore si fa in varij modi.</i>	pag. 219.
<i>Synodi.</i>	pag. 71.

T.

<i>Templarij.</i>	pag. 130.
<i>Temporale della Chiesa sotto'l Vecchio e</i>	
<i>Nuovo Testamento. p. 271. e seguenti.</i>	
<i>Theologi.</i>	pag. 88.
<i>Titolarij Vescovi.</i>	pag. 59.
<i>Titolo.</i>	pag. 126. 213.
<i>Tributo.</i>	pag. 29. 46.

V.

<i>Vacanti in Curia.</i>	pag. 168. 182.
<i>Vescovi</i>	

Materie.

<i>Vescovi. Loro electione.</i>	pag. 30. 64. 101.
<i>loro Cura. pag. 41. si fanno Padroni</i>	
<i>delli Beni della Chiesa. pag. 14. 27.</i>	
<i>loro pratiche.</i>	pag. 34.
<i>Vescovi con Titoli di Duchi, Marquesti,</i>	
<i>&c.</i>	pag. 126.
<i>Vicario perpetuo.</i>	pag. 151.
<i>Vnione de' Beneficij.</i>	pag. 156. 229.
<i>Vniuersità di Parigi.</i>	pag. 225.

Z.

<i>Zelo falso d'arrichir le Chiese.</i>	pag. 21.
---	----------

HISTO-

HISTORIA

Sopra

LI BENEFICII ECCLESIASTICI.

ESSENDO raffreddato il fervore
antico della Carità Christiana, *Abusi*
che non solo mosse i Principi, e *nella*
Privati à donare alle Chieze copio- *ammi-*
samente ricchezze temporali, mà *nistra-*
ancora induceva i Ministri Ecclesia- *zione*
stici à dispensarle santamente in vfi *nefici*
pij, non è meraviglia se al presente *Eccle-*
pare che siano mancati li fedeli Di- *siasti-*
spensatori, e siano successi in luo- *ci.*
go loro altri diligenti solo in rite-
nere ed acquistare; che è stato ne-
cessario moderare con leggi gl'ec-
cessivi acquisti, e resti acceso vn
continuo desiderio negl' huomini
pij di veder anche restituita l'am-
ministra-

ministratoione delli Beni posseduti dalle Chiese, se non à quell' antica essemplarità, almeno à tollerabili moderationi: li defetti, che ci pare di vedere al giorno d'hoggi, non sono entrati nell' ordine Clericale tutti insieme, ne così eccessivi in vn istesso tratto di tempo, ma da vna somma anzi divina perfetione di gradi sono discesi all' imperfetione ch' hora è manifesta à tutti, e confessata dagl' istessi Ecclesiastici, e da alcuni tenuta per irremediabile.

*Della
Riforma.* Con tutto che piacendo à Dio nostro Signore di donare alli fedeli suoi tanta grattia, quanta donò alli nostri Maggiori, non dobbiamo perdere la speranza di vedere le medesime meraviglie anco nelli nostri secoli; è ben necessario, che si come per gradi siamo pervenuti à questa profondità di miseria, così per gl' istessi andarli alzando per ritornare verso quella sommità di perfetione nella quale fù la Chiesa Santa:

Santa: il che non potendosi fare se non conoscendo qual fosse da principio l'amministratoione delle cose temporali, e come in ciascuna mutatione deputasse li Ministri per dispensarle, e possederle; il che ci scoprirà gl' impedimenti, ch' in questi tempi attraversano vua buona riforma, e ci mostrerà anco la maniera di superarli.

Fù il principio delli Beni Ecclesiastici, mentre ancora conversava in questo Mondo nostro Signore Giesu Christo, ed il fondo loro non era altro, che le oblationi delle persone pie e devote, le quali erano conservate da vn Ministro, e distribuite in due opere solamente, vna per la necessità di nostro Signore, e degl' Apostoli Predicatori dell' Evangelio; l'altra per fare elemosina a' poveri. Tutto questo si vede chiaro in S. Giovanni, dove dice l'Evangelista, che Giuda era quello, che portava la tasca, ò la borsa, dove

Principio de' Beni Ecclesiastici. Viuenti Christo. Giuda Ministro.

HISTORIA sopra
erano riposti li denari presentati al
Signore, e che il medesimo andas-
se spendendo e comprando le cose
necessarie à loro, ò vero distribuendo
alli poveri conforme à quanto il
Signore alla giornata comandava.
Confidera S. Agostino, che havendo
Christo il Ministerio degl' An-
geli che lo servivano, non era in ne-
cessità di conservare denari; con
tutto ciò vuole havere borsa, per
dare esemplo alla Chiesa di quello
doveva fare: e per tanto sempre in-
tese la Chiesa, che dalla Maestà sua
Divina col suo proprio esemplo fos-
se instituita la forma del denaro Ec-
clesiastico, instruendo di dove si
dovesse cavare, & in che cosa si
dovesse spendere. E se nelli tempi
nostri non vediamo osservato que-
sto Santo istituto, dobbiamo con-
siderare, che per nostro ammaestra-
mento, e consolatione racconta la
Scrittura Divina, ch' ancora all'
hora Giuda era un ladro, & vsur-

pava

li Beneficij Ecclesiastici. 5
pava per se li beni comuni al Col-
legio Apostolico, e venne à tanto
colmo d'avaritia, che non parendo-
gli assai quello che rubbava, per far
maggior somma di denari, passò à
tanta impietà, che vende alli Giu-
dei la persona medesima di Christo
nostro Signore. E se noi, ò leg-
gendo l'Historie, ovvero osservando
le cose occorrenti à tempi nostri,
vedremo che li Beni Ecclesiastici
siano spesi in gran parte in altri vsi
che pij, e che alcuni delli Ministri
non contenti d'vsurpargli quello che
doverebbe esser commune della
Chiesa e de' Poveri, passano così
inanzi, che vendono anco per far
denari le cose sacre e le Gratie spi-
rituali, non doveremo riferire ciò
à particolar miseria de' nostri, ò
d'altri tempi, mà ascriverlo à per-
missione Divina, per essercitio de'
buoni; considerando ch' il principio
della Chiesa nascente fu soggetto
alle medesime imperfezioni: ben
doveremo

A 3

GRANADA

doveremo ciascuno secondo il grado e vocatione sua procurar il rimedio, che non si può altrimenti, che coll' Orationi, ouviando il male coll' opporsi à gli abusi: considerando, che se bene Giuda non fù humanamente punito, perche erano complici di delitti quelli, che dovevano castigarlo, mostrò non dimeno la divina providenza qual pena meritasse, e dispose, ch'esso stesso fosse l'esecutore in se medesimo, per documento di quello che doveßero fare, quelli che la Maestà sua haverebbe dati per Tutori, e Difensori della sua Chiesa ne' tempi seguenti,

Doppo l'Ascensione di Christo. Gierusalemme Doppo, che Christo nostro Signore montò al Cielo, i Santi Apostoli seguirono nella Chiesa di Gierusalemme lo stesso Istituto d'havere il denaro Ecclesiastico per li due effetti sopra detti, cioè è per li bisogni de' Ministri dell' Evangelio, e per l'elemosine de' poveri, ed il fondo

fondo di questo denaro era similmente le oblationi de' fedeli, quali anco mettendo ogni loro havere in commune, vendevano le loro possessioni per far denaro à quest' effetto, si che non era distinto il commune della Chiesa dal particolare di ciascun fedele; come si vfa ancora in alcune Religioni, che servano li primi Instituti.

Erano molto pronti i Christiani in quei primi tempi à spogliarsi delli Beni temporali per impiegarli in elemosine, perche aspettavano di prossimo la fine del Mondo, havendoli Christo nostro Signore lasciati incerti, e quantunque fosse per durare quanto si volesse, non l'havavano per considerabile, più che se fosse all' hora per finire, tenendo per fermo, che la figura di questo mondo, cioè, lo stato della vita presente, trapassa; per il che anco le oblationi sempre più s'aumentavano. Il costume però di non have-

*Comu-
nione
de Be-
ni.*

re cosa alcuna di proprio , mà il tutto in commune ; si che non vi fosse alcuno povero ò ricco , mà tutti vguualmente viveffero , non uscì fuori di Gierusalemme ; anzi nell' altre Chiese , che li Santi Apostoli edificarono , non fù instituito , ne in Gierusalemme durò molto lungo tempo , imperoche , 26 Anni dopo la morte di Christo , si legge , ch' il publico era distinto dal privato , conoscendo ciascuno il suo , ed essendovi anco il denaro commune in quella Chiesa , come nell' altre fondato dalle oblationi , le quali poste in commune servivano per li soli Ministri , e per li poveri ; ne era lecito vivere di quello della Chiesa , à chi haveva del suo ; La onde S. Paulo ordina che le vedove , le quali hanno parenti siano spesate dalli suoi proprij , acciò che li Beni Ecclesiastici possano passare à quelle che sono veramente vedove e povere. Il primo giorno della settimana ,

chia-

chiamato Domenica , si congregavano i fedeli , e ciascuno offeriva quello , ch' haveva messo da banda la settimana inanzi , per li bisognj communi.

La cura di questi Beni , che nostro Signore , mentre fù in Vita mortale , diede à Giuda , doppo l'Ascensione , gl' Apostoli per pochissimo tempo l'amministrarono essi stessi ; mà dopo , vedendo che per la distribuzione nascevano trà li fedeli mormorij e seditioni , parendo ad alcuni di non partecipare quanto haverebbero voluto del commune , in tutti i tempi nella dispensa de' Beni della Chiesa , conobbero gl' Apostoli , che non potevano attendere à questo perfettamente , ed insieme alla predicatione della Parola di Dio , e determinarono di ritenere per se il Ministerio di predicare ed insegnare , ordinando per quest' officio di tener cura delle cose temporali un' altra sorte di Ministri . Tutto in-

Li Beni Ecclesiastici amministrati , prima da gl' Apostoli.

Non durò oltre 26 anni Ne passò ad altre Chiese.

contrario di quello, che vediamo farfi ne tempi nostri, quanto al governo delle cose temporali, attendono li principali Prelati della Chiesa, e l'offitio di predicare, ed insegnare la parola di Dio e la dottrina del Evangelio è lasciato alli Frati, ò ad alcuni poveri Preti infimi nella Chiesa: mà quei nuovi Ministri, che gl' Apostoli istituirono per il governo delle cose temporali, chiamarono Diaconi, e così, da tutto il corpo de Fedeli, fù fatta elettione di sei à quest' effetto, quali gl' Apostoli ordinarono à tal Ministerio, e dovunque fondarono essi Chiese, ordinavano anco Diaconi, nell' istessa maniera, come anco ordinavano li Vescovi e i Preti, & altri Ministri Ecclesiastici, cioè; precedendo digiuni ed orationi, e fuffeguendo l'elettione commune, seruando inuolabilmente quest' ordine, di non deputare mai ad alcun Carico Ecclesiastico persona, la quale

poi da' Diaconi.

Elesti dall' universale della Chiesa

le prima non fosse eletta dall' universale della Chiesa, cioè, da tutti li Fedeli insieme. Quest' vfo continuò nella Chiesa in tal maniera, per circa 200 Anni, sostentandosi con li Beni pubblici li Ministri Ecclesiastici e li Poveri ancora, ne essendogli altro fondo, salvo che l'oblazione, ch'erano fatte dalli Fedeli nella Chiesa, le quali però erano abbondantissime, perche ciascuno, per fervore di carità, offeriva tutto quello che poteva secondo il proprio havere, si che, quando le facultà de' Fedeli d'vna Città erano abbondanti per supplire alli bisogni della propria Chiesa, * si facevano Collette anco per l'altre Chiese povere. Per il che anco S. Giacomo, S. Pietro e S. Giovanni quando riconobbero per consorte e Compagno S. Paulo, e S. Barnaba, gli raccomandarono quest' opera di racco-

Questo vfo durò per circa 200 anni.

Il solo fondo de' Beni Ecclesiastici erano le oblationi volontarie de' Fedeli, per il sostentamento de' Ministri e de' Poveri.

** Si facevano anco Collette per le Chiese povere.*

gliere qualche elemosina per la vera Chiesa di Gierusalemme; per la quale anco narra S. Paolo, haver fatte raccolte in Macedonia, Acaia, Galatia e Corinto, e questo costume s' osservò, non solo vivendo gl' Apostoli, mà anco doppo la morte loro. E nella Città di Roma, dove le ricchezze erano amplissime, anco le offerte erano così abbondanti, ch' intorno l'Anno 150 non solo bastavano à sostentare i Chierici e poveri Christiani di quella Città, mà ancora à somministrare abbondantemente all' altre Chiese, non solo vicine, mà anco lontane, dando da vivere in diverse Provincie alli Christiani condannati à cavare metalli, ed à Prigioni, ed altri miserabili Christiani. E per mostrare l'abbondanza delle oblationi, dirò solo questo, che Martione circa il 170 fece oblatione alla Chiesa Romana in vna volta cinque mila scudi d'oro, e perche hebbe certe opi-

nioni

nioni non convenienti in materia della fede, fù scacciato dalla congregatione, e restituitoli i denari intieramente, parendo à quella Santa Chiesa, che sarebbe stata contaminata ritenendo la robba d'un eretico. Accrebbe poi tanto i Tesori la Chiesa di Roma, che doppo il 250 erano desiderabili à gl' istessi Imperatori Romani; onde Decio ritenne S. Lorenzo Diacono Romano, per levarli li Tesori Ecclesiastici, à tanta ampiezza erano pervenuti, se bene s'ingannò quel Principe, credendo che li tesori fossero ammassati e conservati; perche quel Santo Diacono accortosi della rapacità del Tiranno, e prevedendo la persecutione imminente, dispensò il tutto in vna volta, come erano soliti di fare, sovrastando simili pericoli: e la maggior parte delle persecutioni fatte alla Chiesa, doppo la morte di Commodo, furono per questa causa, cioè, perche li Principi

A Roma.

Tesori della Chiesa non erano ammassati, ma dispersi.

14 HISTORIA sopra
cipi è li Prefetti ritrovandosi in
strettezza di denari, per quella via
volevano impadronirsi di quello
della Chiesa Christiana.

Le Chiese fatte ricche Li Chierici danno portio- ni se- para- mente.
Doppo che le Chiese furono
fatte ricche, anco li Chierici com-
menciorono à vivere con vn poco
di comodità maggiore ed alcuni
non si contentando di quel vitto
commune della Chiesa quotidiano,
vollero vivere separatamente nella
propria casa, e dalla Chiesa havere
la sua portione separatamente in de-
nari ogni giorno, ò per vn mese
continuo, ed ancora per più lungo
tempo: cosa, che se bene declinava
dalla prima perfectione, non dime-
no era tollerata dalli Padri.

I Vescovi non si fermò in questo stato pe- rono il disordine, ma incomenciorono li Vescovi à mancare delle solite elemosine a' Poveri, e ritenere per se, quello che doveva esser distri- buito a' poveri.
Non si fermò in questo stato pe-
rò il disordine, ma incomenciorono
li Vescovi à mancare delle solite
elemosine a' Poveri, e ritenere per
se, quello che doveva esser distri-
buito, e con li Beni della Chiesa
communi fatti ricchi, facendo an-
che

15 *li Beneficij Ecclesiastici*
che dell' usure per accrescerli, e las-
ciando la cura d'insegnare la dottri-
na di Christo, tutti s'occupavano
nell'avaritia.

Le quali cose S. Cipriano piange
che nell' suo tempo fossero visitate;
e conclude, che per purgare la sua
Chiesa da questi errori, Dio perme-
tesse quella gran persecutione che fù
sotto l'Imperio di Decio; perche
sempre la Maestà Divina hà riformato
la sua Chiesa, ò soavemente
col mezo de' Magistrati legitimi, ò
quando gl' excessi sono passati trop-
po oltre, coll' istromento delli Per-
secutori.

Mà se bene la Chiesa possiede-
va tante ricchezze, non hebbe però in
questi tempi Beni stabili; prima,
perche non se ne curavano per la
ragione sodetta, che stimavano il
fine prossimo, e tutte le cose mon-
dane esser transitorie, e grave peso
à chi tende al Cielo; poi ancora
perche à nissun Collegio, ò Commu-
nità,

*S. Ci-
priano
parla
contra
quei
abusi.*

*Li
Chiese
non
posse-
de-
vano
Beni
stabili.*

16 HISTORIA sopra
nità; ò Corpo, secondo le leggi
Romane, poteva esser donato, ò
lasciato per Testamento, ne quello,
per qual si voglia causa, poteva pos-
sedere beni immobili, se non era ap-
provato dal Senato, ò dal Pren-
cipe.

*Episto-
le sup-
poste.*

Ne questo si può mettere in dub-
bio, se benevanno attorno alcune
Epistole sotto nome de' Papi Vec-
chi, che rendono ragione perche gl'
Apostoli vendessero le Possessioni in
Giudea, e li Christiani seguente
conservassero, con dire, che questo
fù, perche la Chiesa Christiana non
doveva rimanere in Giudea, mà si
bene trà li Gentili; quasi che nell'
Evangelio la causa del vendere non
sia mostrata espressamente, quando
Christo disse alla sua Chiesa: *Non
temete picciol Compagnia; vendete
quello che possedete, e fatene elemosina,*
e che se bene Gierusalemme fù di-
strutta, e alla sua redificatione non
havesse quantità di Christiani, ed

anco

li Beneficij Ecclesiastici. 17

anco non siano state distrutte delle
Città, dove le Chiese frà Gentili ha-
vevano delle Possessioni. Mà è su-
perfluo travagliarsi à mostrar questa
falsità, essendo cosa certa, che quel-
le Epistole sono supposte, e state for-
mate circa l'Anno 800 da' quelli che
anteposero, come si fa anco al pre-
sente, le ricchezze e le pompe alla
moderatione Apostolica instituita
e comandata da Christo.

Mà nella confusione che fù nell'
Imperio molto continuata, doppo
la prigionia di Valeriano, essendo
poco in osservanza le Leggi, massi-
me in Africa, Francia ed Italia, alcu-
ni lasciarono overo donarono anco
delli stabili alle Chiese, li quali l'an-
no 302. furono tutti confiscati da
Diocletiano e' Massimiano; se bene
in Francia, per la bontà di Costan-
zo Cloro Cesare che la governava,
il Decreto dell' Imperatore non s'el-
segui; mà, havendo questi Prin-
cipi rinontiato l'Imperio, Mas-
simo

*7. Sta-
bili do-
nati
alle
Chiese
confis-
cati da
Diocle-
tiano
&c.*

Mas- sentio otto anni doppo restitui tutte
sentio le Possessioni alla Chiesa Romana; e
li ref- poco doppo Costanzo e Licino con-
tui cessò la libertà di Religione alli Chri-
alla stiani, ed approvati li Collegi Eccle-
Chiesa siastici, che, con voce Greca, si
Roma- chiamavano Chiese, concesse gene-
na. ralmente per tutto l'Imperio, che
Costa- potessero acquistare Beni stabili, co-
zocon- si per donatione, come per Testa-
esse mento; essentando ancora li Chie-
alle rici dalle fattioni personali pubbliche,
Chiese acciò potessero attendere più com-
d'ac- modamente al servizio della Reli-
qui- gione. Non era in conto alcuno all'
star hora, ne, per molto tempo doppo,
beni in uso il costume de' tempi nostri di
stabili. donare ò lasciare il suo alla Chiesa,
 con obbligo speciale di qualche parti-
 colar opera, come di Fabricha, Ma-
 ritaggi di Cittelle, Alimenti d'Orfa-
 ni, ed altri, ne meno con obligatio-
 ne di Messe, ò Anniversarij, ò altri of-
 fitij Ecclesiastici; mà le Persone do-
 navano e lasciavano assolutamēte, ed

Non si
dona-
va con
obliga-
specia-
le.

il Legato ò Donativo era incorpo-
 rato nella Massa commune, che era
 fondata per le spese di tutte l'opere
 pie; per il che parlando delli Beni Ec-
 clesiastici antichi, è verissimo, che
 non sono dedicati ad alcuna opera
 particolare, mà non è già vero, che
 si possino spendere in che l'huomo
 vuole, perche sono dedicati alla so-
 la vniversità delle pie opere.

Furono di grande accrescimento *L'Essen-*
 anco l'essentioni che li Principi *tione*
 concessero alli buoni Ecclesiastici *de gl'*
 liberandoli dalle pubbliche contribu- *Eccle-*
 tioni, il che era già per tutto inui- *siastici*
 labilmente osservato, con gran so-
 disfazione de' Principi ed approba-
 tione de' Popoli, non tornava in
 danno Publico, ne in gravame del-
 la Plebe, per due ragioni; l'vna,
 perche li beni Ecclesiastici finalmen-
 te erano de' poveri Popoli, onde
 l'essentarli non era altro, che l'ess-
 entar quelli che non hanno, e las-
 ciare le contributioni à quelli che
 hanno

Era giusta mentre ch'era no po. Versi ma no adesso che sono ricchi. hanno; cosa riputata sempre giusta: l'altra, perche esentare uno, quando hà poco, e meno di quanto basta, non è gravame à gl' altri. Non deve per tanto alcuno tirare conseguenza, che anco nelli tempi presenti fosse giusta e conveniente l'istessa liberalità de' Principi verso la Chiesa, quando ella è fatta così ricca, che possiede senza dubbio più di tutto quanto al rimanente delle persone, e questo non si spende più per i Poveri, si che l'esentarli sarebbe fare il contrario di quanto li buoni Principi hanno fatto; esentando li ricchi, e mettendo le gravetze debite da quelli, sopra i Poveri. Per il che non sono manco più li Principi presenti, che quelli dall' hora; mà la materia è diversa. Questi concederebbero essi ancora l'esentioni alle Chiese se fossero povere, e quelli non. l'haverebbero concesse se fossero state ricche. La gran divotione de' Principi e de' Po-

poli,

poli, si come fece crescere le ricchezze Ecclesiastiche grandemente, così eccitò nelli Ministri Ecclesiastici gran sete à multiplicarle.

Dal quale eccesso non furono esenti, ne manco i ben intentionati, imperochè vedendo, come la distribuzione de' Beni Ecclesiastici cadeva in gloria di Dio, e beneficio commune, concludevano, che quanto più vi fosse nella Chiesa da distribuire, tanto meglio fosse. Onde s'adoperavano per ogni via, e con ogni arte ad acquistare, non avvertendo se il modo, che usavano fosse legitimo e concernente all' equità; mà purchè sortisse l'effetto, ciò è, che la Chiesa acquistasse, per qualunque via, le pareva haver fatto sacrificio à Dio. Certamente innumerabili, ed immensi mali nascono da questa sorte di persone zelanti, ch' appresso al zelo non adoprono la discretione, perche parendo loro, ch' ogni cosa indirizzata al fine della Religio-

Falsa zelo d'arri che le Chiese.

Religione, per qualunque via si voglia, sia buona, operano ben spesso contro la pietà ed humanità, e mettono il mondo in confusione.

Così avvenne ne' primi tempi; doppo che la Chiesa ottenne facoltà d'acquistare Beni stabili, era creduto da alcuni Religiosi fosse servizio di Dio privare li proprij figliuoli e parenti, per dare alle Chiese, per il che anco non tralasciavano arte alcuna, per indurre le Vedove Donzelle ed altre persone facili à privare le proprie case, per lasciare alla Chiesa.

Legge fatta 370. contro le donazioni delle Vedove &c

Il disordine passò così presto li termini di poter essere superato, che fù necessitato il Prencipe di provvedere, è del 370. anno fù fatta la legge, che se bene non privava le Chiese d'acquistare assolutamente, proibiva però à gl'Ecclesiastici l'andare in casa di Vedove e Pupille, ed il ricevere per donazione ò Testamento alcuna cosa dalle Donne, non fo-

lo direttamente, mà ne anco per mezo di terza persona: la qual legge S. Girolamo confessa esser stata medicina per la corruttione entrata nelli Chierici passati troppo inanzi nel desiderio d'acquistare cose temporali. E quella non bastò, che anco poch'anni doppo, ciò è, dell' 390. fù fatta vn'altra legge, che la Vedova, quale si dichiaua alli servitij della Chiesa, non potesse donarle, ò lasciarle per Testamento Beni stabili, e mobili pretiosi di Casa.

Ne à S. Agustino, che visse in questi tempi piacque molto il soverchio acquisto, anzi apertamente diceva piacerli più, che l'heredità fossero lasciate alli propinqui ò affini, che alla Chiesa; ed in fatti ancò rifiutò delle heredità lasciate alla sua Chiesa, dicendo apertamente, ch' il Ministero Ecclesiastico non stava in distribuir molto, mà in distribuir bene; anzi riprendeva un nuovo modo d'acquistar alla Chiesa, trova-

to in quei stessi tempi, e questo fù comprando stabili coll' avanzo, che si faceva dell' entrate, il qual modo da quel santo fù sempre abborrito, ne mai egli lo volse permettere nella sua Chiesa, anzi diceva nelle pubbliche Prediche, ch'egli haverebe più tosto voluto vivere delle oblationi e Collette, come si soleva fare ne i primi tempi della Chiesa, ch' havere cura de Possessioni, la quale gl'era grave, e l'impediva dall' attendere intieramente al carico principale del Vescovo, cioè, delle cose spirituali, aggiungendo, ch'era preparato di rinunziare le Possessioni, purché alli servi di Dio, & altri Ministri fosse provveduto il vivere, come nell' Vecchio Testamento, per via di decime, ò altre oblationi, senza che dovessero essere soggetti alla distrattione, che porta seco l'haver cura di cose terrene.

Accres-
cimen-
to de' Beni Ecclesiastici.

Mà con tutti li freni posti dalli

santi

fanti Padri, con le buone esortazioni, e dalli Principi con le buone leggi, non si potè però fare, che li Beni Ecclesiastici non crescessero sopra il dover.

Restava però il modo di governarli, e dispensarli antico, il quale durò fino all' anno 420. senza notabile alteratione. Ancora tutte le oblationi, ed altr' entrate Ecclesiastiche che si cavavano dalli Beni stabili, erano in commune, e governate dalli Diaconi, & in aiuto loro da i Subdiaconi ed altri Economi, e distribuite per mantenimento delli Ministri Ecclesiastici e delli Poveri.

Il Collegio delli Preti, ed il Vescovo principalmente, erano soprintendenti, e si faceva in somma un' entrata, ed una spesa di tutto; si che il Vescovo disponeva d'ogni cosa, li Diaconi eseguiavano, e tutti li Chierici vivevano di quello della Chiesa; se bene non tutti amministravano. Fa mentione S. Giovanni

B Griso.

Grisostomo, che la Chiesa d'Antiochia in questi tempi à spese pubbliche nutriva più di tre milla persone. E anco cosa certa, che la Chiesa di Gierusalemme faceva le spese ad vn infinità moltitudine di persone, che da tutte le parti del Mondo capitavano quivi. Resta memoria nell'Historia d'Attico Vescovo Constantinopolitano, il quale scrive, che nella Chiesa di Nicea in Bitinia, per il gran concorso de' poveri à quella Città, ne furono numerati in vn giorno dieci mila.

Separato l'Imperio.

Mà doppo, che furono separate la Francia, la Spagna, e l'Africa dall'Imperio, & erette in proprij Regni, ed estinta la successione di Theodosio, l'Italia, doppo l'inondatione di diversi Barbari, caduta in mano de' Rè Gothi, separato l'Oriente dall'Occidente, il governo della Chiesa si fece differente.

L'Orisente

risente il governo antico.

verno

verno commune già instituito. In Occidente li Vescovi cominciarono ad impadronirsi è governare li Beni della Chiesa con qualche arbitrio, onde nasceva gran confusione nella distribuzione d'essi Beni, e massime à danno delle Fabriche, che minacciavano rouina, e delli Poveri, ch'erano abbandonati. Perche circa l'anno 470 fù statuito nella Chiesa Occidentale, che fossero fatte quattro parti, vna fosse del Vescovo, la seconda per gl' altri Ministri, la terza per la fabrica della Chiesa, che comprendeva, non solo l'edifitio del luogo, dove conveniva il Popolo, mà de gl' altri Chierici e dell' infermi, e Vedove; e la quarta parte per li Poveri. Mà questi Poveri nella maggior parte delle Chiese, come S. Gregorio narra, non s'intendevano se non li Poveri del luogo, imperoche l'hospitalità tutta toccava al Vescovo, che à spese della sua portione egli era obligato alloggiare.

Nell'Occidente li Vescovi s'impadronirono de' Beni Ecclesiastici. Legge di farne quattro parti.

re li Chierici forestieri, e spesare li Poveri che di fuori venivano.

*Non
egual-
mente,
ma con
propor-
zione.* Non si deve perciò credere, che questa divisione fosse in quattro parti Aritmetiche ed uguali, mà con proportione; poiche in alcune Chiese il numero de' Chierici ricercava che più fosse speso per loro, che per li Poveri; in altre il gran numero de' Poveri, ed il picciolo delli Chierici ricercava altrimenti: si come nelle Città maggiori le spese delle Fabbriche erano grandi, che così non era nelle Città ordinarie: per il che ogni Chiesa, effettuando il decreto di dividere in quattro parti, faceva le divisioni con diverse proportioni, secondo che diversamente ricercava il proprio bisogno. Sò che alcuni riferiscono questa divisione à S. Silvestro Pontefice, che fù 150. anni prima fondato sopra alcune scritte finte doppo, con poco honore di quell' antichità, che non ancora era tanto macchiata.

Si trova nel Codice Theodosiano *Legge di Costanzo e di Giuliano, del anno 359. ch' esenta li Chierici mercanti dal pagare il Datio, perche quello che guadagnavano era de' Poveri; tanto siamo lontani che partissero li Beni delle Chiese, perche lasciavano in commune li loro guadagni. Mà in questi anni, che furono intorno al 500. quantunque le rendite fossero divise in quattro parti, non perciò erano divisi li fondi, così de' beni stabili come d'oblazioni, ed elemosine, mà tutti governati insieme da' Diaconi e Subdiaconi, e l'entrate divise nelle quattro parti; ch' è stato necessario recapitarle in questo luogo, perche nelli tempi seguenti si narerà vna maniera di governo tale, ch' in tutto e per tutto riesce contraria all' antica.*

Eleggere li Ministri fù, come si è detto di sopra, instituito da' Santi Apostoli, che li Vescovi, Preti ed altri Ministri della parola di Dio, e li

Diaconi Ministri delle cose temporali, fossero eletti da tutta l'Univerfità de' Fedeli, e da' Vescovi fossero ordinati, con porli le mani in capo, cosa che durò senz' alteratione. Il Vescovo era eletto dal Popolo, & ordinato dal Metropolitanano, con la presenza di tutti li Vescovi comprovinciali, ovvero con loro consenso prestato per lettere da quelli che non potevano intervenirvi. E se il Metropolitanano era impedito, l'ordinatione era fatta da trè delli Vescovi vicini col consenso d'esso e dell'altri assenti; e doppo, che molte Provincie, per miglior forma di governo, furono poste sotto vn Primato, nell' ordinatione fù ricercato anco il consenso di quello. Li Preti poi, e Diaconi, ed altri Chierici erano presentati dal Popolo, & ordinati dal Vescovo, ovvero nominati dal Vescovo, e col consenso della Plebe ordinati da lui. Vno incognito mai era ricevuto, ne il Vescovo mai ordinava chi non era approvato

Electione ed Ordinatione de' Vescovi.

De Preti e Diaconi.

e lodato, anzi proposto dal Popolo.

Ed anche era giudicato necessario il consenso e l'intervento del Popolo, che S. Leone primo Pontefice diffusamente tratta non poter esser valida ne legitima l'ordinatione d'vn Vescovo, che dal Popolo nõ fosse richiesto ed approvato; il che dicono tutti li santi di quei tempi. E S. Gregorio reputò che non potesse consacrare Vescovo di Milano Constanzo eletto da' Chierici, se non consentivano li Cittadini, i quali fuggiti per l'incurfioni erano ritirati a Genova, ed operò, che si mandasse prima ad intendere la loro volontà: cosa degna d'esser notata per li tempi nostri, quando si predica per illegitima e nulla quell' electione, dove il Popolo volesse la parte sua; così le cose son mutate, che sono passate in vñza tutta còtraria, chiamandosi legitimo quello che all' hora si diceva empio; & iniquo quello ch' all' hora era riputato santo. Alcune volte il Vescovo fatto vecchio si no-

Era necessario il consenso del Popolo. S. Leone.

S. Gregorio.

Vñza còtraria ne' tēps nostri.

minava il successore; così S. Agostino nominò Eradio; ma questa nominatione non era di valore alcuno, se non era prima approvata dal Popolo: le quali cose tutte è necessario tenere à memoria, per confrontarle con li modi, che si vedranno usati nelli tempi susseguenti.

Origine del Monasterij.
 Hora è necessario fare vn poco di digressione per vna nuova causa, la quale ha apportato aumento grandissimo alli Beni Ecclesiastici, e nacque in questi istessi tempi circa il 500. e questa fu altra sorte di Collegi religiosi chiamati Monasterij. Il Monacato nacque in Egitto circa il 300. da quelli che fuggivano le persecutioni, e di là passò in Grecia, dove da S. Basilio circa il 370. fu formato nella maniera che ancora continua in quei paesi. Ma in Italia circa il 350. fu portato à Roma da Atanasio, dove hebbe poco seguito, e confuso in quella e ne' luoghi vicini, sino à quel tempo del 500. quando S. Equitio

quitio e S. Benedetto li diedero forma stabile, e lo diffusero; se bene l'institutione di S. Equitio poco si estese, e presto mancò, quella di S. Benedetto s'allargò per tutt' Italia, e passò anche oltre i Monti.

Li Monaci in quei tempi, e per *Li Monaci erano Secolari.*
 lungo spatio doppo non erano Chierici, ma secolari; e nelli Monasterij che havevano fuori delle Città vivevano delle loro proprie fatiche d'Agricoltura ed altri artestij, ed insieme di qualche oblatione fatta loro da' Fedeli; il che tutto era governato da gl' Abbati; ma nelle Città vivevano delle loro proprie fatiche, & oltre di ciò, di quello che gl'era costituito à spese publiche dalla Chiesa. Questi ritennero la disciplina antica molto più longamente.

Li Chierici, doppo divisi li Beni della Chiesa, perdettero assai di divotione del Popolo, onde erano pochi che donassero ò lasciassero più beni à loro, e perciò sarebbe stato

Accrescimento della Monaci.
 il fine degl' acquisti della Chiesa. Mà li Monaci continuando il vivere in commune e le opere pie, furono causa che non si estinguesse nel Popolo la liberalità; mà lasciati li Chierici si voltò verso loro, quali furono istromento grande ad accrescere le ricchezze Ecclesiastiche, & in progresso di tempo crebbero grandemente in possessioni ed entrate donate loro e lasciate per Testamento, essendo ben spese all' hora da essi, in mantenimento di molto numero di Monaci, in hospitalità, in educationi e scuole de giovani ed in altre opere pie. Fà conto l'Abbate Tritemio, che li Monasterij de' Monaci Benedettini erano fino al numero di quindici mila oltre le Prepositure e Conventi minori.

Pratiche della Vescovi.
 Mà li Vescovi, in quei tempi che seguirono il 500. essendo fatti assoluti dispensatori della quarta parte de' Beni della Chiesa, cominciarono a pensare vn poco più alle cose temporali

porali, & farsi seguito nelle Città, onde l'Electioni si trattavano, non più con fini di servizio Divino, mà con pratiche, passando ben spesso dalle pratiche alle violenze pubbliche. I Principi, che fino à quell' hora havevano havuto poco pensiero chi fosse eletto à quel Ministero, incominciarono à pensarvi, essendo auvertiti da' santi huomini di quei tempi, che Dio haveva commesso alla Protezione loro la Chiesa, e però erano debitori per comandamento della Maestà sua Divina d'adoprarli, acciò che le cose Ecclesiastiche fossero maneggiate legittimamente. Vedevano anco i Principi occultamente quanto impedimento portassero alla tranquillità dello stato, ed al buon governo della Republica gl'Interessi privati delli Chierici ambiziosi, e le pratiche sediziose che facevano per acquistare le Dignità Ecclesiastiche; La onde, parte per rispetti divini, e parte per hu-

mani, cominciarono à non lasciar, che il Clero e popolo per le sue affettioni provedesse à loro modo, si perche essendo mutate le cose, e non più fuggito, mà ambito il Vescovato, si facevano pratiche, donde nascevano seditioni, ed alle volte uccisioni popolari per opera de' concorrenti; com' anche perche alle volte erano eletti Vescovi persone seditiose, e che tenevano segrete intelligenze con nemici del Prencipe, quali non mancavano nelle confusioni d'accender; ed alle volte erano elette persone, che acquistato seguito del Popolo tentavano qualche novità per attribuire à se la Giurisdictione delli Magistrati, e concitavano il Popolo à difendere le loro intraprese.

Nissuno era consagrato senza il beneplacito de' Principi.

Onde li Prencipi statuirono, che nessuno eletto potesse essere consagrato, senza il beneplacito loro, ò del Magistrato, riservando il Prencipe à se la riserva delli Vescovati maggiori, come in Italia, di Roma,

di

di Ravenna, e di Milano, e lasciando alli Ministri la cura de Vescovati minori, mà attendendosi più alla sostanza della cosa, che all' apparenza quando nella Città era vn soggetto eminente, che tutti portavano, ed era noto al Popolo, ch'era di sodisfatione al Prencipe, quel che piaceva al Popolo, venendo l'occorrenza, quello era consagrato senza altro aspettare. Accadeva ancora alcuna volta per accidente di qualche Guerra ò Peste, ch'alcuno s'ordinasse prima d'havere la conferma del Prencipe, come occorse à Pelagio 2. predecessore di S. Gregorio, essendo Roma assediata da' Longobardi, il quale però levato l'assedio, mandò à fare scusa coll' Imperatore per S. Gregorio, ch' all' hora era Diacono, ed à pregarlo haver per rato quello che la necessità haveva costretto à fare; Furono eletti in questa maniera i Papi, e li Vescovi in Italia fino al 750. con la conferma

Im-

Li Rè Mà in Francia, e nelli altri luoghi
di Frã. di là da' Monti, l'auttorità Regia,
cia ovvero de' Maestri di Palazzo era in
diede- ciò più assoluta, imperoche il Popolo
ro gl' totalmente si ritirò dall' elettione,
Vesco- quando il Prencipe vi messe mano, è
cati gl' huomini da bene perche crede-
essi soli vano essere provveduto dai Rè, heb-
bero per superfluo intervenirvi, li
cattivi perche erano certi di non
potere effettuare i loro disegni: on-
de li Rè diedero li Vescovati essi soli,
per tutto questo tempo. In tutta
l'Historia di Gregorio Turonense da
Cloveo primo Rè di Francia Chri-
stiano fino al 590. non si vidde al-
cuno Vescovo fatto, salvo che, ò per
commandamento, ò licenza del Rè.
E S. Gregorio che fù fatto Vescovo
di quell' anno, scrivendo alli Rè di
Francia in diverse occasioni, si la-
menta con loro, che non dassero li
Vescovati se non ad huomini insuf-
ficienti, e li prega à far elettione di
per-

persone di bontà ed intelligenza; ne
mai riprende la provisione fatta dai
Rè, quando la persona promossa era
meritevole, alli Vescovati, ne quali
erano asfunti senza autorità del Po-
polo. Fù facile escluderlo anco dall'
elettione de' Preti, Diaconi, ed altri
Ministri Ecclesiastici, e ridurre al so-
lo Prencipe la potestà di nominarli,
senza servirsi del Popolo, essendosi
anco parte d'esso ritirato affatto
dall' intervenire nelle Congregatio-
ni Ecclesiastiche, per attendere alle
cose loro famigliari, altri per gl' in-
convenienti, che nascevano trà le
fazioni popolari, altri per vederfi
non stimati dal Vescovo fatto po-
tente, si per le ricchezze, che haveva
da spendere, come per la dipenden-
za del Prencipe, da cui era nomina-
to, ò confermato al Vescovato. Il
Prencipe alcuna volta nominava gl'
ordinandi, alle volte lasciava anco la
cura totale all' Vescovo, massime
quando era pienamente confidente.

la qual confidenza ancora causò, ch' il Principe adoperasse spesso il Vescovo, ò per comporre le difficoltà trà li Popoli, ò per terminare le cause difficili, facendo il rispetto della Religione, che fossero più creduti, che li Magistrati non erano: là onde attendevano anco più à questo, che ad insegnare la Dottrina Christiana Carico dato loro al principio.

Donde venne, che trattandosi di fare vn Vescovo conveniva avere più presto rispetto à fare vn savio mondano, che vn intendente delle cose della fede; il che dura ancora adesso, dicendosi, che fuori delli luoghi prossimi à gl' Infedeli è meglio fare vn Vescovo Giurisconsulto buono, ch' vn buon Theologo; è certo cosa ragionevole, quando l'offitio principale del Vescovo fosse giudicare cause. Christo nostro Signore, ordinando gl' Apostoli disse, *Si come il Padre hà mandato me, ed io mando voi*, dalche essi intesero esser man-

mandati ad insegnare; se adesso sono instrutti tutti sufficientemente e non ve n'è più bisogno, si può attendere ad altro.

Sia la cura principale del Vescovo, vn insegnare; la seconda, sopraintendere al governo de' Poveri, così nella seconda, come nella prima vi fù qualche relaxatione, e però nel far anco la divisione nelle quattro parti sodette, essendo l'amministrazione delli Beni in mano degl' Ecclesiastici, essi stessi furono quelli che divisero à lor modo; onde dove il Vescovo, e gl' altri Preti erano persone di coscienza, la divisione si fece giusta, dove essi pensarono assai à se, non essendovi chi proteggesse li poveri, e meno la fabrica, le porzioni di queste due furono assai piccole, ed in alcuni luoghi anche non toccò loro niente, mà tutto fù diviso trà il Vescovo e li Chierici; Anzi ancora dove la distributione fù fatta con debita proportione restando

stando tutta via in mano degl' Ecclesiastici, l'amministrazione della Fabrica, e della parte delli Povero a poco queste si diminuivano accrescendosi l'altre due, e di questo ne fa fede il vedere, ch' in pochissimi luoghi la Fabrica hà proprie entrate, e per li poveri non restano se non gl' Hospitali, quali però sono tutti di non antica Institutione. La parte delli Chierici nel principio non fù trà loro divisa; anzi il Vescovo aveva cura di trattare ciascuno secondo li meriti, mà in successò assunsero in se il carico di dividere esclusò il Vescovo e poiche ebbero la parte sua, dove nè il Vescovo, nè altri avevano che fare, essi ancora divisero frà loro, si che ogni particolare incominciò à conoscere il suo, e si lasciò di vivere in commune, mà se bene le Rendite erano così divise, restavano li fondi però tutti in vn corpo, governati dalli Diaconi e Subdiaconi, e le

rendite

rendite riscosse da quelli, e consegnate al Vescovo, e ciascuno delli Chierici secondo la proportion delle loro parti.

In questi tempi in Italia le possessioni delle Chiese erano chiamate *Patrimonij*. Il che hò voluto rammemorare qui accioche niuno pensi che questo nome significhi qualche Dominio supremo, ò qualche Giurisdictione della Chiesa Romana, ò del Pontefice. Le Possessioni di qualche famiglia, che venivano da' loro maggiori, nelli tempi de' quali parliamo, si chiamavano *il Patrimonio* di quella. Chiamavasi anco *Patrimonio* del Principe il fondo, ch' egli possedeva in proprietà, e per distinguerlo dalli *Patrimonij* de' Privati, si nominava *Sacrum Patrimonium*, come in molte leggi.

Si diede poi per l'istesse ragioni il nome di *Patrimonio* alle Possessioni di Chiesa: si vede nelle Epistole di S. Gregorio, nominati non

Delli Patrimonij.

Li Patrimonij delle Chiese.

solo.

folo li Patrimonij della Chiesa Romana, mà anco il Patrimonio della Chiesa d'Arimini, il Patrimonio della Chiesa di Milano, e quel di Ravenna. Alle Chiese poste in Città d'habitatori di fortuna mediocre, non erano lasciate possessioni fuori del suo diffretto; mà quelle delle Città Imperiali, come Roma, Ravenna, Milano, dove habitavano Senatori, ed altre persone illustri, erano lasciate in diverse parti del Mondo.

Fà mentione S. Gregorio del Patrimonio della Chiesa di Ravenna in Sicilia, e d'un altro Patrimonio della Chiesa di Milano. La Chiesa Romana haveva Patrimonij in più parti del Mondo; si fa mentione del Patrimonio di Francia, d'Africa e di Sicilia, dell'Alpi e di molti altri; anzi in tempo dell'istesso S. Gregorio vi fù lite trà lui ed il Vescovo di Ravenna, per il Patrimonio d'ambidue le Chiese, che si accomodò per transazione

fattione. Per fare anche rispettare le possessioni delle Chiese maggiormente, solevano dar li nomi del Santo, che quella Chiesa haveva in particolar veneratione: così la Chiesa di Ravenna nominava le Possessionij sue di S. Apollinare; e quella di Milano Patrimonio di S. Ambrosio; e la Romana diceva il Patrimonio di S. Pietro in Abbruzzo, il Patrimonio di S. Pietro in Sicilia; ed à Venetia le pubbliche entrate si chiamavano di S. Marco. Nelli Patrimonij del Prencipe, quando erano assegnati a' soldati era posto vn Governatore, con giurisdictione nelle cause, che à quella possessione aspettavano; Furono alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana, che tentorono d'vsurpare simili raggioni nelli Patrimonij di quella Chiesa, volendo far raggioni da se stessi, e non ricorrere al publico Giudizio; la quale introduzione S. Gregorio riprese e condannò, e proibì sotto pena di scomuni-

scommunica, che non si facesse.

Le possessioni Ecclesiastiche che pagavano tributi. Pagavano le possessioni Ecclesiastiche tributi al Principe, come manifestamente appare dal Canone, *Si tributum*, ch'è di S. Ambrosio, ed è chiaro che Constantino Pogonato del 681 concesse esenzioni delli tributi, che la Chiesa Romana pagava per li Patrimoni di Sicilia e Calabria; e Giustiniano 2. del 687 rimesse il tributo che pagavano li Patrimoni d'Abruzzo, e Francia.

Entrate delli Patrimoni della Chiesa Romana. Non riceveva la Chiesa Romana tante grandi entrate dalli Patrimoni suoi quanto alcuno credesse; imperoche narrando l'Historie, che Leone Isauro del 732 confiscò li Patrimoni di Calabria e Sicilia, fanno mentione, che rendevano d'entrata frà tutti trè Talenti d'argento e mezzo d'oro.

Non è fuori del soggetto di che parliamo, sapere i particolari, che occorsero, mentre che le possessioni della Chiesa restorono tutte in vn

Corpo,

Corpo, e sotto vn governo stesso, se bene le rendite erano divise, il che non potè durare lungamente per le contentioni, che nascevano trà quelli à quali apparteneva l'amministrazione e gl' altri che stavano alla loro discretione; onde per maggior espeditione ciascun Ministro incominciò à ritinere per se le oblationi, ch' erano fatte nel suo Tempio, le quali già si solevano portare al Vescovo, acciò le dividesse, mà per la recognitione della superiorità Episcopale, ciascuno dava la terza parte al Vescovo, e qualche cosa di più per honore, che fu chiamato poi *il Cathedratico Episcopale*, perche davasi per riverenza della Cathedra; divisero anco li fondi, & assegnarono à ciascuno la portione sua. Queste mutationi però non furono fatte in tutti li luoghi assieme, ne per vn Publico Decreto, mà come avviene in tutti gl' abusi, principiano in qualche luogo, e si comunicano successi-

fucceffivamente à gl' altri maffime li cattivi , ch' hanno il corfo più veloce, è meno impedito.

Delli Feudi.

In quei tempi quando le cofe Ecclefiaftiche furono ridotte à quefto ftato , erano diftribuiti da' Prencipi a' gl' huomini militari , li fondi pubblici con carico di cuftodire li confini , che di fervire il Prencipe nelli Governi civili , che di fequirlo alla militia, di cuftodire le Città , ò Fortezze; e quefti , che con vocabolo Franco e Longobardo fi chiamavano *Feudi* , nella Lingua Latina , ch' ancora non era totalmente eftinta, fi chiamavano *Beneficia* , come donati per beneficenza dal Prencipe; per quel rifpetto ancora alle portioni de' Fondi Ecclefiaftici non al tutto poffedere , fù dato il nome di *benefitij*, perche erano donati dal Prencipe , come Vefcovati , ò dal Vefcovo di fuo confenfo e concessione, come gl' altri, ed anco perche li Chierici fono foldati fpirituuali , e fanno

Delli Benefitij.

guardie ed effercitano militie facre.

Dell' Abbatie.

L'Abbatie di là da' Monti erano ormai fatte molto ample e ricche; Per il che li Miniſtri di Pallazzo affunfero in fe l'autorità di fare l'Abbate , e queſto con ragione affai apparente , perche li Monaci all' hora erano laici ſenz' alcun ordine Ecclefiaſtico. Vero è, che non ſempre le davano , mà anche concedevano alle volte per gratia alli Monaci, che ſe li eleggeſero, mà in Italia, non eſſendovi Monafteri molto riguardevoli in ricchezze fino al ſoddetto tempo del 750, li Rè Goti, poi gl' Imperatori , e li Rè Longobardi non ne fecero gran conto; onde l'elettione reſtò alli Monaci con la ſola ſoprintendenza del Vefcovo. Mà li Vefcovi alle volte intenti ad ingrandire erano troppo moleſti alli Monafterij, per il che gl' Abbati e Monaci deſideroſi di liberarſi da quella ſoggettione trovarono il modo, ricorrendo al Pontefice Romano

*Li Mo-
naste-
rij con-
giunti
con la
Sede
Roma-
na.*

che li pigliasse sotto la sua im-
mediata Protezione, e gl'esentasse dall'
autorità delli Vescovi. Fù questo fa-
cilmente consentito dalli Papi, ser-
vendo loro, e per havere nelle Città
dell' altre Persone immediatamente
dependenti da se, e per amplificare
la potestà sua sopra li Vescovi, im-
portando molto ch'vn Membro così
notabile, come erano li Monaci,
ch' in quei tempi quasi soli attende-
vano alle lettere, dependesse total-
mente dalla sede Romana. Dato
principio à quest' essentione, in bre-
vissimo tempo tutti li Monasterij re-
storono congiunti con la sede Ro-
mana, e separati da' loro Vescovi.

*Li Ves-
covi e
gl' Ab-
bati si
danno
alle co-
se Ter-
porali.*

In Francia li Vescovi fatti dal Rè, e
molto più li fatti da' Maestri di Pa-
lazzo, imminuita l'auttorità Regia, si
diedero tutti alle cose temporali, il
che fecero anche gl' Abbati, contri-
buivano soldati al Rè, ed andavano in
persona alla guerra, non come Re-
ligiosi per quivi far offitij de' Mini-
stri

stri di Chiesa, mà armati, combat-
tendo anche con le sue mani; per il
che anche non furono contenti del-
la quarta parte de' Beni, mà li tira-
vano tutti à loro. Onde li Poveri
Prete, che nelle Chiese amministra-
vano alli Popoli la Parola di Dio, e
li Sacramenti, restorono senza have-
re di che vivere; per il che li Popoli
per loro divotione gli contribuiva-
no parte dell' havere proprio, il che
facendosi in alcuni luoghi più larga-
mente, in altri più parcamente ne
nascevano alle volte querimonie.

Per il che, trattandosi spesso quan-
to fosse quello che si dovesse dare al
suo Piovano, passò in commune o-
pinione esser conveniente, ad essem-
pio della legge Divina del Vecchio
Testamento, il dare la Decima, la
quale essendo da Dio comandata à
quel popolo, fù facil cosa rappresen-
tarla come debita anco sotto l'E-
vangelio di Christo, se bene da esso
nostro Signore, e da S. Paolo altro

*La De-
cima
insti-
tuita.*

non è detto, se non che al Ministro si debba dal Popolo la sustentatione necessaria senza prescrivere la quantità determinata, perche in alcun caso la decima farebbe poco, ed in altro caso la centesima basterebbe; Mâperche questo è cosa chiara, e di sotto havemo bisogno di trattarne più diffusamente, non dirò altro per hora, se non che in quel tempo e per qualche secolo seguente, gli sermoni ch'erano fatti nella Chiesa, lasciate le materie della fede, non versavano ch' in prove ed effortationi à pagare le Decime, cose che erano obligati & sforzati li Curati à fare, e per il bisogno, e per l'vtilità, e nell' amplificare oratoriamente come occorre spesso, passavano tanto inanzi, che pareva mestieri tutta la perfectione Christiana consistesse nel pagare le Decime, delle quali anco non contenti, ne parendo assai le predali, comminciorono à portare per necessarie anche le personali,

cioè

cioè, di quello che l'huomo guadagna con la sua fatica ed industria, della caccia, d'ogni arteficio, ed anco dello stipendio militare.

Di questi sermoni ritrovandosene molti senza nome dell' Autore, alcuni per errore, ò per studio furono attribuiti à S. Agustino, ed altri Scrittori antichi, mà oltre à che lo stile mostra, che sono composti circa l'ottocento, l'Historie sono chiare, ch' in Africa, ne in Oriente mai si sono pagate Decime, e che il loro principio nacque, come si è detto, in Francia.

Passerò all' Italia, dove per molte centinaia d'Anni non era mai ordinato alcuno, al quale non fosse anco assegnato insieme l'offitio e Carico suo speciale e proprio, salvo che qualche huomo celebre in dottrina ò santità, il quale per attendere alli studij sacri non accettava di essere applicato à cura particolare, ne s'ordinava Prete senza darli Pa-

*Non
era di-
stinto-
ne tra
l'ordi-
ne e'l
Benefi-
cio.*

rochia propria, alla quale attendef-
 fe. San Girolamo fù ordinato Prete
 Antiocheno, e S. Paolino à Barcel-
 lona, ed, eccettuata quell' occasio-
 ne, l'antichità non conobbe la di-
 stinzione trà l'ordine, e'l benefitio, e
 l'istessa cosa era all' hora ordinare,
 che dare l'Vffitio, e la cagione, d'ha-
 vere il Vitto de' Beni communi del-
 la Chiesa; mà dopo, che nelle con-
 fusioni, che le Guerre causavano
 negli stati, molti Chierici di Valore e
 bontà scacciati dal loro Ministero si
 ricoveravano à qualche altra Chiesa
 dove erano ricevuti e spesati come
 li proprij Chierici à spese communi.
 Alle volte mancando per morte, ò
 per altra causa qualche Ministro d'es-
 sa Chiesa, l'offitio di quello gl'era
 assegnato per ministrare in essa, e
 questo Chierico all' hora si diceva
 essere incardinato; in maniera che
 quello il quale era assunto di primo
 ad vn offitio si chiamava *ordinato* à
 quello, mà chi levato dal suo era pro-
 veduto

ordi-
 nato.

veduto d'vn altro si chiamava *incar-*
dinato. *incar-*
dinato

Cominciò in Italia questo modo
 inanzi al 600. quando per l'incur-
 sione de' Longobardi, molti Vescovi,
 ed altri Chierici furono scacciati
 da' loro carichi, per il che vacando
 vffitij simili in altre Chiese erano in-
 cardinati in quelle, e li Vescovi si
 chiamavano *Episcopi Cardinales*, li
 Preti *Presbiteri Cardinales*. Alla
 Chiesa di Roma ed à quella di Ra-
 venna, ch'erano le principali, più
 ricche, e con più carichi e ministe-
 ro, ricorrevano per il più ch'erano
 scacciati da' proprij luoghi, e quelle
 Chiese, come ricche ed abbondan-
 ti, ricettavano più di quei forastie-
 ri, e però havevano più Cardinali.
 Il che anche era ricercato dalle so-
 dette Chiese, perche con questa via
 acquistavano da ogni luogo li più in-
 signi huomini, si come al tempo
 presente si fa; e però poche volte
 ordinavano da loro, mà spessissime

Episco-
pi Car-
dina-
les &c

Origi-
ne del-
li Car-
dinali.

volte *incardinavano* forastieri. Onde in quelle due Chiese restò, che tutti si chiamavano *Cardinali*. In quella di Roma dura ancora il nome. In quella di Ravenna durò fino al 1543. quando Paolo 3. per vna sua Bolla abrogò il nome di Cardinale nella Chiesa di Ravenna, così il nome di Cardinale, che mostrava inferiorità, *mutata significazione*, è fatto nome di maggiore, e vien detto, che siano Cardinali, cioè, *Cardinales Orbis Terrarum*. Mà chi guarderà li Concilij fatti in Roma, dove sono intervenuti Vescovi Italiani e Preti Cardinali Romani, vedrà che sempre li Cardinali hanno sottoscritto doppo li Vescovi, ne alcun Vescovo era fatto Prete Cardinale: anco nelli tempi posteriori li primi Vescovi fatti Cardinali furono alcuni principali scacciati dalle sue Chiese, come Corado Magontino scacciato per ribelle da Federico primo Imperatore, fù abbracciato da Alessandro terzo, e fatto Cardi-

Cardinale Sabinense. Non avevano manco li Cardinali Romani alcun habito ò insegne distinte fino ad Innocentio IV. che del 1244. la Vigilia di Natale, gli diede il cappel rosso, à che Paolo II. aggiunse anco la beretta rossa, eccettuati li Regolari, mà Gregorio XIV. nel nostro tempo la concesse anco à loro. È stata necessaria questa poca narratione, poiche verrà sopra vna Dignità, che al presente è primaria nella Chiesa.

Dal principio fino poco inanzi il *disfor-*
500. come si è detto, ogni Chierico *dini*
era ordinato à qualche officio, e vi- *nati*
veva à spese comuni: doppo fatti *dall'*
li Beneficij l'istessa cosa era l'ordinar- *ordi-*
lo ed assignarli l'offitio da esercitare, *nave*
e dal Benefitio doveva cavare il vi- *senz'ò*
vere, ne senza Benefitio s'ordinava *dar*
alcuno. Mà in progresso di tempo *Benefi-*
comparendo qualche soggetto atto *tio.*
à clericare, se bene non vi era luogo, ò *benefitio vacuo*, per non

perdere quella persona, li Vescovi l'ordinavano senza cert' offitio ò titolo, e però anche senza Benefitio, per aspettare ch' alcuno ne vacasse, e quelli ordinati senza Titolo agiutavano li Beneficiati, da quali gl' era dato trattenimento. Mà in progresso di tempo crebbe à così eccessivo numero quella sorte di Chierici ordinati senza Titolo ò Benefitio, e si diminuì tanto la Carità nelli Benefitij à dargli trattenimento, che nascendo infinite indecenze e scandali, bisognò provedervi con legge e costumi, e constringere li Vescovi, ch' ordinavano senza Titolo, à somministrare il Vitto à quelli ordinati, e queste provisioni nel principio, che furono statuite sopirono alquanto il disordine, il quale però non stette molto à risorgere, e più volte ripreso è sempre ritornato: alche due cose hanno dato causa insieme, l'vna, il desiderio di molti di farsi Ecclesiastici per godere l'essenzione

zione, e liberarsi dalla soggettione de' Prencipi, l'altra, l'ambitione de' Prelati d'haver soggetti assai à chi poter comandare: ne per ancora è ben provisto à questo disordine, si che, per tal causa, non succedino in diversi Regni molte indecenze, che sono causa di far perdere al Popolo il rispetto della Religione.

Non è stato esente manco da questo inconveniente l'ordine Episcopale, si che non siano stati ordinati Vescovi chiamati *Titolarij*, ò con voce direttoria *nulla tenenti*, non sono però così volgarmente trattati come gl' altri Chierici non beneficiati, imperoche se bene si ordinavano Preti Diaconi ed altri Ministri inferiori senza carico, nè in fatti, nè in nome, non si è però accostumato fino al presente d'ordinar Vescovi senza Carico di Diocesi, dalla quale si denomina, per il che se gl' assegna vna Città antica posseduta al pre-

*De gl' Ec-
co-
s T i.
tolarij.*

fente dagl' Infedeli, da quale prende il nome e non essendovi alcun Cristiano, l'ordinato resta col solo nome senza Popolo, e vive servendo qualche Vescovo grande, il quale non possi, ò reputi inferiore à se l'esercitare per se stesso le funzioni Episcopali. Di tali Vescovi Titolarij ve n'è vn gran numero inanzi il Concilio di Trento, al presente è molto ristretto. Mà perche adesso li Padri Gesuiti propongono questione, se il Papa potrebbe ordinare Vescovi senza Titolo alcuno, nè vero, nè finto, si come s'ordinano Preti e Diaconi, e decidono che potrebbe. Piaccia à Dio, che questa potestà non si riduchi in atto, e sia per la riverenza anco à quell'ordine, la quale già era grande verso tutti gli ordini Ecclesiastici, quando non era ordinato, se non chi era insieme destinato ad vn' officio, come si è detto; per la qual causa tutti residevano al loro Carico, perche non si poteva

poteva lasciare vacuo, e non vi era chi potesse supplire, essendo tutti occupati nel proprio; onde era incognito il disordine di non risedere, similmente era incognita la distinctione del Benefitio, che ricerca residenza, e che non la ricerca, ed ò ricco, ò povero che fosse il Benefitio, ò di molto, ò di leggiero carico, conveniva ch' il possessore servisse personalmente; mà doppo, che s'incominciò ad ordinar senza Titolo, havendo li Titolarij chi mettere in luogo suo, lasciavano il Carico ad vno che attendeva con qualche poca provisione, e così attendevano ad altro: così li Vescovi in Francia servivano alla Corte, e li Polachi ancora sostituivano qualche povero Prete.

S'incominciò à provvedere al disordine, non con legge ò Costituzione, mà con Castighi di censura e privatione; in maniera che nelli tempi de' quali parliamo, cioè, nelli prossimi

*Censura
re com-
tro
quelli
che non
Risede-
vano.*

prossimi inanzi l'ottocento, con questi castighi erano tutti in freno. Mà così la divisione de' Benefitij, com' anche l'ordinatione de' non Titolarij, e le provisioni per le residenze, non passavano senza qualche diversità da vn luogo all' altro, ed anco nell' istessa Chiesa non passava senza qualche variazione causata, si per le diversità delli Vescovi che succedevano, come anche per diverse provisioni fatte di tempo in tempo dalli Principi, per ouviare alli disordini causati dal troppo volere di qualche Ecclesiastico, e dall' impatienza di qualche popolare, che non si poteva vedere escluso totalmente dalle cose Ecclesiastiche.

Carlo Magno riforma le cose Ecclesiastiche.
 Molta variazione passò fino à Carlo Magno, il quale ridotta sotto l'obediencia sua l'Italia, Francia e Germania, riformò anche le cose Ecclesiastiche, riducendole ad uniformità; che in diversi luoghi erano diversamente instituite; rinovan-

do

do molti delli Vecchi Canoni Conciliarij andati in disuetudine, e facendo egli diverse leggi Ecclesiastiche per la distribuzione de' Benefitij, secondo l'esigenza. In quei tempi: restitui in parte alli Parochi le Possessioni, che li Vescovi, come si è detto, havevano tirate à se, ordinando che ad ogni Prete Curato ne fosse assegnata vna della quantità, ch' in quel tempo si chiamava *Manzo*.

Passò all' hora in Italia il costume di dare le Decime alla Chiesa Parrocchiale, che già molt' inanzi era introdotto in Francia soggiunse però Carlo di nuovo, ch' il Vescovo, come soprintendente e Pastore generale, potesse dare quell' ordine sopra la distribuzione delle Decime. *Variata nella distribuzione delle Decime.*
 che parese à lui; per il che li Vescovi, dove erano molte e grasse, ne disposero in diverse maniere, se ne attribuirono parte à loro stessi, parte alli Preti della sua Cathedralè, e

ne.

ne assegnavano anche qualche parte alli Monasterij, con carico ch'essi mettessero vn Vicario alla Cura, dandoli la portione conveniente, ed oltre, all'assegnatione del Vescovo, alle volte le Chiese non Parocchiali se ne appropriavano qualche parte, eh' in progresso di tempo poi difendevano con la prescrizione. Li Principi ancora ne applicorono alle Chiese verso quali havevano maggior divotione.

*Dell' Elet-
tione
de' Vesc.
co'si.*

Restituì Carlo la libertà alli Popoli di eleggere li Vescovi, concedendo ch' il Clero e il Popolo dovesse eleggere vno della propria Diocesi, il quale fosse presentato al Principe, e quando da quello fosse approvato ed investito, dandoli il Pastorale ed anello, dovesse essere consacrato dalli Vescovi vicini. Restituì ancò alli Monaci la facultà di eleggere l'Abbate del loro proprio Monastero. Statuì ancora che li Vescovi dovessero ordinare Preti quelli

*De'
Monas-
ci.*

quelli che gli fossero presentati da' Popoli, e dalle Parocchie.

Stabilì anche Carlo l'Elettione del Pontefice Romano in simile maniera, si come anche era instituita, quando gl'Imperatori Orientali dominavano Roma, cioè, che fosse il Papa eletto dal Clero e dal Popolo, ed il Decreto dell' elettione fosse mandato all' Imperatore, il quale se l'approvasse, l'eletto fosse consacrato. Vero è, che morto Carlo, quando gl'Imperatori della sua posterità sono stati deboli di forza e di cervello, li Papi eletti dal Popolo si sono fatti consacrare senz' aspettare Decreto dell' Imperatore: così fece Pascale con Ludovico figlio di Carlo, se bene mandò poi à scusarsi con esso lui; che non era ciò proceduto per sua volontà, mà per forza del Popolo che così haveva voluto.

*Del
Pontefice Ro-
mano
confir-
mato
dall'
Impe-
ratore.*

Sono buoni alcuni che dicono Ludovico haver rinuntiato la facultà di confirmare il Papa, e perciò alle-
gano

gano il Codice *Ego Ludovicus*, quale altri huomini di molta dottrina per più ragioni mostrano falso e finto; nel che è superfluo l'affaticarsi, perche certo è che Lothario figlio di Ludovico, e Ludovico II. suo nipote confermarono tutti li Papi eletti nella loro età.

Inan.
Xi la
Consa.
cratio-
ne.

In questi tempi, e nelli precedenti, e susseguenti, quando nell'aspettar la conferma dal Prencipe assente, alcune volte passava qualche mese, innanzi che l'Eletto fosse confermato e poi consacrato, egli innanzi la consacratione non si portava per Papa ne amministrava, salvo che qualche cosa particolare, ch'urgenti necessità costringevano di provvedere di presente, ne vi fosse altro, che vi attendesse; come avvenne à S. Gregorio; ne si chiamava *Episcopus*, mà *Elector*; anzi non teneva manco il primo luogo, mà lo teneva l'Arciprete, al quale anche si dava questo titolo, cioè, *Servans locum sancte*

sancta Sedis Apostolica. Mà dopo, che li Prencipi furono esclusi, come al suo luogo si dirà, passava poco tempo dall' Elettione alla Consacratione, ne per questo si diceva, che l'elettione sola dasse il Papato, mà che la consacratione: per il che se alcuno eletto moriva innanzi esser consacrato, non era posto nell' Catalogo e numero delli Pontefici; come avvenne à Stefano eletto doppo la morte di Zaccaria del 752. che non fù consacrato, e però non posto nel Catalogo. Papa Nicolo II. per quel che pare fù il primo che dichiarò del 1059. che l'eletto Pontefice, che non potrà essere intronizzato per occasione di guerra ò malignità d'huomini, habbia non dimeno come vero Papa di reggere la Chiesa Romana e disporre delli Beni di quella. Restano non di meno anco al presente le reliquie, imperoche se il Papa fa vna Bolla innanzi la consacratione, non dice *Pontificatus*

catus nostri Anno primo, mà dice *A die suscepti à nobis Apostolici officij*; e non è mancato nell' occasioni chi hà detto che il Papa non si debba chiamare inanzi *Episcopus*, mà *Electus*, ne può usare Bolla; ed al Papa Clemente V. furono fatte tali opposizioni; onde egli del 1306. fece vna Bolla, dove proibì sotto pena di scomunica, che nessuno mettesse in campo questa difficoltà; onde al presente si tiene per articolo, contro quello che l'antichità hà creduto, che per la sola Elettione de' Cardinali il Papa riceva tutta l'autorità, e perciò li Scrittori di questo tempo si sono travagliati per mettere in numero e Catalogo quel Stefano di cui dicemmo, e per tanto hanno mutato il numero à gl' altri Stefano seguenti, chiamando il 2, 3, ed il 3, 4: e così sino al nono, che lo numerano decimo, con molta confusione trà li scrittori Vecchij e nuovi, nata solo per interesse di sottointrare

re

re quest' Articolo.

Il governo della santa Chiesa nel suo principio hebbe forma affatto Democratica intervenendo nelle de-
 liberationi principali tutti li Fedeli; ^{Il governo della Chiesa era Democratico}
 così vediamo che tutti intervennero nell' elettione di Matthia all' Apostolato, e nell' elettione delli sei Diaconi, e quando S. Pietro ricevette Cornelio Centurione Gentile alla fede, ne rese conto alla Chiesa tutta: similmente nel Concilio celebrato à Gierusalemme intervennero gl' Apostoli, li Preti e gl' altri fedeli fratelli; e le lettere furono scritte al nome di tutti tre quest' ordini.

In successio di tempo, quando la Chiesa crebbe in numero, ritirandosi li Fedeli alle cose delle Case loro, lasciate quelle della congregazione, il governo restò nelli soli Ministri, e si fece Aristocratico, eccetto l'elettione, che si fece popolare; onde tutte le cose si risolvevano con Concilij. Li Vescovi dell' istessa Provincia

Concilio.

Di Gen
ne Ari-
stocratico.

vincia si congregavano col Metro-
 politano, almeno due volte l'Anno,
 facendo Sinodo Provinciale, li Chic-
 rici col Vescovo la Sinodo Diocefa-
 na; E vi era vna congregazione
 quasi quotidiana, la quale si chiama-
 va *Concistoro*, da emulatione della
 radunanza de' Consiglieri dell' Im-
 peratore, alla quale era dato questo
 nome. Nel Concistoro Ecclesiastico
 intervenivano col Vescovo li Capi
 delle Chiese delle Città, cosa
 che passata in disvso in tutti li luo-
 ghi, ne resta solo l'immagine in Roma;
 Là si proponevano, discutevano e
 risolvevano tutti li negotij Ecclesia-
 stici. Mà doppo che li Benefitij fu-
 rono eretti, li Preti havendo il suo
 vivere separato, curarono poco le
 cose Communi, e lasciarono d'in-
 tervenire al Concistoro; onde quel-
 lo si disvso, mà in luogo d'esso li
 Vescovi fecero vn adunanza di tutti
 li Chierici della Chiesa loro Cathedrale,
 per servirsi di quelli, così per
 confi-

Sinodi

Concistoro.

consiglio, come per Ministri nelli
 Governi; li quali ricevendo la por-
 tione del vivere da vna massa com-
 mune, dove ogni anno, dove ogni
 mese, dove ogni giorno, si chiama-
 vano *Canonici*, dal Vocabolo *Ca-*
non, che nell' Imperio Occidentale
 significava la misura del convento,
 che bastava per il vitto d'vn privato,
 d'vna Casa, ò d'vna Città, e quest'
 Institutione di Canonici precedette
 di poco li tempi di Carlo Magno, e
 fù meglio stabilita anco da lui.

*Delli
Canonici.*

E anco necessario notar qui, ch'
 in questi tempi per esser li Benefitij
 molto ricchi si creavano Vescovi li
 principali della Corte, e della Città,
 a' quali il Principe ancora permet-
 teva molta parte del Politico Go-
 verno, prima straordinariamente, e
 poi vedendosi che riusciva bene, an-
 che ordinariamente, non però in
 tutte le Città all' istesso modo, mà
 secondo l'occorrenze del luogo, ed
 il valore e bontà del Vescovo, ed
 anco

anco secondo la poca attitudine del Conte, alle volte à quale si supplica col rimettere al Vescovo, il che fu causa, che poi degenerando la posterità di Carlo, che finalmente s'affogò nel profondo dell' ignoranza, li Vescovi pensarono esser meglio per loro non riconoscere più quell' autorità del Principe di donde veniva, mà attribuiria à se solamente, ed esercitarla come propria del Vescovato, e chiamarla Giurisdizione Ecclesiastica. E tale fù il principio di quella che noi vediamo sempre adesso contesa con li Principi, e che mette qualche confusione alle volte nel buon Governo Civile.

*Mutazione
sotto la
posterità di
Carlo
Magna.*

Le cose statuite da Carlo Magno non ebbero lunga durata per il poco valore delli Principi della sua posterità, ch' ebbero l' Imperio; Onde di là da' Monti con facilità le cose tornarono alli primi abusi: il Popolo in pochi luoghi, e poche volte hebbe parte nell' elettione degl' Mi-

nistri

nistri Ecclesiastici, mà li Vescovi ordinavano, e davano li Beneficij à chi loro piaceva, eccetto quando alcuno era proposto dal Principe, ch' in quel caso non mancavano d'vbbedere; Il Pontefice Romano fù sempre eletto dal Popolo, e confermato dall' Imperatore prima che si consacrassè, e gl' altri Vescovi Italiani non erano consacrati se prima l' Imperatore non gli approvava; in Francia ed in Germania molto più. Il Pontefice Romano se voleva favorire alcuno alli Vescovati vicini à Roma, ricorreva all' Imperatore, e pregava che si degnassè dargli il Vescovato, e se li veniva fatta istanza di consacrare alcuno, che non avesse le Lettere Imperiali, che lo concedessero, ricusava di farlo, e raccordava, che prima s'ottenessero. Mà scacciata d'Italia la posterità di Carlo Magno del 894. Adriano III. fece Decreto che il Pontefice si consacrassè senza l' Imperatore.

D

Non

*Il Pa-
pato è
un Be-
nefitio.* Non è stato fuori dell' argomen-
to, che havendo proposto di trat-
tare delli Benefitij habbiamo ragio-
nato del Papato, e siamo anco per
ragionar all' auvenire, essendo quel-
lo vno trà li Benefitij, e nominato
per Benefitio specialmente da Cle-
mente III. in tempo ch' il Pontefice
Romano era non solo affiso al col-
mo della grandezza, mà haveva
anche nome di Dignità propria per
distinguerfi dall' altri.

*De'
Titoli
santif-
simo,
beatif-
simo.* E notissima cosa, che anticamente
il nome di Santo, Santissimo, Beato,
Beatissimo, era commune à tutti
li Fedeli della Chiesa, quando tutti
ancora aspiravano alla perfetta
santità. Dapoi che li secolari attese-
ro molto più del conveniente alle
cose mondane, questi nomi restorono
all' ordine Clericale. E dopo la declina-
tion de' Chierici inferiori restò final-
mente alli soli Vescovi; e dati li Vescovi
alle cose mondane restò al Romano
solamente, il quale

quale li hà poi ritenuti, non come
Titoli di bontà, si come erano, mà
come Titoli di grandezza.

Il nome di Pontefice erà, ed è *Delli
Nome
di Pon-
tefice e
di Pa-
pa.* commune à tutti li Vescovi, anzi
restano ancora Canonici, dove tutti
li Vescovi sono chiamati sommi
Pontefici. Il nome di Papa, che pare
il più proprio, si dava ad ogni
Vescovo: Vien chiamato Papa S.
Cipriano Vescovo di Cartagine; S.
Girolamo dà questo titolo à S. Ago-
stino, ed in tempo più posteriore
Sidonio Appollinare chiama molti
Vescovi Papi, ed è chiamato Papa
da loro. Restano nel decreto di
Gratiano molti Canonici, nell' in-
scrittione de' quali Martino Vescovo di
Braccara in Portogallo è chiamato *Il no-
me di
Papa
fatto
proprio
del Pō-
tefice
Romano.*
Papa. Gregorio VII. del 1076. fù il
primo che decretò, ch' il nome di
Papa fosse suo proprio, nè si potesse
attribuire ad altri. E passò così in
opinione per non dire in fattione,
che Anselmo Lucense vno de' suoi

seguaci disse non esser meno improprio ed empio il plurale del *Dens*, che quello del nome *Papa*.

La Precaria in Francia. Ma tornando alli tempi, che seguirono la linea di Carlo Magno. In Francia fù inventato vn modo il quale se bene pareva à favore delli secolari, le Chiese però con quello crebbero in ricchezze immense, e questo fù con vn contratto, che si chiamò *Precaria*, per la quale ad ogn'vno che donava il suo proprio alla Chiesa, la Chiesa gli concedeva à posseder in sua Vita quell' istesso, ed ancora il doppio tanto, e se voleva spogliarsi anche del suo frutto, li dava da godere tre volte tanto d'altri Beni della Chiesa: Il contratto per il scopo d'all' hora tornava vtile à quello che triplicava le sue entrate; mà in fatti l'vtile era della Chiesa, la quale doppo la morte di colui, acquistava il fondo intieramente.

Da questo tempo seguirono im-

men-

Confusione nel governo politico, come nell' Ecclesiastico, e specialmente nel Papato fino al novecento sessanta tre, nelli quali ottant' Anni non ricerchi alcuno vna vera forma e faccia dello stato Ecclesiastico, mà solo vn preparativo generale di mutationi, ed vn Chaos d'impietà. Furono scomunicati Papi da' loro successori, tagliati & annullati gl'atti fatti da loro, e li Sacramenti ministrati, sei Papi scacciati da quelli, che volelsero mettersi in loro luogo, e sei anco uccisi, e Papa Steffano VIII. così malamente deformato nella faccia, che non si lasciò mai vedere in publico. Fù fatto Papa da Theodora famosa Meretrice Romana, per la fattione che haveva in Roma, il suo Amante publico, che si chiamò Giovanni Chrisostomo. Fù anco fatto Papa in età di 20. Anni Giovanni vndecimo, ch'era figlio bastardo d'altro Papa morto 18. anni

Confusione nel Papato nel secolo decimo.

*Non
erano
Pontefici,
ma
Mostr*

prima. E tanti inconvenienti nac-
quero in quest'anni, che li Scrittori
dicono in quei tempi non esservi
stato Pontefici, mà mostri. Il Car-
dinal Baronio non sapendo scusar al-
cuna di questi disordini, dice che la
Chiesa all' hora, per il più, stette
senza vero Pontefice, non però sen-
za Capo, restando il suo Capo spiri-
tuale Christo in Cielo, che non
l'abbandona, ed è cosa certa, che
Christo non hà mai lasciato, nè las-
cierà la Chiesa sua, nè può manca-
re la sua promessa Divina, Ch' egli
sarà con lei fino alla fine del Mondo,
ed in questo ogni Christiano deve
sentire, e credere quello ch' il Ba-
ronio dice, pensando anco quello
che all' hora auenne, esser auenu-
to altre volte; e che, si come in
quei tempi la sola assistenza di Chri-
sto conservò la Chiesa, così l'ha con-
servata, e conserverà in tutti li simi-
li accidenti in quel medesimo mo-
do, con tutto che non vi fosse Mi-

nistero

nistero di Papa. Può ciascuno da se
stesso giudicare come fossero tratta-
te l'altre Chiese d'Italia, confide-
rando quale è lo stato di tutte le
membra, nelle gravi indisposizioni
del capo.

*Nelle
altre
Chiese
d'Ita-
lia.*

Non stavano però fuori d'Italia
meglio, dove li Grandi davano li
Vescovati a' loro soldati, ed ancora
in età fanciullesca a' ragazzi. Heri-
berto Conte zio di Vgo Cappetto,
fece vn suo figlio d'età di cinque an-
ni Arcivescovo di Reims, e Papa
Giovanni Decimo confermò quell'
elettione.

*Fudri
d'Ita-
lia.*

In questi tempi nessuno ricorreva
à Roma per divotione, mà sempre
chi dissegnava alcuna cosa contro li
Canoni, ed vsi Ecclesiastici, se non
trovava nel suo Paese chi l'approvas-
se, ricorreva à Roma, dove si dava-
no dispense d'ogni cosa; e l'ambi-
tione ò l'avaritia si compiva con la
Dispensa Apostolica. I Papi essen-
do quali habbiamo detto di sopra,

*à Ro-
ma si
dispen-
sano dis-
pense
d'ogni
cosa.*

non facevano distintione di quello che potessero, ò non potessero, stimando aumento della loro grandezza ogni cosa che fosse sostenuta da qualche potente; questi per loro Interessi difendevano quello ch'impetravano. Il Popolo, parte per sua semplicità, parte per il terrore de' Potenti approvava quello che non poteva impedire; Onde si stabilì un'opinione, che di qualunque cosa subito che si haveffe la conferma da Roma, ogni errore passato fosse coperto.

*Armi spiri-
tuali im-
piegate à
difesa
de' Beni
tempo-
rali.* Alcuno crederebbe, ch' havendo, la poca cura, quale haveva l'Ordine Ecclesiastico delle cose spirituali, fatto raffreddare il fervore delli secolari à donare alle Chiese, si fosse fatto fine all' acquisti nuovi degl' Ecclesiastici; non dimeno non fu così, imperocche quanto era diminuito ne' Prelati la cura spirituale, tanto più erano intenti à conservare li Beni temporali, ed. havevano con-
vertite.

vertite l'armi spirituali della scomunica, che s'vsavano solo per correzione de' peccatori, à difesa delle possessioni temporali, e per ricuperarle ancò, se per sorte la poca cura delli Predecessori l'haveva lasciato perdere.

E nel Popolo tanto era il terrore delle Censure, che nessuna cosa metteva maggior spavento; e cosa mirabile era, che li Capitani e soldati, nel resto sceleratissimi, e senz' alcun timore di Dio, ch' vsurpavano quello del prossimo senz' alcun riguardo d'offendere sua Divina Maestà, guardavano con gran rispetto, per timore delle censure, le cose della Chiesa.

Da questo mossi molti di poco potere desiderosi d'assicurare il suo dalle violenze, ne facevano donazione in feudo con vna leggiera recognitione. Questo assicurava li Beni, che dalli Potenti non erano toccati, come quelli, il cui Dominio diretto.

era della Chiesa : mancando poi la successione masculina delli Feudatarij, come spesso auveniva per le frequenti guerre e seditioni popolari, li Beni cadevano alla Chiesa.

Quo-
sione
Se li
Beni
Eccle-
siastici
sono de
Iure
Diuino
o hu-
mano.
Poiche sino al presente habbiamo detto in qual maniera erano stati acquistati li Beni Ecclesiastici, e la ragione di decimare quelli de' laici, questo luogo persuade, che si tratti e risolvi, prima che passare inanzi, la questione trattata nell'nostri tempi, cioè; se li Beni Ecclesiastici siano posseduti *Iure Diuino*, o *humano*, e chi ne habbia il Dominio. La commune opinione distingue le possessioni lasciate alla Chiesa per Testamento o per donatione de' Fedeli, o in altra maniera da essi acquistati, dalle Decime, Primitie ed altre oblationi. E quanto alle possessioni tutti concordano, che si debbano chiamare Beni temporali, e che sono posseduti dalle Chiese *Iure humano*. Imperoche certa cosa

Le pos-
sessions
sono
posse-
dute
Iure
humano.
no.

è.

è, come si è accennato di sopra, ch' essendo proibito à qualsi voglia Collegio d'acquistare stabili, la Chiesa, prima per permissione, poi per concessione degl' Imperatori, hebbe facultà d'acquistare. Ed appresso vi è il Canone *Quo Iure dist. 8.* dove s'afferma che con solo fondamento delle leggi humane si dice questa possessione è mia, questo seruo è mio, e che levate le leggi delli Principi, nè la Chiesa, nè altri potrebbe dire, che cosa alcuna fosse sua: e nessuno può dubitare, che la divisione delle possessioni non sia per legge Civile, e parimente il modo di trasferire li Dominij da vn ad vn'altro. La Donatione, il Testamento, e tutti li contratti e dispositioni, sono leggi humane: sono state nel mondo Republiche e Regni, dove il Testamento era incognito: *Iure Romano* al solo Cittadino Romano è concesso far Testamento. Non è possibile dunque ch' il modo d'ac-

84. HISTORIA *sopra*
quistare sia per ragione humana, e
la continuatione dell' acquistato sia
per divina. Quando alcuna cosa è
donata ò legata alla Chiesa, essendo-
vi difficoltà se quel Titolo sia valido,
si giudica per legge humana, e te-
nendo leggitima ragione si mette al
possesso secondo quelle: adunque, e
anche in virtù di quelle, e non altri-
menti continua nel Dominio, e nel-
la possessione.

*Pari-
mente.
L'Es-
sentio-
ni.*
Mà poiche in questo ogn'vno
concorda, non passarò più inanzi,
solo aggiungerò, come per Corolla-
rio; che da questo si risolve chiara-
mente e senza difficoltà, se l'essen-
tioni ch' hanno le possessioni Eccle-
siastiche sono *de Iure divino*, ovvero
humano, poiche il possedere, ed il
modo di possedere vengono sempre
dall' istesse leggi; e li Giuriconsulti
dicono; che dall' istesso viene la ser-
vità, ò la libertà de' Fondi dal quale
anche viene il Dominio. Sarebbe
gran contraditione dire, che la
Chiesa

li Beneficij Ecclesiastici. 85
Chiesa haveffe vna possessione *Iure
Venero*, la quale haveffe vna libertà
alio Iure.

Mà quanto alle Decime sono due *Delle*
opinioni, vna delli Canonisti, e *Deci-
me*
l'altra de' Theologi e Canonisti ch'
insieme studiano la Scrittura Divina.
Dicono li Canonisti, che le Decime *Senti-
sono de Iure divino*, perche nel Te-
stamento Vecchio Dio diede alli *de' Cas-
Leviti le Decime, come la Scrittura nonisti*
Vecchia racconta, e non è mera-
viglia che dicano così, perche non
essendo versati nella narratione delli
Libri Sacri, nè essendo la loro pro-
fessione d'intendere li Misterij della
Religione Christiana, cioè, che Dio
per Moïse diede al Popolo Hebreo la
Legge, la quale quanto alle cose Ce-
rimoniali e giudiciali fosse propria di
quella natione sino all' auvenimento
di Christo, il quale era per levarli la
virtù obligatoria: si che la legge
delle Decime è ben legge divina
Mosaïca, mà non legge divina natu-
rale,

rale, nè Christiana: obligava quel Popolo solo all' hora, adesso non obliga alcuno. Può ben chi regge vna Republica far Leggi simili à quelle, mà non obligheranno come divine, nè si dovranno chiamar tali, mà sì bene Leggi Civili del Prencipe, che le costituisce. Fù legge Divina Mosaica, che il Bestemmiatore fosse ucciso; questa adesso non obliga, nè chi non l'uccide pecca. Potrebbe anco il Prencipe imporre per la Bestemmia pena capitale, e farebbe giusta, e si dovrebbe serbare; mà non per questo si direbbe legge divina, se bene Dio la diede al Popolo Hebreo, mà legge del Prencipe Politica. In queste ed in altre molte occorrenze, dove allegano questi huomini la Scrittura Vecchia à loro interesse, ed aggiungono ch'è *de Iure Divino*, bisogna distinguere l'equivocatione, che quel ch'è *de Iure Divino* naturale, ò Christiano ci obliga; mà quello ch'è *de Iure Divi-*

Li Beneficij Ecclesiastici. 87
no Mosaico non ci obliga, e se chi hà vn Governo fa vn statuto simile à quello, egli è di Iure humano.

Non posso restar di dire che non per ignoranza trattano in questa maniera, mà per ingannare gl' incauti, e col nome di *Ius* Divino convalidare le cose loro, e darli riputatione. Mà si potranno convincere qui, e ferrargli la bocca in quello stesso contesto della Scrittura, dove Dio commanda che sia data la Decima alli Leviti, commanda anco, che non possano possedere Terreno, e che si contentino delle Decime. Se per questo precetto il Popolo è obligato *Iure Divino* à dar loro le Decime, e se faranno obligati à non haver possessioni, risolvino questo, e tornino à parlarci. Mà appresso Dio commandò solo le Decime de' li frutti della Terra, e le leggi Canoniche dicono, che si paghino ancora della mercenaria, della militia, della caccia, e di qualunque opera huma-

na per quale si guadagna. Se Dio commando al Popolo Hebreo la sola Decima prediale, la personale, sono sforzato à dire, che non sia commandata se non per legge humana.

Li Theologi ch'io nõ ne nomino alcuno in particolare, perche nessuno è escluso, e molti Canonisti con loro, dicono concordemēte, esser precetto della legge divina naturale, ch' il Ministro della Religione viva del suo officio, che presta servendo al Popolo nelle cose divine, ed esser special precetto di Christo nostro Signore nell' Evangelo; ch' al Ministro, il quale serve il Popolo nella Predicatione della Parola di Dio e Ministero Ecclesiastico, sia somministrato il vivere: mà in che quantità, non è determinato; perche secondo il numero delle persone, la conditione de' luoghi e tempi, il molto in vna volta è poco; si che il far parte al Ministro di Christo è di Iure di-

vino,

vino, che questa parte sia vna Decima, ò vna vigesima, d'vna maggiore, ò minore, questo è statuito per legge humana, ò per consuetudine, che vuol dire l'istesso; E quando si legge in alcune Decretali, che Dio hà instituito le Decime, ò che la Decima è di Iure divino, intendono la parte determinata per vna indeterminata, intendono Decima, cioè, quella parte ch'è debita e necessaria, ovvero che Dio hà instituito la Decima nel Vecchio Testamento, à similitudine di che la legge Ecclesiastica hà instituito l'istesso nel nuovo.

Per il che generalmente potiamo dire, che li Beni Ecclesiastici di qualunque sorte siano, sono sotto il Dominio di chi non è Padrone, e posseduti per legge humana: ne alcuno muove dubbio sopra quella parte indeterminata, ch'è debita per legge divina, naturale ed Evangelica; perche, come bene notano li Legisti, altro è, che

che non habbia Dominio. La cosa di che si hà Dominio si può dimandare drittamente in Giudicio, come si dice, *Abitione rei Vindicationis*, nè si fodisfà col darli l'equivalente; mà il creditore può solo per attione personale domandare il debito, essendo il debitore obligato darli tanto, mà non più questo che quello.

Da questa risoluzione resto anco vna difficultà decisa, se li Beni Benefitiarij sono *de Iure Divino*, ò *de Iure positivo*, imperoche essendo li stabili e le Decime possedute *de Iure humano*, anco li Beneficij fondati sopra quelli haveranno la forza dell'istessa ragione. Oltre che dalle cose fodette si potrebbe più agevolmente certificare, di ciò perche se la Chiesa è stata tante anni con Beni stabili goduti in commune, e non divisi in Benefitij, come di sopra è stato narrato, chiara cosa è, che li Benefitij sono creati dalli huomini in progresso. E percioche in questo tutti concordano

cordano, non mi stenderò più in lungo; solo dirò che se bene queste considerationi paiono assai facili, sono però necessarie, come le cose seguenti mostreranno.

Dalla risoluzione della prima questione sarebbe chiaro che risponderAltra alla seconda, chi habbia il dominio delli Beni Ecclesiastici, delli stabili si parla, perche delli frutti sarà il suo luogo nel quarto quesito, imperoche se sono posseduti per legge humana, non resta se non vedere à chi la legge gl' hà concessi. Alcuni dicono che questi Beni sono di Dio, e senza dubio dicono il verò, perche la Scrittura Divina apertamente dice, che della Maestà sua divina è tutta la terra, e qualunque cosa sostenuta da quella; mà in questa maniera ogni cosa è di Dio, e non più questi Beni, che qualunque altri.

Vna sorte di Dominio vniversale e diviso con altro Dominio, hà ogni Principe supremo nel suo stato, che,

che, seguendo Seneca, si può chiamare *Dominio d'Imperio*, ovvero secondo la dottrina de' Giuriconsulti, *Dominio di Protezione e Giurisdizione*. Vn altro ha ciascun Privato, ch'è il *Dominio di proprietà*, del quale parliamo, e del quale cerchiamo adesso, nè si può dire che Dio habbia l'universale *Dominio* di tutto, mà habbia insieme la proprietà di questi Beni: come il Rè hà l'universale in tutto il Regno, e nondimeno possiede il privato, ed hà la proprietà di quella parte o portione, ch'è di Casa sua. Imperoche il *Dominio vniversale* del Principe si può fare aggiunta col particolare della proprietà, per la quale cresce e s'augmenta; mà il *Divino* hà vn' vniversalità così eccellente ed infinita, che non può ricevere aggiunta, ed à quale repugna essere particularizzata: si come anco repugna che sia comunicata à qual si voglia Creatura. Per il che nessuno

uno può dire, essendo Dio Padrone di questi Beni, Io, che sono l'istesso Tribunale, lo stesso Concistoro, e la stessa Corte con lui, sono Io ancora Padrone.

Però altri venendo alla libera, dicono che il Papa è Padrone ed hà il *Dominio*, e questo lo provano per la *Decretale* di *Clemente IV*, che la plenaria disposizione di tutti li *Beneficij* appartiene à lui. A quest' opinione s'oppono *S. Tomaso*, con dire, ch'il *Papa* si può dire *dispensatore principale*; mà in modo alcuno non si può chiamare ne *Padrone*, ne possente. La quale dottrina esplica il *Cardinal Caetano*, dicendo ch'il *Papa* non può dare, nè in alcun modo disporre delli *Beni Ecclesiastici*, mà solo fare di quelli quanto si può, stando trà li termini del *dispensare*: la ragione del *Caetano* è molto chiara ed efficace; questi *Beni* erano prima d'un *Padrone*, ch' hà

il Papa non è Padrone ma solo dispensatore de' Beni Ecclesiastici secondo S. Tomaso.

trasfe-

trasferito il Dominio suo per Donatione ò per Testamento, mà nessuno di quelli hà mai havuto intentione di donare ò lasciare al Papa; adunque il Dominio non è passato in lui.

Mà sono della Chiesa Per il che esso Caetano, ed Adriano VI. Papa dicono ch' il Dominio d'essi Beni sia nella Chiesa, cioè, nell' Vniversità de' Fedeli del luogo al quale li Beni sono lasciati; si che delli Beni della Chiesa Romana il Dominio sia nell' Vniversità de' Romani. Si sà da tutti, che l' Vniversità in Iure è come vna Persona capace di possedere; in qual maniera si dice la tal cosa esser publica della Città, cioè, di nessuno particolare, mà di tutti insieme. Molti Testamenti lasciano à simil modo, come lasciò alla scuola di S. Rocco, al monastero de' Frati &c.

Questa Dottrina si conferma molto bene coll' vso antico della Chiesa, e col modo di parlare delli Canonici.

Non

Non vi è dubbio, che dovendosi denominare li stabili dal nome d'vna Persona, si denominano da chi n'è in Dominio, mà tutti li Canonici e l'vso antico li chiamano Beni della Chiesa: adunque essa ne hà il Dominio. Nè altrimenti sentono quelli che dicono questi Beni esser di Christo, imperochè le Chiese Christiane tutte da antichissimo tempo si sono denominate, non solo dal nome della Città, mà ancora dal nome di quello, ch' è stato primo e più celebre Vescovo in quella: Come la Romana si è chiamata di S. Pietro, l' Alessandrina di S. Marco, la Ravennate di S. Apollinare. Onde anco li Beni di quelle Chiese prendono il nome degl' istessi Santi, e li Beni della Chiesa Romana sono detti di S. Pietro. Per il che si legge appresso tutti li scrittori Vecchi questi modi di dire, cioè, il Patrimonio di S. Pietro, le terre di S. Pietro, le Possessioni di S. Pietro &c.

E per-

Il cui Capo è Christo.
 E perche Christo è vniversal Capo e Protettore di tutte le Chiese, quello ch'è della Chiesa vniversale, e di qualunque particolare, si dice Patrimonio di Christo, Beni di Christo &c, e tanto vuol dire, quanto della Chiesa, il cui Capo è Christo: non altrimenti che li Beni della Republica Veneta si dicono di S. Marco, cioè, di quella Republica che porta il nome di S. Marco.

Le donazioni fatte alla Chiesa in comune.
 E veramente di tutto quello che fu acquistato, quando li Beni Ecclesiastici in ciascuna Diocesi erano in commune, quella Vniversità della Chiesa ne fu Padrona, perche tutte le Donationi e tutti li Testamenti erano fatti à quella. Certa cosa è, che quei Beni furono acquistati, ne poterò esser acquistati, se non à chi la legge concessè acquistarli: Mà le leggi di Costantino concessero, che potesse esser donato alli Collegij Christiani, cioè, all' Vniversità delli Christiani, che si trovavano nelle Città.

Città. Adunque il Dominio è di quei Collegij.

Ma dapoiche sono fatte le divisioni, ed instituiti li Beneficij, li Legati ò Donationi sono state fatte alle Chiese particolari, anzi, per il più, ad vn' opera pia particolare in esse Chiese.

Alle Chiese particolari.

Per il che non si può di qual si voglia cosa dire, chi ne sia Padrone, se non giusta la disposizione de' Testatori ò Donatori, per il che dovendo parlare con fondamento, non potiamo dire più, se non che li Prelati ed altri Ecclesiastici sono Governatori, Amministratori e Dispensatori delli Beni Ecclesiastici, per farne quello che fu disposizione di chi li donò e lasciò, e non altro. Padrone è quella Persona ò particolare, ò vniversale à favore di cui la donatione ò il legato fu fatto. Per il che doverebbe anco ogni Rettore di Chiesa vedere con diligenza l'obligationi lasciategli, per eseguirle, e

Giusta la disposizione de' Donatori.

E se

se altrimenti si fa, bisogna imputare all' imperfettione humana. Nè può alcuno persuadersi, che per la longhezza di tempo possi havere prescriptione: imperoche quella suppone la buona fede, la quale non è mai stata in nessuno, sapendo ogn'uno in sua coscienza, che quei Beni non sono stati lasciati, acciò si faccia quello che si fa.

La Chiesa è Padrona de' Beni Ecclesiastici &c.
 Ma di chi faranno in Dominio quei Beni Ecclesiastici, de' quali non si sa l'Institutore? La Legge Naturale, e Civile vuole, che in quello, di che è mancato totalmente il Padrone privato, succeda la Comunità, adunque la Chiesa resterà Padrona di questi. In modo che in poche parole li Beneficiati sono Dispensatori delli Beni del Beneficio, mà Padrone è quello à favore di ch'è fatta la Donatione, ovvero il Testamento, e quando non si sappia, resta Padrona la Chiesa.

Non osta à questo che vi siano Leggi

Leggi delli Principi, ed Ecclesiastiche, che prohibiscono l'allienatione; Imperoche il Pubblico è vero Padrone del suo, e pure non può alienare il Dominio. E vn *Ius* di fare della cosa sua quello che si vuole, quanto la legge permette, la quale lega con conditione ogni sorte di persone, ch' hanno bisogno di Governo alieno; tal è l'Univerità, ò Comunità,

La confusione, che fù in Italia nelle cose politiche, per tanti che furono in quei tempi fatti Rè ed Imperatori, causò anco nell' altre Città estremo disordine nelle cose Ecclesiastiche essendo li Vescovi, e gl' Abbati hora fatti dalli Principi, hora intrusi dalla potenza propria, e gl' altri Ministri Ecclesiastici similmente fatti, hora da quelli che dominavano nelle Città, ed hora da Vescovi, ed alcune volte li Beneficij occupati da chi haveva potenza, ò favore popolare. In questo Secolo

Ottone. In questo Secolo nell'anno 963. venne in Italia Ottone Sassone con armi, e se ne impadronì coll'Armi, e per dar forma al Governo, congregato vn picciolo Consiglio de' Vescovi, privò Papa Giovanni, 12. il quale, se bene dalla maggior Nobiltà Romana, e di gran seguito in quella Città, era fatto Papa in età minore di 18. Anni, e viveva nel Pontificato con essercitare Adulterij, spergiuri ed altre maniere poco religiose. Si fece rinunciare Ottone dal Popolo, e dal Papa Leone VIII. creato da lui, in luogo di Giovanni, l'autorità di creare il Papa e gl'altri Vescovi in Italia, la quale ritenne esso, e figlio, e Nipote suo dell'istesso nome, sino ai 1001. per 38. Anni. E del numero di 12. Papi, che furono in quel tempo, due ne furono creati dal Prencipe quietamente, gl'altri in seditione, per il che anco il primo Ottone ne menò vno Prigione in Germania, ed Ottone III. ne menò vn'altro, vno fu stran-

frangolato da quello che volse esser fatto in luogo suo, vno fuggì, rubbato il Tesoro ed ornamento della Chiesa, ed vn' altro si ritirò à volontario esilio, di maniera che anco in questi anni furono fatti Pontefici, che, come dice il Baronio, sono nel Catalogo, solo per il numero; che del rimanente la Chiesa non aveva altro Capo, che Christo. Mà gl'altri Vescovi ed Abbati erano creati dagli Imperatori, senza contradictione alcuna, ed il modo era, che morto il Vescovo, si portava il suo Pastorale, ed Anello all'Imperatore, il quale havendo determinato à chi concedere il Benefitio, investiva quello, dandoli l'Anello, ed il Pastorale ricevuto, con le quali Insegne andava al Possesso, e si faceva consacrare dal suo Metropolitanò, ò dalli Vescovi vicini, il quale costume si serva in Francia, ed in Germania.

Gl'altri Benefitij minori erano

Modo nel quale erano creati li Vescovi e gl'Abati &c.

conferiti da' Vescovi, e dagl' Abbati sotto quali erano, eccetto se il Principe nominava alcuno al Benefitio vacante, ch' à quello era dato senza replica, ovvero se dal Principe era raccomandato per avere vn Benefitio, quando vacasse, che per ragione di quell' aspettativa concessa dal Principe, li veniva provveduto dall' Vescovo della prima vacanza. Così governavano gl' Ottoni senza contraditione de' Papi, se bene il secondo d'essi dimorò lunghissimo tempo in Roma, dove anco morì, & è sepolto. Doppo la morte degl' Ottoni, si conservò negl' Imperatori successori l'istessa podestà di dare li Vescovati, ed anco di nominare alli Benefitij minori, ovvero dare dell' aspettattioni alli Benefitij, che fussero per vacare.

Ma Ben diminuendosi l' autorità Imperiale in Roma, ritornarono le confusioni in quella Chiesa: perche havendo il Popolo reassunta l' autorità

rità d' eleggere il Papa, ed elettone trè quietamente, furono eletti con qualche moto di fattione Benedetto 8. e Giovanni 20. fratelli, vno doppo l'altro; e morto quest' vltimo fù eletto Benedetto 9. loro nipote in età di 12. anni, il quale, oltre molti eccessi, vendè parte del Pontificato ad vn Silvestro 3. ed vn' altra parte à Gregorio 6. e tutti trè risedevano in Roma nell' istesso tempo con molta confusione, massime, che questo Gregorio vi era armato con soldati à pieni ed à cavallo, e con molta uccisione occupata la Chiesa di S. Pietro, con l'Armi aggrandiva la sua parte.

Per il che Henrico 3. Imperatore venne in Italia, fugò Benedetto, mandò via Silvestro, rilegò in Germania Gregorio, e privò il popolo Romano di poter più fare il Papa, e fece egli trè Tedeschi di Nazione, i quali eletti dal Imperatore assunsero l'Insegne, e l'habito Pontificio senz'

E 4 altro,

*Sotto
gl' Ot-
toni.*

*E dop-
po.*

*Henri-
co 3.
venne
à Ro-
ma.*

altro, il terzo ne fù Bruno Vescovo di Tul, ch' havendo assunto per la deputatione dell' Imperatore l'habito in Frisinga, e fatto con quello viaggio fino à Clugni, Hidelbrando Monaco alcuno della Chiesa di S. Pietro di Roma, huomo di singular accortezza volse con arte restituire l'elettione alli Romani, e configliò Bruno, che vestito l'habito Pontificale si chiamava Leone IX. à vestirsi da Pelegrino, ed entrare in Roma così, che farebbe stato più grato al Popolo Romano. Acconsentì Leone, ed entrò in Roma vestito da Pelegrino, e dal Popolo à suggestione d'Hidelbrando fù acclamato Pontefice Romano. Mà quest' arte non impedì, che morto Leone, l'Imperatore, di Magonza, non eleggesse Gebhardo Vescovo Bistatense, ch' immediatamente mese l'habito, e si chiamò Vittorio II. L'Imperatore all' hora non solo donava li Beneficij, mà fece constitutione anco contro

tro quelli che li tenevano per simonia, condonando gl' errori commessi fino à quel tempo, ed imponendo pene per l'auenire.

Morì Henrico III. lasciando l'Imperio al figlio Henrico IV. che li successe in età puerile. Durando la minorità del quale, se bene li Papi erano creati col consenso de' Tutori dell' Imperatore, e li Vescovi e gl' Abbati erano investiti da lui con l'Anello e Pastorale, li Papi nondimeno acquistorono poco à poco qualche maggior libertà, attaccatosi anco ad vna parte de' Tutori, che fra loro vennero in differenza, e fecero fattioni. Onde Nicolo II. fece vna Constitutione intorno all' Elettione del Papa, ordinando, che passasse prima per li Vescovi Cardinali, poi fosse proposto à gl' altri Chierici Cardinali, in terzo luogo al Clero e Popolo, ed in quarto luogo si riservasse il consenso dell' Imperatore. In qual modo essendo eletto Alessan-

Sotto
Henri-
co 4.
Impe-
ratore.

dro 2. suo successore, l'Imperatore, non volle confermarlo, nè accettare la scusa, che li Cardinali mandavano à fare con l'Ambasciata d'vno di loro, dicendo, che ciò s'era fatto per sfuggire vn' aspra dissentione civile, e tutto con gran rispetto dell' Imperatore, essendo l'eletto suo Amico, ed elesse l'Imperatore per Papa il Vescovo di Parma, escludendo dal Papato Alessandro; il quale, del 1072. essendo fatta in Germania Congiura dalli Bavari e Sassoni contro l'Imperatore, si congiunse con loro, ed entrò nella lega, e l'anno seguente citò l'Imperatore à Roma, come imputato di simonia per haver conferiti Vescovati per denari. Fù l'attione Pontificia molto meravigliosa, non essendo mai alcun Pontefice passato tant' oltre; mà presto andò in silenzio per la morte del Papa. Doppo il quale pervenne al Pontificato Gregorio settimo Senese

Monaco.

Monaco, il quale eletto da' Romani, fù approvato dall' Imperatore, mà del 1076. essendo stato tre anni nel Pontificato, ritrovandosi l'Imperatore ancor giovane con molti moti in Germania, si deliberò di volerlo escludere in tutto dall' electione de' Vescovi ed Abbati, e li fece vn Monitorio, che non dovesse per l'auenire ingerirsene. Fece gran renitenza l'Imperatore, onde il Papa lo scomunicò, ed assolse li soggetti dal giuramento di fedeltà, e lo sospese dall' Amministrazione del li Regni d'Italia e di Germania, scomunicò anco li Vescovi suoi Ministri, si collegò con li suoi Ribelli, concitò la Madre propria dell' Imperatore contro il figlio, e nel tempo, che passò sino al 1085, quando il Papa morì esule in Salerno, scomunicò l'Imperatore quattro volte, e fece vn decreto generale, che se alcun Chierico riceuera Vescovato ò Abbatia da mano laica,

Gregorio 7.
scomunicò l'Imperatore.

non fia tenuto per Cmerico d'alcuno, e fia privato dall' entrare in Chiesa, ed il simile à chi riceverà altri Benefitij, alla qual pena soggiace anco ogni Imperatore, Rè, Duca, Marchese, Conte, ed ogni Podestà, ò Persona secolare, ch' ardirà dare investiture, de' Benefitij.

So-
stenne
l'im-
perato-
re la
sua
causa
con
l'armi.
Li Nor-
manni
aiuta-
no il
Papa.

Sostenne l'Imperatore la sua causa con l'armi contro a' Collegati col Pontefice, e fù seguito dalla maggior parte de' Vescovi. Onde il Pontefice, fù in grandissimo pericolo, mà egli, che già haveva scomunicati li Normanni, come usurpatori de' Regni di Sicilia e Puglia, si voltò all' aiuto loro, che per non esser più perseguitati dal Papa vi concessero al suo volere, onde gl' assolsè della scomunica, e se per questa causa Roberto Rè di Napoli e di Sicilia, che per inanzi era persecutore del Papa, non si fosse voltato à sua difesa per fare contrapeso all' Imperatore, egli sosteneva la sua causa

causa con intiera vittoria, mà, per gl' aiuti di Roberto, il Pontefice, se bene esule, si sostenne. E morto quello per gl' aiuti stessi, e di tre Ruggieri dell' istessa famiglia, continuorono l'istessa contentione anco due successori di Gregorio, ambedue Monaci dell' istesso ordine, l'ultimo de' quali, che fù Urbano secondo, in premio de' servitij prestati da' Normanni, diede ad vno di loro la Bolla della Monarchia di Sicilia; e gli concessè in fatti maggior maneggio nelle cose Ecclesiastiche di quello che voleva levare all' Imperatore, per il che fece, (oltre le scomuniche, che più volte replicò coll' Imperatore, e le Ribellioni che li concitò contro) anco ribellare il suo primogenito, e col mezo di quello escluse l'Imperatore quasi d'Italia. Mà morto questo, il Pontefice che successe replicate le scomuniche contro l'Imperatore, e suscitò molte ribellioni, fece anco
ribel-

ribellare l'altro figliuolo, col quale venuto il Padre à Guerra, vna volta vinto, e l'altra Vincitore, finalmente venne à conditione d'accordo, nella quale fu ingannato, e ridotto à Vita privata, lasciò l'Imperio al figlio, che pure Henrico si chiamava.

Pascale secondo rinovò li Decreti &c. Morto Henrico quarto, Pascale, che così haveva nome il Pontefice quarto trà quelli, ch'incominciando da Gregorio settimo, combatterono con scomuniche, ed armi spirituali per levare l'Investitura delli Vescovati ed Abbatie all'Imperatore, fece Concilio in Castalla, e poi à Troia di Francia, e rinovò in ambi li Concili li Decreti di Gregorio settimo, e d'Urbano secondo, che nessun laico si potesse impedire nelle Collationi de' Benefitij. In Francia non fu accettato il Decreto dal Rè, anzi egli continuò secondo il costume, ed anco l'Imperatore Henrico V. figlio s'opponeva, il quale

quale finalmente del 1150. venne in Italia armato per la Corona dell'Imperio. A che havendosi il Papa opposto per le controversie vertenti trà loro, convennero che Henrico andasse à Roma per la Corona, e si fa in silenzio la controversia dell'Investiture, della quale nè l'vna, nè l'altra parte dovesse parlare. Andò Henrico à Roma, donde il Pontefice Pascale, parendoli d'esser superiore di forze, non stando fermo alle conditioni, voleva che rinuntyasse l'Investiture; ed Henrico confidato nelle forze sue andò in controcambio di proporre, ch' il Papa rivoctasse il Decreto, dicendo di non volere esser inferiore à Carlo Magno, Ludovico Pio, ed altri Imperatori, che quietamente havevano date l'Investiture; Onde venendo le contentioni, l'Imperatore fece prigione il Papa, e la maggior parte de' Cardinali, e con loro si stontanò dalla Città. Si trattò l'accordo.

cordo, e finalmente convenne il Papa di Coronarlo, e di lasciarli le collationi de' Benefitij, e di non scomunicarlo perciò, e li giurò l'osservatione dell' accordo, ed il Pontefice, celebrata la Messa partì l'Hostia, e con la metà comunicò se stesso, e con l'altra metà l'Imperatore, con imprecationi esecrande e spaventevoli à qual di loro fosse violatore delle Conventioni.

*Il Papa
pa scò-
munico
l'Impe-
ratore
contro
le sue
pro-
messe.*

Il Papa tornato à Roma disse voler osservare l'accordo, mà però li Legati suoi scomunicarono l'Imperatore, ed esso due anni doppo, che fù del 1112. fece Concilio, e confermò li Decreti di Gregorio e d'Urbano, che nessuno pigliasse Investiture da' Laici, e fece ch' il Concilio annullò l'accordo fatto con l'Imperatore, e finalmente del 1116. lo scomunicò ancora.

*Lo stesso
fo fatto
no li successori*

Mori Pascale, e li successe prima

Gela-

Gelasio II. poi Calisto II. con quali durò la contentione, e da' tutti essi fù successivamente l'Imperatore scomunicato. Questi trè Pontefici non si valsero solo della scomunicà, mà eccitarono contro l'Imperatore molte seditioni; capo delle quali fù Lothario Sassone, quale, mosse l'Armi, hebbe diverse Vittorie.

Finalmente del 1122. vedendosi <sup>l'Im-
perato-
re ri-
nuntia
all'In-
vesti-
ture.</sup> Henrico in tante difficoltà, rinuntio all' Investiture, e fù acquietato un tumulto durato 56. anni, sotto sei Papi, con scomuniche d'infinito numero di Persone Ecclesiastiche e secolari, ch' aderivano l'Imperatore, e con morte d'innnumerabili persone dell' vna, e dell' altra parte in 60. Battaglie fatte da Henrico Padre, e 13. fatte da Henrico figlio. *Tante molis erat* mettere li fondamenti di quell' ediftio, ch' habbiamo veduto indotto al colmo della Fabricha, del quale fiano per parlare.

lare.

*Giudi-
cij Sa-
vij so-
pra
quella
Riman-
tia.*

Nell' occorrenza foderata seguita fra Pascale ed Henrico, il giuditio del Mondo fù vario, dicendo alcuni, ch' il consenso prestato dal Papa fù nullo, come fatto per timore, trovandosi lui e tanti Cardinali in mano dell' Imperatore, e pero che con ragione gli s'oppose Pascale, e restò d'osservarlo: mà per altra parte si diceva, che se il consenso del Pontefice fù invalido per essere estorto con timore, non meno dovrebbe tenersi per invalido il consenso prestato dall' Imperatore per timore di tante scomuniche ed anatemi, di tante Ribellioni e machinationi, perche causa è sottoposto à restituzione quello ch'è fatto per timore d'Anatemi, e per paura di vedere tutto il suo stato e Popolo in confusione e guerra civile. Usarono alcuni in Concilio alla presenza di Pascale questo dilemma, se il Decreto e Bolla sua per quale consentiva l' Investiture

ture all' Imperatore, era legitimo, conveniva osservarlo; s'era iniquo, e come alcuni dicevano, heretico, adunque era iniquo ed heretico anco il Papa Autore. E ben certo che vna cosa giusta e debita, se ben fatta per timore è valida, e che nessuno, sia chi si voglia è scusato per qualunque timore, operando contro la legge di Dio.

La contentione de' Pontefici con gl' Imperatori in questa materia di dare l' Investiture, non si fermò solamente nell' Italia e Germania Regni dell' Imperatore; mà nelli stessi tempi anco in Francia alcuni delli Vescovi s'opponevano al Rè per l' istessa causa, mà perche non tutti erano d'accordo à collegarsi col Papa contro il Rè, per il più il Rè la vinceva, e li Papi si contentavano d'acquistar pian piano quello ch'era impossibile tutto insieme.

In Inghilterra, havendo sempre li Rè conferiti li Vescovati & Abbatic;

*Con-
tentio-
ni so-
pra
l' Inve-
stiture
In Frã
cia.*
*In In-
ghil-
terra*
Del

Del 1102, Anselmo Arcivescovo di Cantorberi negò di voler consacrare li Vescovi provisti dal Rè, adherendo alli Decreti fatti da' Papi; e la contentione durò molt'anni, sostenendo il Rè la sua autorità, e difendendo l'Arcivescovo col agiuto del Papa la sua oppositione. Credè il Rè poter persuadere quello che reputava giusto al Papa, e li mandò per ciò vn Ambasciatore, il quale hebbe dal Pontefice sì dure risposte, e minaccie, che per rintuzzarle l'Ambasciatore fù necessitato dirli, ch' il Rè non voleva cedere la sua Autorità, se haveffe dovuto perdere il Regno; alche non meno arditamente replicò il Papa, che no'l voleva permettere, se dovesse perdere il Capo. Stette il Rè costante, & ad Anselmo convenne partire dal Regno, nè potè tornarvi se non consentendo alla volontà Regia. Mà morto quel Rè senza heredi maschi, e successa qualche Guerra Civile, fù facile à gl' Ecclesia-

clesiastici vincerla, ed introdurre in Inghilterra quello che si era introdotto nell' Imperio, dove doppo la cessione d'Henrico, del quale si è detto, il Papa ottenne il suo intento.

Vero è, che del 1132. Lothario ^{Lothario} Sassone successore d'Henrico V. Imperatore ricercato da Innocenzo II. ^{Sassone} ordinato in scisma, che volesse ^{ne las-} riconoscere per Pontefice lui, e non il ^{cia} suo Auversario, negò di farlo, se dal ^{l'Inse-} Pontefice non li erano restituite l'In- ^{sture} vestiture rinunziate da Henrico; e forse il Papa l'haverebbe concesso; Mà S. Bernardo molto familiare di Lothario lo persuase à desistere, mettendoli in consideratione, ch' havendo egli fatta Guerra con Henrico suo Predecessore e Signore, ad istanza di Papa Pascale, per questa causa, il voler doppo farsi difensore della pretensione d'Henrico, era vn dichiarare se stesso Ribelle, havendo mosso Guerra al suo Signore,

re, quando difendeva causa giu-
sta.

*Restau-
no al-
cuni
Benefi-
tij in
poter
de'
Laici.* Quello che suole auenire doppo
le gran Vittorie, cioè, che non tut-
te le forze dell' Inimico sono estin-
te, e spesso risorgono le reliquie del-
la parte vinta, con le pretensioni
vecchie; le quali cose il prudente
Vincitore temporeggia con destrez-
za, più tosto che opponerfeli aper-
tamente, per non rinovare la Guer-
ra, auenne nell' occasione presen-
te. Non potero haver li Pontefici la
vittoria così intiera d'vna tanta pre-
tensione ch' in qualche parte non re-
stasse alcuna forte de' Benefitij in
poter de' Laici, e che qualche Princi-
pe alle volte per qualche necessità
del suo governo, non dasse senza
risposta del Papa qualche Vescovato,
al primo modo.

*In Fran-
cia, la
Rega-
glia.* Restò in Francia la Regaglia, ch'è
vn *Ius* del Rè di conferire tutti li Be-
nefitij semplici vacanti doppo la
morte de' Vescovi, sino che sono
creati

creati i successori. Restò in Germa-
nia vn *Ius* all' Imperatore di dare vn
solo delli Canonicati in molte Chie-
se, e così diverse particolari autori-
tà furono ritenute da alcuni Princi-
pi.

Li Papi acciò che combattendo
questi vñ particolari non rinovasse-
ro contentioni e pericolo di perdere
il tutto, ovvero lasciandoli correre,
non facessero pregiudizio alla causa
vniuersale, pensarono esser neces-
sario provvedere con regola ed arte,
trovarono temperamento, con far
scrivere a' Canonisti, ed altri scrit-
tori da loro dependenti, che questi
Principi godevano quell' autorità
per Privilegio concesso dal Papa.
Questo alli Papi serui à loro riputa-
zione, per fare apparire che li Prin-
cipi non havevano ragione alcuna,
senon per la loro gratia; e si assicurò
ancora del poter pretendere più
inanzi. E fù facilmente passato da'
Principi, à quali pareva che fosse vn
afficu-
*In Ger-
mania
Li Pa-
pi di-
cono
che sia
per
Privi-
legio
conces-
so da
loro.*

assicurarli dalle molestie che li Papi potessero dargli, ed aggiungendo Titolo Ecclesiastico alla loro possessione, farla più sicura.

*Conte-
stioni di
Bonifazio
con Filippo
Bello
Re di
Francia.* Mà l'evento mostrò, che fù veleno, quello ch'era stimato medecina, perche circa il 1300. Bonifazio VIII. esercitò acerbe contentioni con Filippo Bello di Francia, acciò che cedesse l'autorità delle Regaglie suddette, e passarono così inanzi, che quel Regno, con scomuniche ed Interdetti, con la privatione del Rè, e con la concessione del Regno ad Alberto Imperatore, se l'havesse acquistato, fu posto in gran pericolo.

*Li Papi
ri-
vocano
li Privileggi
etc.* Nel principio quando s'affentò à chi tornò conto in concessione Apostolica, quello ch'era proprio del Principe, non fù ben pensato; che li Pontefici pretendono poi di poter rivocare li Privileggi concessi da' Predecessori, anco senza causa; se bene mai mancano pretesi per finire

gere cause: e che qualunque potendo per titolo proprio, e si contenta di riconoscere per gratia altrui, è come che, lasciando il proprio fondo, vada à fabricare nell' alieno.

Mà all' altro incontro, quando alcun Principe, rotta la pazienza, conferiva qualche Beneficio Papale, il che li Rè d'Inghilterra, e di Sicilia fecero spesso fiato, li Papi, per non attaccare contentioni col Principe, non dicevano altro, mà per non lasciarsi pregiudicare, con le pratiche per mezzo de' Monaci operavano, che l'eletto rinuntiasse in mano del Papa, promettendoli che farebbe dal Papa investito; e così haverebbe quietamente quello à che, se non fosse contentato il Papa, si farebbe opposto, e li haverebbe messi tutti in difficoltà. Di questa pratica usata all' hora frequentemente da' Pontefici ne fanno lunga mentione Vincentio Lerinense, ed un Carontense scrittori di quei tem-

pi, come di cosa ordinariamente fatta in Germania, ed in Francia, con questa forma di Parole, che li Pontefici con vna mano pigliavano, e con l'altra rendevano. Questo partito era facilmente accettato, come quello che faceva vscire di travaglio, e come cosa che non faceva mutatione in effetto, senza considerare quello importasse per l'auenire. Del qual modo si vagliono anco adesso contro li Vescovi Cattolici di Germania, che non obbediscono alle loro reservationi, come à suo luogo si dirà.

In Spagna si fanno la minorationi quietamente. In Spagna la natura quieta e prudente di quella natione, insieme col buon Governo di quei Rè furono la causa, che in vn moto si vniuersale essi la passarono in quiete. Aggiuntò forse questo l'effercitio in che erano tenuti da' Saraceni, che li facevano pensare à stare vniti con loro Rè, e vivere in quiete. Li Rè non hanno mai pensato di sottoporre gl' Ecclesiasti-

fastici più del conveniente, ed essi non si sono mai collegati con forastieri per esentarsi da' Rè più del dovere. Li Rè ancora subito veduto, che li Pontefici Romani havevano con la forza, col timore e con le pratiche ottenuto qualche cosa nell' altri Regni, procuravano d'accommodarsi all' istessi vsi, in maniera che facesse alteratione al loro Governo quanto minore fosse possibile; Per il che quando fosse consueto per li tempi inanzi, essi si contentarono, che non fosse ordinato alcun Vescovo senza loro consenso, anzi per assicurarsi bene Alfonso VI. ne ricercò l'approbatione da Urbano II. il quale concesse al Rè il suo *patronatus* di tutte le Chiese del suo Regno,

Hanno proceduto quei Rè tutt'altrimenti che li Germani, Franchi ed Angli; essi si sono contentati di riconoscerne in gratia da gl'altri, quello ch'era suo, purchè ciò ser-

vise à possederlo più pacificamente; questi hanno combattuto per non riconoscere il suo da gl' altri tutti, perche con prudenza vedevano questi, ch'era vna via di perdere il tutto, e diventare soggetti; poiche la domanda Pontificia non era il termine della sua intentione, mà vn grado di passare più oltre; consideravano li suoi sudditi, massime gl' Ecclesiastici inclinati alla libertà, per non dire licenza, e però pronti ad accordarsi col Forastiere, per diminuire l'autorità del loro Principe; onde vedevano, esser necessario che non vi fosse porta aperta, per la quale potessero ricorrere.

Quello delli Rè di Spagna. Mà li Spagnuoli, confidati nella quiete de' loro sudditi, non ebbero ragione di temere che spontaneamente si movessero à ricorrere fuori del Regno, ben considerata l'angustia delle cose loro. In quei tempi ebbero buona ragione di temere,

li Beneficij Ecclesiastici. 125
re, ch'era stato sufficiente di far ribellare li soggetti à Principi tanto maggiori di loro, non usassero contro loro l'istesse arti, e per tanto prudentissimamente si risolsero di ricevere spontaneamente quello che maggiori di loro erano stati costretti doppo molte Guerre à tollerare.

Hora per conclusione, in questo tempo che passò trà il 1122. dal-^{modo}la rinuntia fatta da Henrico fino al-^{dell'}1145. fu quasi stabilito, che morto il Vescovo l'elezione del successore si facesse dal Capitolo de' Canonici, e fosse confermata dal Metropolitanò; e morto l'Abbate, l'elezione fosse fatta da' Monaci, e confermata dal Vescovo, se il Monastero non era esente; s'era esente fosse, confermata dal Papa. Gl' altri Beneficij ch'erano di *Iure Patronatus* fossero conferiti dal Vescovo, alla presentatione de' Padroni; gl'altri tutti fossero nella libera dispositione E-<sup>Electi-
oni.</sup>

piscopale. Restava il Pontificato Romano, ch' escluso il Principe, dovesse ritornare alla libera elezione del Popolo. Mà del 1145. venuto Innocenzo II. à differenza con Romani, ed essendo da loro scacciato dalla Città, egli in contraccambio, privò loro della potestà d' eleggere il Papa.

Delli Vescovi, e di conti, titoli di Duchi, Marchesi, &c.

Nelle turbolenze, che successero per le cause fodette, molte Città sollevate da' Vescovi confederati col Papa si ribellarono dall' Imperatore, e li Vescovi se ne fecero Capi: onde attesero anche alle pubbliche entrate, ed alle Raggioni Regie. E quando le differenze si composero, avevano preso così fermo possesse, che fu necessitato il Principe concedere loro in Feudi quello che di fatto s'erano usurpato; onde anco acquistaron li Titoli di Duchi, Marchesi e Conti, come molti ne sono in Germania, che restano anco tali, ed in nome, ed in fatti; ed in Italia di nome

nome solo, il che fece agl' Ecclesiastici gran quantità de' beni secolari, e fu aumentato molto notabilmente, non solo nelle turbe di che habbiamo parlato, mà ancora in quelle che seguirono sotto quelli Imperatori.

De' Monaci in questo tempo.

Li Monaci in questo tempo s'erano intromessi grandemente à favorire l'impresè de' Pontifici contro li Principi, per il che anco perdettono assai della reputatione di santità: anzi si perdè anco in verità molto della disciplina ed osservanza regolare nelli Monasterij, poiche s'intromisero nelli negotij di Stato e di Guerra; per il che anco cessarono gl' acquisti loro, se non in qualche picciole Congregationi instituite novamente in Toscana, quali non s'intromisero in questi moti, e conservarono la disciplina; e però continuando le devotioni del Popolo verso loro, furono istromenti d'acquistare nuovi Beni, mà non molti

però, eſſendo eſſi pochi.

Della Militia di Terra ſanta.
 Mà vn' altra occaſione paſſò, la quale fece fare grand' acquiſti ne' ſecoli di che ſi è parlato, e fù la militia di Terra ſanta, e fù all' hora coſi intenso il fervore d'andare e contribuire à quell' acquiſto, che le perſone non tenendo conto delle robbe, moglie, e figli ſi mettevano à queſta militia, e vendendo il ſuo paſſavano il Mare; anzi le Donne ſteſſe, ſenza haver riſpetto alle loro figliolanze, vendevano il tutto per ſouvenire alla Guerra. Li Pontifici con loro Brevi ricevettero ſotto la ſua Protezione, e degl' altri Prelati, le coſe e li negotij *di raſſegnati*, coſi ſi chiamavano quelli ch' andavano alla Guerra.

*Proprie-
vole
alla
Chieſa
Romana.*
 E queſto apportò alle Chieſe quell' accreſcimento, che ſuole apportare l'eſſer Tutore, ò Procuratore di Vedove, Pupilli, ò Minoris; ne il Magiſtrato ſecolare poteva pen-

penſare più diſfendere alcuno, per il terrore delle Cenſure, che all' hora ſ'adopravano ſenza riſparmio. S'aggiunge vn gran punto, ch' Eugenio III. conſtituì; ch' ogni vno poteſſe, per quell' opera pia, alienare etiamdio li Feudi che teneva, quali, ſe il Padrone non poteva ricevere eſſo, anco contro il voler ſuo, poteſſero eſſer pigliati dalle Chieſe, il che fece acquiſtare molto largamente.

Auvenne anco, che li Pontifici Romani ſi valſero dell' Armi preparate per Terra ſanta à qualch' Impreſe, ch' aumentarono il temporale della Chieſa Romana, ed anco li Legati Pontificij, ed i Veſcovi de' luoghi dove le ſodette coſe ſ'aggregavano, per vnirſi à far Viaggio, ſi valſero d'eſſe per diverſi augumenti della temporalità della Chieſa. Ancora, eſſendo offerta e raccolta molta quantità de' denari cavati da' Fedeli, maſſime dalle Donne, ed altri ch'erano inetti à ſervire alla

F 5 guer-

guerra in propria persona, così per scuoterli dal voto fatto, come per ottener indulgenza, ed altre concessioni, non fù spesa tuttavia in quella Guerra, ne partecipò senza dubbio qualche Principe, mà notabil parte ancora restò in mano de' Prelati; Per il che le cose Ecclesiastiche fecero qualche aumento.

Della Religione de' Templarij.
 Appresso di questo instituirono le Religioni Militari de' Templarij Hospitalarij, per difesa del Tempio fabricato in Gierusalemme, e de' Peregrini, che quivi andavano, e per combattere contro li Saraceni; la qual cosa se bene nuova, che fossero instituite Religioni per spargere sangue, fù però ricevuta con tanto fervore, ch' in brevissimo tempo acquistarono ricchezze grandi. Tutte queste maniere portarono grand' augumento alle ricchezze Ecclesiastiche.

Summe de' Decime.
 Fù anco vn modo di dare accrescimento assai notabile alli Beni Eccle-

clesiastici, il riveder bene la materia delle Decime, e dove non erano pagate, provvedere con Censure che si pagassero, non solo le predali de' Frutti, d'Animali, mà ancora le personali dell' Industria, e fatica humana.

Alle Decime aggiunsero le Prime-^{Delle primie.} tie ancora, le quali furono primieramente instituite da Alessandro secondo, imitando in ciò la Legge Mosaica, nella quale furono comandate à quel Popolo. La quantità d'esse da Moisè non fù stabilita, mà lasciata in arbitrio dell' offerente. Li Rabbini doppo, come S. Girolamo testimifica, determinarono la quantità, che non fosse minore della sessagesima, ne maggiore della quarantesima, il che fù ben imitato da' nostri nel più profittevole modo, havendo statuita la quarantesima, che nelli nostri si chiamava *il Quartiere*. Determinò Alessandro III. circa il 1170. che si procedesse con

scommuniche per far pagare intieramente le Decime delli Molini, Pescchiere, Fieno, Lana, e dell' Api; e che la Decima fosse d'ogni cosa pagata, prima che fossero detratte le spese fatte nel raccogliere li frutti. È Celestino III. circa il 1196. statui che si procedesse con scomuniche per far pagar le Decime, non solo del Vino, grano, frutti, pecore, herbe, mercantia, stipendio de' soldati, della Caccia, ed ancora de' Molini à vento, tutte queste cose sono espresse nelli Decretali de' Pontefici Romani, mà li Canonisti sono ben passati più oltre, dicendo, ch' il Povero è obligato pagar Decima di quello che trova per elemosina, mendicando alle porte, e che la Meretrice sia obligata pagar Decima del guadagno meritricio, ed altre tali cose, ch' il mondo non hà mai potuto ricevere in vfo.

Non si paga Le Decime erano pagate alli Curati.
Sacosa alcuna per li Ministeri Ecclesiastici.

rati.

rati, per il servitio che prestavano al Popolo nell' insegnare la parola di Dio, amministrare li sacramenti, e fare altre futioni Ecclesiastiche: Onde per questi Ministerij non si pagava cosa alcuna; qualche persona pia e ricca donava, se li piaceva, per la sepoltura de' suoi, o del ricevere i Sacramenti, qualche cosa se passò così inanzi l'vfo, che la cortesia fu convertita in debito, e s'introdusse anco in consuetudine il quanto si dovesse pagare, & si venne alle controversie, negando li secolari di voler pagare cosa alcuna per il Ministerio de' Sacramenti, perche per ciò pagavano le Decime, e negando gl' Ecclesiastici di voler fare le futioni, se non se li dava quello ch'era vsanza.

Rimediò à questo disordine Innocenzo III. circa il 1200. proibendo severamente alli Chierici di pattuire cosa alcuna per il Ministerio, e di negarlo à chi non voleva pagare, e

Prohibitione di pattuire per li Ministeri.

coman-

Per- comandò che senz' altro facessero le
missione funzioni : mà doppo quelle furono li
ne di secolari sforzati per censure à ser-
sforza vare la lodevole consuetudine (così
re con dice il Papa) di pagar quello ch'era
Censu- solito, mettendo molta differenza trà
re. lo sforzare inanzi per patto, e lo
sforzare doppo con Censure, ap-
provando questo per cosa legiti-
ma, proibendo quella, come si-
moniacca.

La Vn' altra novità ancora fù intro-
Chiesa dotta contro i Canonì Vecchi, quale
Roma- fece molto per l'acquisto; era pro-
na ri- hibito per li Canonì di ricevere al-
cevette cuna cosa per donazione, ò per Te-
don- stamento da diverse forti di Publici
zioni Peccatori, da' sacrileghi, da chi re-
d'ogni stava in discordia col proprio fratel-
sorte di lo, dalle Meretrici, ed altre tali Per-
perfore sone. Furono levati affatto que-
sti rispetti, e ricevuto indifferente-
mente da tutti; anzi apunto tutti li
maggiori, ed i più frequenti legati,
e donazioni sono di Meretrici e di

Per-

Personè, che per disgusti con li
suoi lasciano, ò donano alla Chie-
sa.

Così li Pontefici Romani, non so- *Li Pa-*
lo vsavano gran diligenza per agiu- *pi posta*
tare gl' acquisti, quanto anco per *riora.*
conservare la potestà di distribuire
gl' acquistati, la quale, come s'è
detto era con tant' opera e fangue
cavata dalle mani de' Principi, ed
indotta nel Clero. Anche per pro-
prio Interesse tutto l'ordine Eccle- *L'Or-*
siastico non solo acconsentì, mà *dine*
s'aggiutò con le Predicationi, e con *Eccle-*
la penna, sempre inculcando, che *siastico.*
fusse stata vsurpatione de' Popoli, e
tirannide de' Principi, l'haverli egli-
no intermesso in parte alcuna nella
distributione de' Beneficij, e massime
nell' electione del Papa. Ed a' nostri *Ed il*
giorni, vno delli argomenti trattati *Baro-*
dal Baronio per tutti li suoi Annali, *nio so-*
cò ogni opportunità, ed importunità *no d'al-*
è questo, che fosse vn' empia e tiran- *tro sen-*
nica vsurpatione di quei Principi e *simeto.*

Popoli

*Che li
miglio-
ri Papi
ed Im-
pera-
tori.*

Popoli, che s'intromisero nell' electione de' Vescovi, e massime del Papa, non havendo consideratione, che li migliori Papi sono stati li provediti dalli Principi, e che sempre, quando li soli Ecclesiastici hanno fatta electione, sono stati disordini infiniti; mà, quel che più importa, è ch' i Pontefici di santissima Vita, ed Imperatori d'eterna memoria hanno commendata quella pratica, e giudicata necessaria, nè adesso si può biasimare, senza vituperare due dozzine di Papi santi, ed in particolare S. Gregorio.

*Caso
nel
quale
il non-
tifico*

Si davano dunque li Benefitij nel modo sodetto, tutti nella sua Diocesi, chi per electione delli Capitoli, chi per collatione del Vescovo, ed il Pontefice Romano dava quelli della Diocesi di Roma, ne se intrometteva dare Benefitij fuori della sua Diocesi, se non alcuna volta in

Romano creava Vescovi d'vni altra Diocesi.

va

vn sol caso, cioè, quando alcun Prelato andato à Roma, ò per divotione, ò per negotio moriva là, e nella compagnia di quello era qualche persona insigne dell' istessa natione, il Pontefice *immediate* creava quello in luogo del morto, e lo mandava, scrivendo alla Diocesi, ovvero Monastero, dolendosi della morte del defunto, e consolandoli con la substitutione di quello, ch'egli mandava. Questa cosa fù facilmente consentita, si perche occorreva pochissime volte, come perche pareva anco vn favore del Pontefice, ne v'era causa di ricusare la persona, essendo meritevole, e del Paese, mà quando la nuova della morte perveniva al luogo, se dal Papa non era provedito già, nel modo detto, non aspettavano altro, mà facevano le provisioni loro, secondo il solito. In altro caso, il Papa non trovava cause Beneficiali; fuori della Diocesi Romana,

Era

Il Pontefice bene merito dell'ordine Clericale.

Era non dimeno il Pontefice molto benemerito di tutto l'ordine Clericale, poiche tanti Pontefici, con tante loro fatiche e travagli, e con tanto sangue sparso, gl'havevano acquistato questa podestà e dominio sopra li Benefitij, ed esclusi li Principi, che da antico tempo, e li Popoli, che da principio havevano posseduta quella raggione; per il che era fatto gran conto di lui da' Vescovi, e cercavano gratificarlo in qualunque modo potevano, il che diede animo a' Pontefici d'vsare con li Vescovi quel modo, che vsavano con gl' Imperatori, cioè, raccomandarli qualch' vno, acciò lo provedessero di Benefitio conveniente. Queste preghiere al principio parevano molto strane alli Principi, aprendosi vna porta per quale il forastiere haveffe ingressi a' Benefitij nel loro Regno, se bene erano favoritamente ricevute, e con gratificatione corrispotogli da' Vescovi,

vsano di raccomandandario & verso li Vescovi.

covi, ch'attenti solo ad escludere li Principi, non pensavano mai, ch'altri potesse assumersi le Collationi de' Benefitij. Mà presto, per l'utilità che riceveva la Corte da quelli che facevano presenti per essere favoriti appresso il Papa, e per le spese delle Bolle, comminciarono à multiplicare tanto le preghiere e raccomandationi del Papa, che li Vescovi venivano privati di tutte le Collationi; onde furono sforzati alcune volte passare senza compiacere. Trovarono li Pontefici rimedio à questo, aggiungendo alle preghiere il comandamento, cosa che fece nel principio vbbidire, mà per essere troppo frequente, necessitò li Vescovi à trasgredire il comandamento, e senza rispetto di quello, ò delle censure in esso contenute, fare le Collationi, secondo li loro proprij rispetti, e della loro Chiesa, e bisognava poi che à cosa fatta il Papa si contentasse, poiche non

Poi di comandamento.

non vi era rimedio, e li perdonasse.

Ed'vn' Esecutore. Sarebbe facilmente fermato il corso, col quale s'ottennevano li Benefitij à Roma, mà fù inventato rimedio in Corte, imperoche oltre le preghiere, ed il commandamento, aggiunsero vn Esecutore, che se il Vescovo non conferisse il Benefitio, dovesse egli conferirlo, e punire ancora il Vescovo per la disvbidienza. Non però vsavano di tal modo se non parcamente, e quando il Vescovo fosse stato contumace.

Finalmente vsarono di tutti quelli modi insieme. Mà finalmente per spedirla presto, si passò à concedere le preghiere, il mandato, e l'esecutione tutt' insieme. Le Chiese, e li Vescovi perciò si sentivano molto gravati, e li Principi, e le Nationi si dolevano, non solo per esser privati della facultà loro, mà ancora perche con tal modo li Benefitij, soliti darsi per antichissimo costume alli naturali, capitavano tutti in Forestieri, che stavano

stavano nella Corte Romana. Onde spessissime volte erano fatti Vescovi, e Parocchi quelli, che non intendevano la lingua popolare, nè per la molta differenza erano atti ad impararla, come molti Italiani Benefitiati in Inghilterra. E crebbe tanto il disordine, che fù proibito da' Pontefici Romani il poter haver Benefitio, massime Curato, à chi non intendesse la lingua del Popolo, riservando à se la potestà di dispensare. Il che non levò il disordine, mà solo accrebbe la spesa à gl' Impertranti, e le vtilità alla Corte, non restandosi di dare l'aspettative à Forastieri, concedendo loro appresso vn Breve di dispensa. Mà quantunque agl' huomini di buon zelo dispicasse così ampla autorità, che la Corte Romana s'era assunta, era però gratissima à numero grande de' Chierici, ed altre persone desiderose de' Benefitij, soggetti però ad impedimenti Canonici, che li rendevano

vano inhabili. Questa sorte di persone nessun Vescovo ardiva di promouerli, ritenendo la debita riverenza alli Canonij; con tutto ciò, quello che nessuno voleva fare lo faceva facilmente il Papa, dispensando contro ogni Canone, e constitutione Ecclesiastica, introdotto il dire *de plenitudine potestatis*, e la Clausula *non obstantibus*, che adesso si mette in ogni Bolla Beneficiale, cosa che per tanto tempo non si vdiuta, anzi che li Pontefici Romani nella distributione de' Benefitij della Chiesa Romana de' buoni tempi facevano osservatione d'esser più osservatori de' Canonij, che qualunque altro Vescovo; nè si deve dire, che quelli fossero di minore autorità, ben certamente erano di maggior bontà e sapere, e non ardivano fare se non quell' istesso, ch'era concesso à gl' altri, dove che doppo à Roma si è fatto tutto quello ch' altri non ardiva di fare.

San

San Bernardo quale vilie ne i primi tempi di queste introductioni e che fossero passate così avanti, come avvenne, le reprehende acrememente, scrivendo ad Eugenio III. dolendosi, che la Città di Roma fosse il luogo, dove concorrevano gli ambiziosi, avari, simoniaci, sacrileghi, Concubinarij, incettuosi, per haver Benefitij, percioche ne gl' altri luoghi non trovavano chi volesse riceverli, essendo Roma quella sola, che rende lecito e legale quello, che per tutto è riputato illicito.

Non sapevano li Pontefici stessi negare, che la concessione di queste aspettative non fusse vn gravame alle Chiese, anzi Gregorio IX. Codice *Mandatum de rescriptione*, lo confessò con aperte parole, e per tanto furono ristrette, con mettervi dentro vna Clausula, e non habbiamo scritto per vn' altro, inducendo costume, che ogni Papa potesse dare
vi'

Il Papa
dispen-
sa facil-
mente
contro
ogni Ca-
none.

Ripre-
sione di
S. Ber-
nardo.

Dell'
aspet-
tative.

vn' aspettativa in qualunque Chiesa, e non più. Usavano anco il riuocare nel principio del Pontificato l'aspettative concesse dal Predecessore, acciò haveessero più facilmente luogo le loro, ovvero quelli che l'havevano ottenute fossero necessitati per convalidarle con nuove Bolle, e nuova spesa.

*Disser-
si mo-
di di
tirare
l'Electi-
oni a
Roma.* Per li Benefitij elettivi, che sono li Vescovati, ed Abbatie, non si davano aspettative, non essendovi esempio, che da' Principi fossero state date. Mà la Corte inventò altri modi con quali tirorono anco spesso volte la Collatione di quelli à Roma, statuendo molte condizioni da dover essere necessariamente servate, prima che venire all' elettione, ed altre nella Celebratione d'essa, e ricercando diverse qualità nella persona dell' eletto, congiungendo, che quando alcune di quelle non fossero servate da gl' elettori, fossero privati per all' hora della potestà d'eleg-

d'eleggere, la quale si divolveffe à Roma. Oltre quest' ancora, e per diversi rispetti de gl' Elettori, ò per altre cause, nasceva frà loro difficoltà sopra la validità dell' elettione, per il che vna delle parti appellava à Roma, dove, per il più, si dava il torto ad ambedue, ed era l' elettione invalida, e tirata la Collatione del Vescovato, ò Abbazia, per quella volta à Roma. Quando anco la Corte intendeva essere accorsa vacanza di qualche buon Vescovato, ò Abbazia, spediva subito vna *Precettoria*, che non si procedesse all' elettione, senza sua saputa, e con honesto colore di evitare, ò prevenire li disordini, che potessero occorrere, mandava persona, che assistesse e presedesse all' elettione, per opera della quale con diverse vie e maneggi, riusciva quello che doveva essere di maggior beneficio di Roma.

Occorrendo dunque per le cause

soprafcritte, che poche elettioni de' Vefcovati, ò Monasteri erano celebrate, che per alcuno di quei rispetti non fuffero elaminate in Roma; Onde li Pontefici Romani quasi in tutti fuffeguentemente s'intromettevano, coprendo quefto con honesto titolo di divolutione per fervitio Publico, poiche gli Elettori ordinarij mancavano di quello, ch'era debito loro, parve loro opportuno mettervi la mano anco precedentemente, ò col comandare quanto pareva loro à gl' elettori, che non veniffero ad elettione senza loro licenza, ò che non eleggeffero se non col configlio d'alcune perfone nominate da loro. Così con diverfe maniere vennero ad affumere qualche parte dell' elettione

Origine del. ancora,

lo Decretale di Gregorio nono.

Quefti modi vftati variamente fecondo la contingenza de' casi non hebbero forza di legge, mà più tofto di confuetudine, ò di raggionevo;

nevolezza fino al 1227. quando Gregorio nono, confiderato che Teodosio formò la Politica dell' Imperio, raccolti li rescritti fuoi, e de' Principi Predeceffori in vn libro, che fù poi chiamato *Codice Teodosiano*, e Giuftiniano, accomodate al tempo che all' hora correva le leggi antiche, e ridotto in vn corpo li Decreti de' fuoi Predeceffori e fuoi, li chiamò *Codice Giuftiniano*: così effo Gregorio IX. formò vna Politica, ridotti in vn corpo tutti li rescritti e casi fequiti, che fervivano alla grandezza Romana, ed efteso ad vfo commune quello che per vn luogo particolare, e forse in quel solo caso speciale era ftatuito, ed aboliti gl' altri, chiamò quel libro *Decretale di Gregorio Nono*, il che principiò di fondare, e ftabilire la Monarchia Romana, massime nella materia Beneficiale, nel qual libro vi è molto più concernente l'edificationi di Pro-

cessi, che dell' vnione.

Della Residenza. Il modo grande di beneficiare della Corte Romana, col donare tanti Benefitij, tirava là ogni sorte di Chierici. Quelli che non havevano Benefitij per acquistarne, quelli che ne havevano per aspirare à maggiori ò migliori, onde oltre le cause vecchie s'aggiunse anco questa di fare, che molti non rifedessero. La Corte non potè dimostrarlo, perche ogni Diocesi si doleva, che le Chiese fossero senza governo, e del male ne dava la causa à chi veramente l'haveva; per il che fu risoluto farvi qualche provisione. Non parve però alli Pontefici di questi secoli, che fosse bene procedere, come per l'innanzi con castighi, sì perche il disordine era troppo commune, com' anche perche questo era il modo di mandare fuori di Roma tutti, il che, quando si fosse fatto, la Corte restava vuota, ed ogn'vno haverebbe
attelo

atteso ad acquistare li Benefitij dal suo Vescovo, appresso il quale personalmente fosse stato, più tosto che mandare soldi e mezzi à Roma per acquistare aspettative. Si trovò per tanto vn temperamento, che fu far leggi, che commandassero la residenza à quella sorte de' Benefitiati, che poco potevano aspettare dalla Corte, non parlando niente degl' altri. Così Alessandro III. del 1179. comandò la residenza à tutti li Benefitiati ch' hanno cura d'Anime; fu poi aggiunto, tutti quelli ch' hanno Dignità, amministrazione, ò Canonico: degl' altri Benefitiati inferiori non fu mai detto, che non fossero obligati à residenza; non fu manco comandato loro che rifedessero; per il che poco à poco si riputorono non obligati. Di modo che anche nacque vna distinctione de' Benefitij che ricercavano residenza, e d'altri Benefitij semplici che non obligano à quella, per il
G 3 che

che li Dottori dissero in progresso, che di Iure tutti sono obligati alla residenza, ma per consuetudine sono eccettuati li Benefitij semplici.

Origine dell' Offitio Divino. Era volgarmente detto *Benefitium datur propter offitium*; per il che disobligati questi dalla residenza, non havendo offitio alcuno, pareva che restasse il Benefitio semplice come vna cosa vana nella Chiesa. A questo fù trovato rimedio con vn equivocatione; le hore Canoniche, quali prima erano celebrate nella Chiesa da tutte le Fraternità, alcuno si fece lecito dirle privatamente, circa l'Anno 800. acquistorono il Titolo di *offitium Divinum*, il quale essendo da tutti celebrato, ò in comune, ò in privato, si salvò la verità della propositione, *Benefitium datur propter offitium*, cioè per recitare l'offitio Divino, non per servire il Popolo fedele, rifedendo alle Chiese, ed essercitando il Carico, come di già

già erano soliti.

Afficurata dunque per questa via la coscienza di molti Benefitiarj di poter restare assenti dalla Chiesa del Benefitio, parve anco necessario trovar modo, che quando fosse stato bisogno di far restare in Corte alcuno degl' obligati alla residenza, si potesse fare, senza derogare alle leggi. Onde Honorio III. doppo il 1200. dichiarò, che chi era in servizio del Papa non fusse obligato à rifedere, non restava altra cosa, salvo che trovare vn modo, come si potesse à qualche ricco Benefitio levare la residenza, nè questo mancò, imperoche essendo cosa ordinaria, che nelli tempi quando il Parocho è impedito legitimamente, egli può deputare vn Vicario, che servi per lui, dandoli conveniente mercede, così si ritrovò che si potesse, con l'autorità del Papa però, creare vn Vicario perpetuo; assegnandoli vna portione bastante, e

Non fù obligato alla residenza chi era in servizio del Papa.
Vicario perpetuo.

lasciando il rimanente al Rettore, obbligando quel Vicario perpetuo alla Residenza; il Rettore, se bene tira la maggior parte dell' entrate, restando libero: della portione, del quale è fatto vn Benefitio come semplice, e quella del Vicario resta la provisione del Curato.

E si come fù incognito alla Chiesa antica, che alcun Benefitio fosse dato, salvo che per l'offitio, e per tanto che ciascuno fosse obbligato servire nel suo carico personalmente. Così non fù mai deputato vno à due cariche, non solo per essere impossibile, quando s'hanno da esercitare in diversi luoghi, mà anco perche reputavano questi santi huomini, che non fosse poco il farne vno bene; e vi sono molti Canonici, dove si riferisce l'institutione antica, ch' vno non possi essere ordinato à due Titoli, nè servire à due Chiese.

In questi tempi, quando si distin-

sero i Benefitij, in quelli ch' hanno annessa la residenza, e che non, *de' Beneficij* consequently si passò à dire, *compatibili ed incompatibili.* che di quelli che non era necessario servire in persona propria, si poteva haverne più d'vno; e nacque la distinctione de' Benefitij compatibili, ed incompatibili. Quelli che vogliono residenza sono trà loro incompatibili, non potendo l'huomo dividerli in due luoghi; mà quelli a' quali non è necessario servire personalmente sono compatibili.

Nel principio però fù proceduto in questa materia con gran rispetto, *plurale di Beneficij.* e non si passò più oltre, che dire solamente, quando vn Benefitio non fosse sufficiente per il vivere del Chierico; se ne potesse havere vn' altro compatibile, mà non ardivano passare mai al terzo, nè anco al secondo, se il primo fosse stato bastantè. Al Vescovo non fù mai estesa l'autorità più oltre, mà al Papa fù aggiunta autorità di concedere

anco più di due , quando li due non bastassero per il vivere. E questa sufficienza per il vivere dalli Canonisti è tagliata molto larga , perche nelli semplici Preti , dicono che comprende il vivere , non solo per il Benefitiato , mà per la sua famiglia, de' Parenti , e per trè servitori, ed vn Cavallo, ed anco per ricevere forastieri : mà quando il Benefitiario fosse nobile , ò letterato , oltre questo, quanto più che si vguagliasse alla nobiltà sua. Per vn Vescovo poi è meraviglia quello che dicono, che de' Cardinali basta il detto comune della Corte , *Aquiparantur Regibus*; Mà tutto questo procedendo con li termini ordinarij; per dispensa, ogni Canonista tiene, ch' il Papa può concedere ad vno di tener Benefitij fino à che numero li piace.

il Pa- Di fatto le Dispense della pluralità de' Benefitij, passarono tant' ol-
 pa Gio-
 uanni
 xxix. *riserua à se la disposizione delle Dispense.*

tte

li Benefitij Ecclesiastici. 155
 tre, che Giovauni XXII. circa il 1320. le revocò tutte , restringendo le dispense à due Benefitij, il che essendo fatto con riservarsi à se la disposizione degl' altri, come parlando delle riserve, si dirà, non fù creduto all' hora , che fusse fatto per levare l'abuso , mà per il guadagno massimamente; perche quel Pontefice fù sottile inventore di modi per accrescere l'erario, e ne fece fede il tempo , imperochè si tornò non solo alla pluralità di prima , mà ancora à maggiore; e fino alli tempi nostri habbiamo veduto , e vediamo Dispense senza misura.

Concordano tutti li Canonisti, e Sententi-
 Casisti, che tali dispense devono esser date per causa legitima , e che
 pecchi il Papa, se senza quelle le concede. Mà sè quello che si vale
 della Dispensa senza legitima causa concessa, sia scusato, non sono d'accordo. Altri dicono, che quella suffraghi inanzi Dio , ed inanzi alli
 G 6 huc-

huomini, altri, che serve per fuggire le pene delle leggi Canoniche, e che in coscienza, ed appresso Dio, non vagli punto. Questo parere è seguito dalli più pij, il primo è più grato alla Corte, alla quale non piace, che sia posta legge che possi regolare l'autorità del Papa, massime nella materia beneficiale, perche tengono anco alcuni d'essi, se bene con gran contentione d'altri, che il Papa possi concedere anco più Benefitij Curati per Dispensa, della quale opinione però non si sono valuti, poiche hanno trovato altri modi di dare più Benefitij Curati con colore e pretesto, che pareffero vno. E questi trovati hebbero principio nelli stessi tempi sopradetti: Vno di questi modi è l'vnione, l'altro la Commenda, delli quali conuiene anco parlare adesso.

Dell' vnione de' Benefitij,

Antichissima cosa fù, che quando vn Popolo per accidenti di guerra, peste,

peste, ò inondationi si riduceua à tanta paucità, che non poteva sostenere la spesa per il trattenimento d'vn Ministro, il Vescovo dava la cura di quel poco Popolo al Parocho vicino, ed insieme gl' applicava quelle poche entrate, e questo era vnire due Parochie: similmente le Città si diminuivano, e perciò non potevano sostenere il Vescovo continuamente. Il Metropolitan con Vescovi congregati in Concilio ne davano due, ò più ad vn solo Vescovo, e queste si chiamavano Vnioni, si come per lo contrario quando cresceua il numero del Popolo, ed vn sol non poteva supplire à tutti vna Cura veniva diuisa in due. Ed anco sino al tempo presente sono vsati lodevolmente questi modi, li quali sono per seruitio di Dio, e Benefitio spirituale, e commodità de' Popoli. Mà doppo si passò à fare dell' vnioni, anco per comodità di qualche luogo pio, per qual modo sono

sono stati vniti de' Benefitij à qualche Vescovato, à qualche Monastero, ò à qualche Hospitale povero; per virtù di questa vnione, il Benefitiato par bene, ch' habbia due Benefitij, mà in verità ne hà vno. Inuentò la sottilità humana, volendo dare due Benefitij incompatibili ad vna Persona, vnir vno all' altro, durante la vita di quella, in maniera che dandoli il principale, era dato anco in consequenza l'vnito, di modo, che salva benissimo la legge di non haver più ch' vn Benefitio, in apparenza, mà in esistenza, non è se non osservanza delle parole con transgressione del senso, la chiamano li Giuriconsulti *fraude della legge*; Questo serui ancora per poter dare vn Benefitio curato ad vn Putto, ò altra persona senza lettere, e senza obligo di ricevere gl' ordini sacri, vnendo il Benefitio curato ad vn semplice durante la vita, e conferendo il semplice in titolo,

titolo, restava il Benefitiato padrone anco del curato, e le parole della legge erano benissimo osservate: mà il poter vnire Benefitij *ad vitam* non fù mai concesso alli Vescovi per causa alcuna, anzi riservato al solo Pontefice Romano, e questa li Leggisti la chiamano vnione, mà in fatti relaxatione della Legge, e l'hanno per dannabile, per il che anco in qualche Regno è stata proibita. Fù lungamente vsata dalla Corte Romana, adesso non è più in vso, come nè anco molte altre cautele, per non le chiamare fraudi, come questi che parlano troppo largamente, per le cause, che si diranno venendo a' nostri tempi.

Anco la commenda hebbe vna *Della* buona institutione antica; Imperoche vacando vn Benefitio elettivo *Com-* il Vescovato, Abbatia, ò vero Benefitio, che fusse *patronato* al quale l'ordinario per qualche rispetto non potesse procedere *immediatè*, la cura *mentè.* di

di quello era raccomandata dal Superiore à qualche soggetto degno, fin tanto che la provisione si faceva, il quale però non haveva facultà di valerfi dell' entrate, mà solo di governarle, ed à questo si pigliava persona eccellente, e perciò d'ordinario era vn Benefitiato, al quale la cura comendata era di gravame, che bisognava contentarsi per solo servizio della Chiesa. Questo si poteva dire havere il Benefitio della Chiesa commendatogli, se non molto impropriamente, e perciò in realtà non haveva due Benefitij. Con tutto ciò per non fare difficoltà di parlare, nacque vna massima trà Canonisti, ch'vno poteva havere due Benefitij, vno in commenda, l'altro in Titolo. Non durava la commenda, se non fino alla provisione, nel principio; in progresso, si commendava per qualche tempo, che alle volte era assai lungo. Per il che il Pontefice Romano

mano

mano proibì a' Vescovi il commendare più che per sei mesi; non facendo la regola per se, ma per stilo di Corte. La commenda contrasse vn poco d'vso non affatto lo devole, e fù che quando la volontà del Pontefice era di dare ad alcuno vn Benefitio, nè poteva farlo, ò per mancamento d'età, ò perche il Benefitio fosse Monacale, e la persona fosse secolare, ò per qualch' altro rispetto, glielo commendava, fin tanto che acquistasse le qualità necessarie per haverne il Titolo; mà finalmente intorno al 1350. posto da canto tutti i rispetti nel termine di sei mesi, essi passarono à dare la commenda *ad vitam*, la quale, se si dà à chi habbia in titolo vn altro benefitio incompatibile, serua benissimo in parole la legge, che non si possono dare due Benefitij, se non vno in Titolo, e l'altro in Commenda, mà il senso è fraudato: perche il commendatario *ad vitam*, quanto

all'

Abuse
nella
Commenda

Commenda
ad vi.
tam.

all' viltà è come il Titolario. Anco col dare in commenda il Beneficio ad vno, che non habbia le qualità ricercate da' Canonj; non si contraviene alle parole della legge, mà se gli dà in fatti, e non se gli dà in parole. Le commende de' Vescovati ed altri Benefitij sono quasi difvate in Italia, nelle Abbadię restano, per le cause, che ne' nostri tempi si diranno.

Con modi sodetti tirano i Pontefici gran parte della disposizione beneficiale in tutti li Regni Christiani Occidentali, perche nelle Chiese Orientali non fù mai permesso disperre ad vn atomo, non solo negli vltimi tempi di questi secoli, quando totalmente li Greci si separarono, mà ne anco ne' primi, quando erano vniti in vn corpo; ecceetto, ch' in Soria, ed in Grecia, ne' tempi, e nelle parti, che furono sotto il Dominio de' Francesi e Venetiani. Mà le lettere Ponteficie, che

che dispensavano de' Benefitij ne' modi sodetti, se bene erano per li più obbedite, non però senza qualche lamento, e mormorio, e col mettere ben spesso in disputa se il Papa poteva far questo, ò quello.

In Italia non opponevano al Pontefice se non qualche huomo pio, per rispetti di coscienza, e seruitio Divino, essendo del rimanente vtile alli Italiani, che soli erano Cortegiani Romani, l' autorità ampla del Pontefice, per mezzo del quale riceuevano entrate di là da' Monti. In Spagna la prudenza di quella Natione col negotio deludeua le arti della Corte. In Inghilterra, come Reggione dove li Benefitij sono molti e ricchi, li Cortegiani Romani faceuano grand' acquisti. Per il che del 1232. fù fatta in quel Regno vna lega de' Chierici e soldati Inglesi contro li Chierici Romani Benefitiati in quel Isola, e furo-

Li Pontefici tirano a se gran parte della disposizione beneficiale in Occidente.

In Italia.

In Spagna.

In Inghilterra.

furono depredate le loro robbe, ed entrate. Il Papa comandò al Rè sotto pene di scomunicata, che li castigasse, ò perseguitasse con l'armi temporali, ed à Prelati, che li scomunicassero. Mà furono trovati essere in tanto numero, che nè il Rè ardì toccarli, nè li Prelati ardirono di adoprare l'armi spirituali. Stettero quiete le cose pochi anni, per il che Papa Innocenzo IV. Genovese ripreso animo, mandò vn tal Martino suo parente, per mezzo del quale rinovò li modi della Corte; Onde gli Inglesi ricorsero al Rè, lamentandosi, che gl'Italiani occupavano ogni Benefitio. Il Rè scacciò dal Regno Martino, e facendo conto di quanto il Papa cavava d'Inghilterra, trovò ch'era vguale all'entrata del Rè, cioè sessanta mila Marche; Propose il Rè di questo querele nel Concilio di Lione, lamentandosi delli gravami sodetti, à che rispose il Papa, ch' il Concilio non

Il Rè
s'oppo-
se al
Papa.

non era congregato per ciò, e non era tempo d'attendervi. Nella stessa Città di Lione, al tempo del Concilio, il Papa volle dare alcune Prebende di quelle Chiese à suoi parenti, di che fù moto grande nella Città, e fù il Papa auvertito, che sarebbero stati gettati nel Rodano. Per il che il Pontefice li fece occultamente partire. Non cessò per questo la Corte dalle sue imprese, anzi del 1233. l'istesso Papa comandò à Roberto Vescovo Lincolniese, huomo in quelli tempi celebre in dottrina e bontà, che conferisse certo Benefitio ad vn Genovese contro li Canonici, il che parendo al Vescovo inconveniente ed ingiusto, rispose al Papa, ch' honorava li Commandamenti Apostolici conforme alla Dottrina Apostolica; perche quel *non obstantibus*, e vn diluvio d'inconstanza, mancamento di fede, perturbatione della tranquillità del Christianesimo, ch'è grave

Roberto
to l'es-
coto no
Gbbi.
disce al
Papa.

peccato defraudare le pecore dal suo pasto, che la Sede Apostolica hà ogni potere in edificazione, nessuno in distruzione. Ricevuta questa risposta, il Papa si sdegnò gravemente, mà il Cardinale Egidio Spagnuolo huomo prudente tentò di mitigarlo, mostrandoli che il procedere contro vn huomo così accreditato, per causa tanto aborrita dal mondo, non poteva partorir buon' effetto, mà mentre il Papa cercava modo di risentirsi, s'ammalò Roberto, ed in fine della Vita tenne i istessi ragionamenti, e morì con opinione di Santità, e fù fama, che facesse Miracoli.

Il Papa, vedita la morte, fece formare vn precetto al Rè, ch' il morto fosse difotterrato, mà la notte seguente hebbe il Papa in visione, ò in sogno Roberto vestito in Pontificale, che lo riprese della persecutione alla memoria sua, e lo percose in vn fianco con il Calcio del Pastorale,


Il Papa lo perseguitò anco morì &c.

V

le, si destò il Papa con eccessivo dolore in quel luogo, che l'afflisse fino alla morte, quale seguì pochi mesi doppo. Del 1258. Alessandro IV. suo successore scomunicò l'Arcivescovo di Iorch per vna causa simile, il quale perseverando nella sua deliberatione, sopportò la persecutione con molta pazienza, ed auicinato alla morte scrisse al Papa vna molto prudente lettera, esortandolo ad imitare li suoi Predecessori santi, ed à levare le novità dannose alla Chiesa, ed all' Anima sua propria, morì con opinione di Santo, e Martire.

In Francia ancora fù bisogno in questi tempi fare vna provisione, quale raccontarò, doppo haver auvertito che per questi ed altri impedimenti, quali li Principi, e li Vescovi ponevano alli tentativi della Corte, essi mai pensarono di destere, anzi Clemente IV. del 1266. si risolse di buttare i fondamenti, co' quali

In Francia.



quali esso, ò li successori potessero dichiararsi assoluti padroni in tutte le Collationi de' Benefitij per tutto il Mondo, e levarsi dal bisogno di trovare sempre modi ed arti, per tirar le Collationi à Roma, e fece vna Bolla, la quale non concludeva altro, salvo che la riservatione de' Vacanti in Curia, dicendo che la Collatione di quelli per antica consuetudine, è riservata al Papa, e però che questa consuetudine egli l'approva, e vuole che sia per osservata, mà per concludere solo questa fu così chiamato, *Hipotetico*, dicendo, benchè la plenaria dispositione di tutti li Benefitij appartenga al Pontefice Romano, si che non solo può conferirli, quando vacano, mà ancora può inanzi la Vacanza concedere ragioni per acquistarli, nondimeno l'antica consuetudine più specialmente hà riservato le Vacanze in Curia; per il che noi approviamo tal consuetudine. Se il Papa haveffe

dato

dato vn Editto con concludere, che la dispositione di tutti li Benefitij toccava à lui, il Mondo si sarebbe messo in moto, e così gl'ordinarij, come li Principi, ed altri Padroni laici haverebbero dette le loro ragioni, mà questa propositione messa in vna conditionale senza conclusionem passò facilmente senza che fosse auvertito quanto importasse, anzi due anni doppo, cioè del 1268. senza haver alcun rispetto à questa bolla, S. Luigi Rè di Francia, vedendo che le Provisioni fatte dalla Regina sua Madre Regnante, mentre durò la sua minorità, e l'assenza in terra santa non giovavano per levare le confusioni introdotte nella materia Benefitiale, fece la sua celebre Pragmatica, dove comandò, che le Chiese Cathedrali havessero l'electioni libere, e li Monasterij similmente, che gl'altri Benefitij tutti fossero dati secondo la dispositione della legge, e non potesse essere le-

H vata

Non
ostante
la Bol-
la che
riservò
li Va-
canti
in Cu-
ria.

S. Luigi
Rè
di Fran-
cia fece
la
Prag-
matica

vata alcuna impositione dalla Corte Romana sopra li Beneficij senza consenso suo, e della Chiesa del suo Regno.

La Corte Romana non era diversa l'istessa autorità.
L'andata di quel Santo Rè in Africa contro li Mori, e la morte che successe del 1270. ed il bisogno che la Casa di Angiò hebbe del favore Pontificio, per stabilire il suo Regno in Napoli, e ricuperare quello di Sicilia, e la facoltà, ch' il Papa concessè al Rè d'imponere Decime, sotto pretesto della Guerra di Terra santa, fecero, che li Francesi facilmente lasciarono acquistare alla Corte l'istessa autorità, Onde del 1298. Bonifatio VIII. pose la Costituzione di Clemente nelli Decreti, e fece che quello, ch' era ipotetico ed incidentalmente detto, fu il principale; e per dargli maggior autorità lo pose sotto nome di Clemente, lasciando in ambiguo se fosse il terzo, ò il quarto, onde adesso in alcun esemplare si legge terzo, & in

in altri quarto, per il che all' hora fù dato principio à credere questa propositione, cioè, che la plenaria dispositione di tutti li Beneficij Ecclesiastici appartiene al Papa, il che potendosi intendere in senso non affatto perverso, cioè, ch' il Papa habbia piena potestà, mà regolata però dalle Leggi, e ragione. Clemente V. poco doppo evacuò ogni buona intelligenza, con dire, ch' il Papa habbia non solo piena potestà, mà ancora libera, sopra tutti li Beneficij, la quale libertà s'intende da tutti li Canonisti essente da ogni legge e ragione, si che egli può non ostante la ragione, ò l'interesse di qual si voglia Chiesa, ò particolare persona, etiamdio Padrone laico, farne tutto quello che li piace.

Questa propositione con ogni occasione si pone nelle Bolle, e non è Canonista, che non la passi per chiara, anzi per articolo di fede, dicendo, ch' il Papa nella collatio-

ne di qualsuoglia Benefitio può concorrere con l'ordinario, ed anco prevenirlo, e piacendoli così, dar anco autorità à chi li piace di poter similmente concorrere coll' ordinario, e prevenirlo, si come hà poi data quest' autorità, e facoltà à legati, con vna constitutione generale.

L'elezione de' Ministri della Chiesa non fu prima fatta dalli Papi, come dicono i Canonisti.

Nessuna cosa, è più degna nella consideratione Benefitiale quanto che essendo cosa chiara, come la luce di mezzo giorno, che l'elezione de' Ministri fu prima del Popolo fedele, poi passò ne' Principi, dopo che ricevuta la fede Christiana misero qualche pensiero alle cose della Chiesa, e finalmente si ridusse nel solo ordine Ecclesiastico, esclusi li secolari per il maneggio di Gregorio settimo, e suoi successori, sempre però restando in ciascuna Diocesi, l'Elezione, e Collatione de' Benefitij, & offitij d'essa, qual poi poco à poco li Pontefici Romani han-

hanno assunto à se con li modi detti, e che si diranno tuttavia. Li Canonisti, ò per animosità, ò perche non sia professione loro sapere alcuna cosa fuori de' Decretali, hanno detto, e dicono a' nostri tempi, senza rispetto della notoria verità, ch' è in contrario, che già il Papa provvedeva tutti li Vescovati, ed altri Benefitij, e ch' egli poi concesse per gratia l'elezione a' Capitoli, e la Collatione a' Vescovi, nè si deve dubitare, ch' vn giorno non debba essere risposto negl' articoli della nostra fede, per far passare nella Chiesa vna Dottrina direttamente contraria à quello, che fecero predicare all' hora.

Ne' quali tempi fu Anselmo Vescovo di Lucca, che scrisse tre libri contro Gilberto Antipapa à favore d'esso Gregorio VII. ch' ancora si trovano il secondo de' quali con autorità de' Pontefici, de' santi Padri, de' Concilij vniversali, per consue-

*Lo pro-
va An-
selmo
Vesca-
vo di
Lucca.
del
1080.*

itudine osservata dal tempo degl' Apostoli fino al suo che scriveva del 1080. prova che l'elettione de' Vescovi da lui chiamati Pontefici, aspettò al Clero, e Popolo della propria Diocesi, e che li piiffimi Imperatori Constantino, Costante, Valentiniano, Teodosio, Arcadio, Honorio, Carlo, e Ludovico, e gl' altri prestanti per fede e Religione, mai hanno violato tale consuetudine osservata nella S. Chiesa dal tempo degl' Apostoli, e portando vna constituzione di Carlo, e Ludovico Pio nel particolare, che li Vescovi siano eletti dal Clero e Popolo della propria Diocesi, secondo li Canoni, dice, che questa Costituzione constantissima, era conforme à quella de' santi Padri, e non meno, che se dal Concilio Niceno, ò da qualunque altro Sinodo Vniversale, fù dallo Spirito Santo per bocca di quell' Imperatore promulgata, ove si vede, che per levare dalle mani de'

Pren-

Prencipi l'elettioni ebbero per tradizione quello, il contrario di che hoggidi vogliono che da' Canoni sia scritto, e da noi eredito.

Questo tempo ricerca, che ha-
 vendo parlato in diverse occasioni di varij modi d'acquistare Beni alle Chiese, lo tocchi il modo di conservarli, quale, è il prohibire ogni forte d'alienatione, cosa per diametro contraria à quello, che la primitiva Chiesa osservava; Imperoche, se bene le Chiese, quando fù lecito per le leggi de' Prencipi l'acquistar stabili, ritenevano quelli ch'erano donati, ò lasciati, era però in libertà del Vescovo, non solo di valersi dell' entrate, mà di vendere anco li fondi stessi, per fare le spese necessarie in mantenere li Ministri, e li Poveri, ed anco di donare secondo l'esigenza; e l'autorità di dispensare concessa al Vescovo non si estendeva solo sopra li frutti, come adesso, mà anco sopra li fondi

La proibitione d'alienare li Beni Ecclesiastici è contraria all' uso della Chiesa primitiva.

H 4

stessi

stessi, ed altri Capitali. Il che da principio era amministrato con sincerità, sì che però non ne nascevano inconvenienti, e durò anche lungamente nelle Chiese povere, dove per essere pochi Beni, e li Vescovi di non grande autorità, non vi era materia di trasgressione; mà nelle Chiese ricche e grandi, dove la riputazione dava ardire a' Vescovi di tentare quello che ad ogni vno non sarebbe stato permesso, e l'abondanza dava materia di poter valersi di qualche parte ad arbitrio, li Vescovi cominciorono ad eccedere li termini della modestia, dal dispensare passando à dissipare, onde fù necessario di provedervi.

*Li Se-
colari
prode-
dono
all'a-
buso de'
Vescov.
Si nel dispensare colla proibitione d'alienare.*

Nè la provisione venne dagl' Ecclesiastici, mà da' secolari, in pregiudicio de' quali era: imperoche diminuendosi li beni della Chiesa, non pativano li Chierici, ch' erano li primi à cavare il loro Vitto, mà li

poveri

poveri, che restavano gl' vltimi. Nelle principalissime Chiese, ch' erano à Roma, e Costantinopoli la provisione fù anco primieramente necessaria. Per il che Leone Imperatore con vna sua legge del 470. proibì ogni alienatione alla Chiesa di Costantinopoli. E del 483. Basilio Cecina Prefetto Pretorio del Rè Odoacre in Roma, Vacante la sede di Simplicio, con vn Decreto fatto nella Chiesa, ordinò, che non potessero essere alienati li Beni della Chiesa Romana.

*A Con-
stanti-
nopoli.
A Ro-
ma.
Sim-
maco
Papa
col Co-
cilio
prohibi
d'alie-
nare.*

Il che da trè Pontefici seguenti non fù trouato strano; mà del 502. Simmaco Papa, essendo stato estinto Odoacre, ed ogni sua potenza, congregò vn Concilio di tutta Italia, dove propose, come per grande assurdo, ch' vn Laico havesse fatta constitutione nella Chiesa, e con assenso del Concilio la dichiarò nulla. Mà per non parere, che ciò facesse per voler seguire nel disordi-

ne, fu nel Concilio fatto Decreto, ch' il Pontefice Romano, e gl' altri Ministri di quella Chiesa non potessero alienare, specificando, ch' il Decreto non obligasse altra Chiesa, che la Romana solamente.

La legge fatta da Leone fu estesa all' altre Chiese Orientali ed Occidentali.
 Li tempi seguenti mostrorono, che vi era bisogno dell' istessa Legge in tutte le Chiese, onde il Rè Anastasio estese la legge di Leone in tutte le Chiese soggette al Patriarca Constantinopolitano, à quali tutti proibì il poter alienare. Mà Giustiniano Imperatore del 535. fece vna constitutione generale à tutte le Chiese di Oriente, Occidente, ed Africa, edanco à tutti li luoghi pri, con prohibitione che non potessero alienare eccetto solo per nutrire poveri in caso di fame straordinaria, e di riscuotere prigioni, nelli quali concesse l'alienatione, conforme all' antico costume, del quale S. Ambrosio fa mentione, che non solo le possessioni, mà anco li Vasi si ven-

vendevano per queste cause.

La legge di Giustiniano fu offer- *La legge ne fu offerta à Roma.*
 vata ne' tempi seguenti nell' Occidente, sino che Roma restò sotto l' Imperio Orientale, e vi sono molte epistole di S. Gregorio che fanno mentione de' Beni alienati per riscatto de' schiavi, anzi da tempo di Pelagio secondo, sino ad Adriano primo, per Anni 200. fu incredibile la spesa, che faceva la Chiesa Romana, per ricomprarsi da' Longobardi, così acciò levassero gl' assedij, come acciò non molestassero il Contado, e S. Gregorio nè rende buon testimonio del suo tempo.

Non aveva credito all' hora la *Li Beni Ecclesiastici no erano essenti.*
 Dottrina, che corre al presente che da' bisogni comuni siano essenti li Beni Ecclesiastici; anzi tutt' in contrario, quelli erano i primi ad esser spesi, inanzi che si venisse à porre contributione sopra le private cose.

Prohibizioni fatte da' Concili in Francia.
 Dopo che fu stabilito l'Imperio in Carlo Magno, restando le leggi Romane senza autorità, tornò l'abusò, onde furono fatte diverse prohibitioni da diversi Concili in Francia, massime dove la dissipatione era maggiore.

Li Pontefici Romani stessi proibiscono d'alienare.
 Mà dopo che li Pontefici Romani affunsero più parte nel Governo dell'altre Chiese, vedendo che la prohibitione vniversale faceva poco effetto, non mancando pretesti a' Prelati per eccettuare dalla legge commune ogni caso particolare, fecero diverse ordinationi dal 1000. fino al 1050. prescrivendo certe formole di solennità, le quali servivano per freno, ed impedimento: mà in questo tempo, del quale parliamo, Innocenzo I V. cominciò a dichiarare nulle l'alienationi fatte senza quelle conditioni, e Gregorio I V. in Concilio di Leone del 1274. ordinò che non si potesse alienare, se non con le solennità sodette con

la licenza ancora del Papa, il che si è servato, e si serva sino a' nostri giorni, non concedendo mai alienatione alcuna se non con evidente utilità. Il che non è mancato chi l'habbi notato per va espresa iniquità, poiche ne' contratti alcuno mai ricercò altro che l'ugualità, ed il più non può essere che con detrimento altrui, essendo affatto disusato il vendere per sollevare Poveri, in straordinaria fame, ò per riscuotere schiavi, interpretandosi che questo fosse in danno, e non in utilità della Chiesa. Così sono rivoltate le cose, che già era opera di somma perfectione Christiana vendere e dare a' Poveri, adesso questo sarebbe sottoposto à gravi Censure. Mà la perfectione è ritenere li stabili Ecclesiastici, non potendosi manco mutare senz' evidente utilità, e le prohibitioni d'alienare, ch' erano fatte contro gl' Ecclesiastici, à favore de

Il che si trova a favore de gl' Ecclesiastici.

Il che si trova a favore de

Laici sono voltate in altre à favore degl' Ecclesiastici.

*Li Pa-
pi & sa-
no di
ver-
mente
della
Rifer-
va de'
vacan-
ti in
CURIA.*

Mà ritornando alla dichiarazione di Clemente I V. & V. ed alla Dottrina commune, ch' il Papa possi concorrere, e prevenire ciascuna Collatione de' Benefitij, questo non fù di gran profitto, salvo che quanto a' Benefitij vacanti in luoghi vicini alla Corte, si che la vacanza potesse essere saputa quivì presto, che tanto a' lontani non serviva il potere concorrere, nè prevenire; poiche inanzi si sapeffe in Corte, la Provisione era fatta dall' ordinario, ed haveva fortito effetto. Per il che fù inventata l'osservatione, ch'è vn Decreto, per il quale il Papa, inanzi ch' vn Benefitio vacchi, dichiara che quando vaccherà, nessuno lo possi conferire, e la Collatione ch' alcuno facesse, sia di niun' effetto.

E perche questa è vna materia odiola, come bene la Glosa dice,
per

per farla ricevere al mondo, ed inghiottire dolcemente, fù da suo principio usata con parcità. Per il che parvè troppo dura l'assoluta riserva, che Clemente IV. haveva fatto de' Vacanti in Curia, Gregorio IV. la *Grego-
rio IV.* restrinse ad vn mese solamente, lasciando che doppo quello si potessero fare l'ordinarie provisioni. Clemente V. v'aggiunse la riserva della Chiesa Cathedrale, e del Monastero di S. Croce di Bordeos, per vna volta. Papa Giovanni XXII. suo *Gio-
anni
XXII.* successore estese il passo vn poco più, e fece vna constitutione per riformare la pluralità de' Benefitij, proibendo il poterne tenere più d'vno Curato, ed vn altro senza cura, con dispensa, eccetto a' Cardinali, commandando, che chi ne haveva più, li rassegnasse, e per l'auvenire, chi havendo vn Benefitio Curato ne ricevesse vn' altro, dovesse primieramente rassegnare il primo, e li rassegnati fossero riservati alla

alla sua disposizione. La Bolla per il fine apparente di levare la pluralità de' Benefitij fù speciosa, la riserva, se bene non ha altro fine, che l'utile della Corte, passa via, come cosa accessoria, e che pare in prima faccia senza gravame.

Arti di questo Papa per congregar Tesori. Qui è necessario fermarsi alquanto, perche questo Papa diede molti esempij a' suoi successori nelle Collezioni de' Beneficij che servivano à congregar tesori: Egli divise molti Vescovati grandi, fece d'Abbatie Vescovati, e vacando vn Benefitio ricco, cessò di darlo à chi ne haveva vn altro poco inferiore, dando quello che vacava ad vn altro, e si valeva così di questo modo, ch' alle volte per vna Vacanza faceva fino sei provisioni, trasferendo sempre da vn meno ricco ad vn più ricco, ed al minimo provvedendo d'vn benefitio nuovo, si che tutti erano contenti, e tutti pagavano.

Inventò anco l'Annate, gravame sopra li Benefitij inanzi lui non vdi-
to, e che per qualche tempo generò gravissimi scandali.

Quando li Imperatori e Rè conferivano li Benefitij, se quelli, che v'aspiravano facevano qualche Donativo, ò pattuivano col Prencipe, ò con li suoi Ministri di dare qualche portione de' frutti, ed entrate de' Benefitij per ottenerli, questo hora era acerbissimamente ripreso da' Pontefici, che dicevano essere vna cosa illecita, allegandoli l'Evangelio, *gratis accepistis gratis date*, e chiamando il ricevere Doni ò parte de' Frutti, vna Vendita delle cose spirituali, vn contratto simoniaco; passando anco alcuni à chiamarla heresia. Se bene non mancavano in quei tempi chi li scu-
fava, con dire, che diverla cosa era il Ministero di Christo, e l'autorità di sciogliere e legare, dalla possessione delle cose temporali, che era

*Inven-
to l'An-
nate.*

*Quello
che nel-
li seco-
lari sù
ripreso
dalla
Pontefi-
fici.*

congiunta nel Benefitio, e che per causa di questo temporale, non era inconveniente, ch' il Principe ricevesse alcuna portione per li bisogni della Republica, e di questo ne fu anche fatta vna solenne disputa; Ma questa risposta non sodisfaceva à gl' huomini pij, e dotti, imperoche, se bene l'entrata de' Benefitij è cosa temporale, il *Ius* però, ed il Titolo per quale si possiedono è cosa spirituale. A tutti parve, e par anco fino al presente che con buone ragioni fosse ripreso questo modo dalli Pontefici chiamato Simonia. Questo difetto fu adoperato per primo pretesto di levare le Collationi de' Benefitija' Principi, mà acquistato ch' hebbe il Pontefice Romano, con li progressi soprascritti, gran parte della podestà della quale spogliarono gl' Imperatori.

Giovanni XXII. del 1316. ordinò che per trè anni ogn'vno, ch' ot-

Lo stile
so or-
dino

Giovanni XXII.

tene-

teneva Benefitij di maggior rendita di 24. Ducati dovesse nella speditione delle Bolle pagare l'entrata d'vn anno, il che però finiti li trè anni fu continuato, così da lui come da' successori. Se bene in diversi luoghi fu qualche resistenza, ed in alcuni fu ricevuto di pagare la metà dell' Annata solamente, ed in altri luoghi certa sorte di Benefitij solamente fu obligata à pagare, restando eccettuati gl' altri.

Questo introductione era riputata molto grave dalle famiglie private, essendo pagata dal Benefitiato l'Annata con li denari di Casa, restando il pericolo, che morisse prima che rifare la Casa di quelle spese. E li Principi l'ebbero per molto grave al loro governo, facendo vscire dal loro Dominio così notabile parte del denaro, senza che lo stato ne riceva utilità alcuna e tanto più per grave quanto quella spesa è congiunta con spesa di Bolle e Dispense

L'Annate
sono ri-
purate
gradi
dalle
famiglie
private,
e
dalla
Principi.

fe precedenti, che tutti levano, ch'è il nervo delle forfe, il quale non torna mai, come fà per via dell' altre mercantie.

Furono dannate Versalwente. Quando questa novità fù introdotta dal Pontefice, le persone ordinarie non seppero vedere che differenza fosse trà questo pagamento, e quello che fù così biasimato ne' tempi ch' i Principi davano i Benefitij, mà gl' huomini letterati in quei tempi vniversalmente la dannavano

E dopo difese. come cosa simoniaca. In progresso di tempo alcuni studiarono di giustificarla in maniera che si divisero; altri riprendendola come cosa illegittima, simoniaca e prohibita dalle leggi Divine ed humane; altri lodandola come cosa lecita, anzi necessaria, e debita al Pontefice Romano, passando questi inanzi fino à difendere ch' il Papa non solo possi dimandare vn' Annata mà anco più, come quello, ch'è assoluto Padrone etiamdio delli frutti tutti, non che di vna parte, i

|qua-

quali anche dicono che per qualunque contratto, che faccia il Papa nella Collatione de' Benefitij non può commettere simonia, e certo s'egli fosse Padrone, come dicono,, la conseguenza restarebbe chiara perche ogni Persona può contrattare il suo, in quella maniera che più le piace, senza far torto ad alcuno; Mà nè Dio, nè il Mondo pare che lo consenti.

Questo Pontefice fù così intento à cavar denaro d'ogni cosa, ch' in 20. anni del suo Pontificato, congregò incredibile Tesoro, certo è che nello spendere e donare non fù più ristretto delli suoi Predecessori, e pure lasciò alla morte sua 25. Millioni. Racconta Giovanni Villano, che ad vn suo fratello del Collegio de' Cardinali doppo la morte del Papa, fù dato carico d'inventariare il denaro, e ch' egli trovò 18. Millioni in moneta contata, e sette Millioni in vasi e verghe da lui pefati.

L'Annata nella sua Institutione da' Papa Giovanni XXII. non si estese, salvo che a' Benefitij che si conferivano; e pagavasi nella spedizione delle Bolle: cosa che continuò sino à quel tempo; mà doppo fù anche imposto obbligo di pagare l'Annata ogni quindici anni, tutti li Benefitij, che per esser vniti a' Monasterij, Hospedali, e luoghi pii non mai vacavano, la qual impositione fù chiamata perciò *Quindecenario*, il che Paolo secondo il 1470. constitù solo quanto a' Benefitij vniti doppo il 1417. dal Pontefice Romano, mà Paolo IV. l'ampliò à tutti li Benefitij vniti etiamdi inanzi, e Sisto V. comprese non solo gl'vniti dalla sede Apostolica, mà ancora quelli che fossero vniti da' Legati, Nuntij, Vescovi, ed altri.

Quindecennio.
Come ancole riferua sioni, non obstanti le oppositioni

ro all' inventioni da Giovanni XXII. col zelo d'impedire, che l'Annate non passassero più oltre, non solo non hanno ottenuto il suo intento, mà sono stati causa di farle difendere, ed estendere ancora, si come alcuni, che s'opposero all' hora alle reservationi, hanno fatto contrario effetto. Imperoche doppo questo Benedetto XII. del 1335. sotto pretesto di volere provvedere di persone idonee a' Benefitij, riservò alla sua dispositione, e provisione, durante la sua Vita solamente, tutti li Benefitij Vacanti in Curia, come si era fatto per inanzi, ed ancora tutti li Vacanti per privatione de' Benefitiati, ovvero per translatione ad altro Benefitio, ed ancora tutti quelli che fossero rinuntiati in Corte, e tutti li Benefitij de' Cardinali, Vfficiali della Corte, Legati, Nuntij, ed altri Rettori, e Tesorieri nelle Terre della Chiesa Romana; li Benefitij ancora di quelli che vanno

Benedetto XII. fece riserva durante la sua vita.

vanno alla Corte per negotij, le nell' andare, ò ritornare, morissero circa quaranta miglia da essa Corte distante, ed ancora tutti quelli che vaccassero, perche li possessori loro haveßero ricevuto vn altro Benefitio, queste reservationi comprendevano assai Benefitij, e restringevano molto l'autorità delli ordinarij, e facevano passare assai Benefitij ne i Forastieri. Con tutto ciò, perche la reservatione fù solo durante la sua Vita, fù ricevuta.

Clemēte V I. Non è però mai da credere, ch' vna cosa vtile à chi domina instituita per qualche picciol tempo debba restar circonscritta da quello. Imperoche morto Benedetto XII. Clemente V I. suo successore fece li stesse riserve.

Il Rè d'Inghilterra Odoardo III. vedendo che per causa di quella, e dell' aspettative, tutti li Benefitij del Regno andavano in Forastieri, comandò sotto pena capitale

capitale, che le provisioni benefitiali del Papa non fossero ricevute nel suo Regno.

Il Papa scrisse al Rè, dolendone, & essortandolo à cessare; Rispose il Rè, pregando il Papa à riformare le cose che sono in vergogna della Chiesa, e scandalo della Plebe, aggiungendo che li suoi Maggiori hanno arricchite le Chiese, le quali per le provisioni, ed impositioni Romane sono occupate da' Forastieri, ed indegni, contro la mente ed intentione de' Testatori, Che per ciò viene anco indebolito il Regno, che il Papa è per pacere, non per tofare le pecore; Che già li Rè davano li Benefitij, ch' hanno concesso l' electioni al Clero à petitioni de' Papi, ed hora li Papi vogliono essi leuare l' electione introdotta da loro, ed vsurparla: per il che sarà conveniente tornare alla prima Institutione, che li Benefitij siano conferiti dal Prenci-

Scrisse il Papa Rispose il Rè.

Inno-
cenz. o
Vl. ri-
soco le
Rifer-
ve.

cipe. Questa contentione, che durò mentre che il Papa visse, fu cagione che Innocenzo VI. successore di Clemente rivocò tutte le sue riserve per vna sua constitutione, che comincia *Pastoralis*, la quale al presente non si trova, mà d'essa fanno mentione molti celebri Canonisti, e lo stesso è auvenuto di tant' altre, per le quali fariano palesi gl' abusi, ed usurpationi, com' anche dalle Glose è levato tutto ciò ch'è contrario alla Corte, mà peggio mostrano gl' *Inditij Expurgatorij* farsi con Dottori, oltre l'accommodarli a' suoi Interessi, prima che lasciarli uscire in stampa. Mà pochi anni doppo furono di nuovo restituite. Per il che Odoardo del 1373. mandò Ambasciatore à Gregorio XII. in Avignone, facendo istanza che le reservationi fossero affatto annullate. Si mise la cosa in negotio, che durò due anni, finalmente del 1375, il Papa le annullò

totali.

totalmente.

Mà morto lui, fù il principio di *Difor-*
gran scisma del 1378. per questo, *dis-*
fendo due Papi, erano anco due *durante*
Corti Romane, e perciò le spese du- *re lo*
PLICATE, le quali anch' erano mag- *scisma*
giori del solito, per li bisogni del-
lo spendere, che li Papi havevano
nel perseguirsi e difendersi l'vn
dall' altro; onde tornarono in pie-
di tutti li modi di cavar denari, ed
in ambedue le Corti era apertissima
la simonia, e li Beneficij si vende-
vano alla libera, e si levavano di
mano à gl' ordinarij, quanto più si
poteva.

Sino à questo tempo non si era *La*
scoperta la Corte Romana aperta *Corte*
mente, che non si mirasse ad altro *Roma-*
che al soldo, di tutte le cose che *na mi-*
facevano. Era questa causa con *denar.*
qualche apparenza, di provvedere
alle Chiefe meglio che gl' ordinarij
non facevano, overo di provvedere
di Benefitio qualche persona meri-
tole.

tenole. Mà Urbano VI. si dichiarò, perche s'intromettesse ne' Benefitij, con ordinare che non valesse l'impetratione, se non era fatta mentione del Valore del Benefitio. Già il Benefitio si dava principalmente per le cose spirituali, le temporali venivano poi; delle spirituali, non si fece alcuna mentione, non si considerò il Carico, mà solo l'emolumento. Dura anco a' nostri giorni l'istessa institutione, e dando autorità a' Nuntij di conferire qualche Benefitio minore, dal Valore dell'entrate, si statuisce quali siano li grandi, e li piccioli, e nella reservatione de' Monasterij non ci è alcuna cosa dello spirituale; mà sono riservati quelli che eccedono il valore di 200. scudi, e lasciati liberi gl'inferiori, questo serve acciò la Camera riceva l'Annata più giusta, imperochè se due impetrano vn Benefitio, ed vno esprime il valore maggiore dell' altro, restano vane

le Bolle di chi l'hà espresso meno, e si esseguiscono quelle del più. Alcuni dicono, che questo sia mettere all'incanto, & dare *plus offerenti*: Altri dicono, che sia acciò la Camera non sia defraudata del suo; Mà questa consideratione appartiene al Capo dell' Annate.

Ritornando al tempo dello Scisma, nessuno nega, che nelle Corti Romane il disordine non fosse grande, il quale crebbe anco più, poichè alcuni Regni e Provincie scandalizzati da così varij modi si riducevano à non conoscere nè l'vno nè l'altro de' Papi; Onde bisognava da quelli che rimanevano tanto quanto da tutti.

La Germania ricusò di star soggetta alle riserve, ed aspettative, e gl'ordinarij conferivano li Benefitij senza nessun riguardo dell'ordinazioni di Roma. In contrario Innocenzo VII. per questa causa del 1351. mandò vn Legato in Germania, per

Crebbe il disordine al tempo dello Scisma.

La Germania ricusò di star soggetta alle Riserve.

dare nuove Bolle à quelli, ch' erano entrati per Collatione Episcopale, pagandole però, e per fargli fare compositione sopra li frutti riscossi, non lasciarli anche rendere qualche parte alla Camera. Mà dovendo, per tal causa, uscire molto denaro di Germania Carlo IV. Imperatore s'oppose, e proibì l'essationi, dicendo che bisognava riformare li costumi del Clero, e non le Borse.

Editto del Rè di Francia contro le Riserve &c. Tutte queste confusioni crebbero maggiormente, quando s'aggiunse il primo Decreto del Papa del 1401, al quale se bene li Francesi adherirono, e referò vbbidienza, non dimeno fecero formare un Editto del Rè fatto trè anni inanzi, per il quale proibirono le riservationi, l'Annate, ed altre essazioni dalla Corte, finche da un general Conciglio legitimo fosse provveduto. Non era il Rè molto capace del governo, mà Luigi Duca d'Orliens, che

che lo governava era Autore di tutti gl' Editti, per il che vcciso quello, fù facile al Papa riacquistare tutta l'auttorità di conferire Beneficij in Francia, dando la nominatione al Rè ed alla Regina, al Delfino, ed alla Casa di Borgogna per tutti li loro servitori, valendosi poi egli del rimanente. Il che la Corte conservò fino alla morte di quel Rè, imperoche Carlo VII. suo figliuolo, che li succedette, rinovò gl' Editti.

In Italia ancora furono fatte varie provisioni da diversi stati diversamente, le quali tutte attendevano à levare gl'abusi. Testifica Baldo, che fino li Bolognesi fecero provisioni Beneficiali, ed in particolare ordinarono, che non fossero conferiti, salvo che à nativi di quella Città, e suo Contado. Nè li Papi erano molto stimati all' hora, anzi essendo Giovanni XXIII. in Fiorenza con la sua Corte, nacque certo

disordine nella Collatione d'un Benefitio, per ilche quella Republica lo privò della podestà di conferir Benefitij nelli loro stati per trè anni.

Varie
Clau-
sule
nelle
Bolle.

In questi tempi s'inventarono Clausule inestricabili da mettere nelle Bolle, come mettendo differenza trà le suppliche segnate per *Concessum*, e quelle che sono segnate per *fiat*, delle spedite con la Clausula *motu proprio*, ed altre colla Clausula *anteferri*, che fù di miglior conditione. Delle quali inventioni nasceva, che più Bolle erano impetrate sopra l'istesso Benefitio, ed oltre più Annate pagate: nascevano anco liti, che si bisognavano poi trattare à Roma, con beneficio della Corte, s'aggiunse il sostituire vn altro al litigante sè moriva, acciò con il suo fine non fosse il fine delle liti, mà dalla morte di quello si cavava vn' altra Annata, e la continuatione della lite, la quale anco

mult.

moltiplicando furono trovate le Clausule: *si alteri, si neutri, si nulli*, per quali si dava il Benefitio ad vn terzo, durante pure la lite frà li due primi.

Il che costrinse, li Principi per levare le confusioni, discordie, e liti trà di loro sudditi, à ripigliare al foro secolare la cognitione del *Possessorio* de' Benefitij, cosa, che se bene legitima, era stata per connivenza de' Principi levata da' Magistrati secolari, ed assunta dal Foro Ecclesiastico.

Dalle provisioni ch'erano fatte da qualche Principe, per ritenere il corso delle Introductioni nuove nella materia beneficiale, ne' loro stati, pigliava la Corte occasione di trovarne dell' altre, così per fare gl' istessi effetti sotto altri pretesti, come per moltiplicare modi dove potevano, e con quelli supplire à quanto non si poteva fare, dove era provisto. In questi tempi si ritro-

La co-
gnizio-
ne del
Posses-
sorio fu
ripi-
gliata
al foro
secola-
re.

Delle
Resri-
gnatio-
ni.

varono le resignationi, non le buone e lodevole, che queste sono antichissime, mà certe altre, de' quali al presente il mondo non si loda. Non fù mai lecito à chi era posto in vn Carico Ecclesiastico il lasciarlo di propria autorità, ed era ben conveniente che chi si haveva dedicato ad vn servizio, e ne haveva ricevuta la mercede, ch'era il beneficio, perseverasse servendo; non dimeno perche qualche legitima causa poteva occorrere, per quale fosse necessario, ò almeno utilità publica, ò privata ch'alcuno se ne spogliasse, fù introdotto per costume, che si potesse con autorità del superiore, per qualche causa legitima rinunciare, e le cause che si praticavano erano sopra infermità di mente, e di Corpo, ò per Vecchiezza fosse fatto inhabile, ò se per inimicitia d'huomini potenti nel luogo, non potesse senza pericolo fare le residenze. Quando la rinun-

tia

tia era ricevuta dal Vescovo, il Beneficio era tenuto per Vacante, ed il Collatore, à cui apparteneva, lo conferiva coll' istessi modi, come se fosse Vacato per morte.

S'introdusse in questi tempi il rinunciare, non per alcuna causa vngente, mà solo ad effetto, ch' il Beneficio fosse conferito ad vn nominato dal rinunziante. E come à cosa nuova, convenne anco dargli nome nuovo, e chiamarlo Resignatione *ad favorem*, imperoche è solo fatta per favorire il Resignatario, acciò che habbia il Beneficio. E bene in libertà del superiore ricevere, ò nò la rinuntia, mà non la può ricevere, se non dando il Beneficio al Nominato. Questose bene fù vn modo d'introdurre successione hereditaria ne' Benefitij, e perciò dannoso all' ordine Ecclesiastico, riuscì utile alla Corte, in quanto più frequentemente si conferiva il Beneficio, ed ella ne riceveva più Annate.

*Resignatio-
ne ad
favorem.*

Le Avidità, degl' altri effetti mondani insegnarono anco à molti d'impetrare, e ricevere Benefitij, con animo di non perseverare in quelli; Mà con pensiero di possederli finche se n'ottenesero di migliori, ò finche si mettesse à segno qualche disegno di matrimonio, ò d'altro genere di Vita, ò pure finche qualche putto pervenisse all'età, à quale poi si potesse rinunciare, cosa che dagl' huomini pij non fù mai scusata, e si tiene per comune opinione, che qualunque riceve vn Benefitio con disegno di rinuntiarlo, non possa con buona coscienza ricevere i frutti, il che alcuni di più larga coscienza non lo vogliono dire così generalmente di tutti, mà di quelli solo, che lo fanno con dissegno d'abbandonare l'Ordine Clericale.

*Se Rinuntia riser-
Gate al solo Pontefice Romano.*

Per le rinuntie *ad favorem*, cresconone malamente à chi le riceve, la

Corte

Corte acciò il frutto fosse tutto suo, proibì à Vescovi di ricevere tali Rinuntie, e riservò ch' il solo Pontefice Romano lo potesse fare. E perche molti Benefitarij, quando si sentivano à morte vicini, per tal via facevano vn successore, fù ordinato per regola di Cancellaria, che non valesse la rinuntia fatta dal Benefitiato infermo à favore d'vno, se il rinuntiante non sopraviveva venti giorni doppo prestato il consenso.

In questi tempi pareva scemato il fonte dell' oblatione de' Fedeli; *Origine della Indulgenze.* già mentre durò la guerra di Terra Santa, e doppo qualche anno, mentre vi fù speranza che quella si ricuperasse, per quella causa molt' oro sopraveniva all' Ordine Ecclesiastico; mà perduto ogni speranza, si fermarono le oblationi. Fù nondimeno preso essemplio di quest' opera, & introdotto il dare l'indulgenze, remissioni, e concessioni à chi por-

porgeffe contributioni per qualche opera pia, e quotidianamente s'infittuivano nuoue opere pie per ciascuna Città, per quali era data Indulgenza da Roma, partorendo questo frutto molto all'ordine Clericale, ed alla Corte, che ne partecipava. E questo tant' inanzi passò, che del 1517. nacque in Germania la novità che ciascuno sà.

Pio V. Papa Pio V. all' età nostra provvide con vna Costituzione, per quale annullò tutte l'Indulgenze concesse con la Clausula delle mani adiutrici, cioè con obbligo d'offerir denaro, cosa che non hà ancora fermato il corso di questa raccolta. Imperoche sè bene l'Indulgenze hora si danno senza quella conditione, nondimeno nelle Chiese sono messe fuori le Cassette, ed il Popolo crede non ottener il perdono, sè non offerisce.

Fuccef *so dal* *Papa* *a' Frati Medicari di poter acquistare stabili.*
Scif-

Scisma per quanto tocca all'acquistare di nuovo entrate, e Beni stabili alle Chiese, pareva che fosse affatto perduta la speranza. Già li Monaci non havevano più credito di Santità, il fervore della Militia sacra non solo intepidito, mà estinto, li Frati mendicanti, che tutti furono instituiti doppo il 1230. perciò havevano credito, perche si erano spogliati affatto, della potestà d'acquistare stabili, e fatto voto di vivere di sole oblationi, ed elemosine. Onde parevã, che quì dovesse fermarsi l'aumento de Beni stabili, fù però trovata vna bella Via, la quale fù il concedere per Privilegio della Sede Apostolica, a' frati mendicanti di poter acquistare stabili, che per Voto ed institutione loro era proibito, molte persone devote erano loro prontissime d'arrichirli, ne restava solo il modo, questo trovato, subito li Conventi de' Mendicanti furono in Italia, Spagna, ed altri

altri Regni fatti in breve tempo affai commodi di stabili.

ri Frãcesi s'opposero a quella novità. Solo li Francesi s'opposero alle novità, dicendo, che si come erano entrati nel Regno con quelle Institutioni di povertà, conveniva che con quella perseverassero, nè mai fino al presente hanno voluto permettere, che acquistino, dove che in qualunque altro luogo sono stati notabili, massime nel tempo dello scisma, quando tutto il rimanente dell' ordine Clericale era in poco

Fù levato lo scisma nel Concilio di Costanza. Fù levato lo scisma nel Concilio di Costanza, havendo vno delli Pontefici rinuntiato, ed essendo stati li altri due privati, e del 1417. fù eletto in Concilio Martino V. Speravano tutti, che dal Concilio, e dal Papa fosse posta regola à tanti disordini della materia benefitiale: e di fatto il Concilio propose al Papa gl' Articoli da riformare l'Annate, le gratie aspettative, Commende, e

Colla-

Collationi, mà disiderando il nuovo Papa, e la Corte di ritornarsene à Casa, ed essendo tutti li Padri del Concilio stanchi per la lunga assenza dalle Case loro, fù facilmente rimesso all' hora materia così ardua, e che ricercava tanto tempo al futuro Concilio, ch'era intimato per celebrarsi in Pavia cinque anni dopo.

Il che mosse i Francesi à non volere aspettare nuovo Concilio. Onde fù per Arresto del Parlamento ordinato, che non si prestasse obediienza al Papa, se prima non fosse intimato ed accettato prima da lui l'Editto Regio, che leva le riserve ed essationi di denari; Per il che havendo Martino mandato Nuntio per dar conto al Rè della sua elezione, rispose il Rè, che l'haverebbe accettato con conditione, che li Benefitij elettivi fossero conferiti per elezione, e le riserve, ed aspettative levate. Il Papa si conten-

to

tò per all' hora, mà del 1422. acqui-
 fti alcuni dell' Vniverfità à suo fa-
 vore, tentò di far ricevere le rifer-
 vationi. Con tutto ciò non potè
 ottenere l'intentò; anzi fù proce-
 duto contro li suoi fautori con pri-
 gionie. Il Papa miſſe l'interdetto in
 Lione, ed il Parlamento ordinò
 che non foſſe ſervato, e ſeguì la
 contentione fino al 1424, quando il
 Rè ſi compoſe col Papa, che ſua San-
 tità haveſſe legittime le Collationi
 fatte fino all' hora, e per l'auvenire
 foſſero accettati tutti li ſuoi com-
 mandamenti: mà il Procuratore, e
 l'Auvocato Generale con molti Si-
 gnori s'oppoſero all' eſſecutione, e
 rappresentato al Rè il danno del
 Regno, fecero andar in fumo l'ac-
 cordo fatto col Rè.

In queſto mentre ſi fece il Con-
 cilio di Pavia, il quale doppo prin-
 cipiato, fù trasferito à Siena, e ſpe-
 dito con gran celerità, non eſſen-
 doſi in eſſo trattato coſa di mo-
 men-

*Del
 Conci-
 lio di
 Pavia.*

mento, mà ſolo data ſperanza, che
 nel Concilio da Celebrarſi doppo
 ſett'anta anni in Baſilea, s'haverebbe
 riformato il tutto.

Nel fine de' quali ſett' anni morì
 Martino Veſcovo. Seguì nel Ponti-
 ficato Eugenio I V. ſotto il quale,
 nel Concilio Baſilienſe del 1431. fù
 fatta vna proviſione tanto neceſſa-
 ria, e tanto deſiderata alli diſordi-
 ni della materia benefittiale, furono
 prohibite le riſervationi eccetto de'
 Vacanti in Curia, furono anche
 prohibite l'eſpettative, l'Annate, e
 le altre eſſazioni della Corte. Il
 Pontefice vedendoſi reſtringere la
 poteſtà, e le ricchezze, non potè
 ſopportare, s'oppoſe al Concilio,
 tentò prima di trasferirlo altrove,
 in luogo, dove poteſſe maneggiare
 li Prelati, il che repugnando loro,
 non li potè riuſcire, e paſſarono
 molte contentioni trà il Papa, ed il
 Concilio, à quali alla giornata gl'
 huomini pij interponendoſi trova-
 vano.

*Del
 Concilio
 Baſi-
 lienſe
 1431.
 il qual
 fece ri-
 forma.*

vano temperamenti, finalmente effendo pur risoluto di provvedere all'effattione de' denari, ed il Papa di conservare l'autorità e commodità sua, vennero à rotture irreconciliabili.

Epriò il Pa. pa. Il Papa annullò il Concilio, ed il Concilio privò il Papa, e n'eleffe vn' altro, onde nacque scisma nella Chiesa.

Fu accettato in Fra. cia e Germania. E fù accettato quel Concilio in Francia, ed in Germania, e del 1438. fù pubblicata in Francia la Pragmatica tanto famosa, per quale si restituivano le elettioni a' Capitoli, e le Collationi a gl' Ordinarij, e si proibivano le reservationi, come nel Concilio Basiliense.

Mà nò in Italia. In Italia quel Concilio non fù ricevuto, e tutti adherirono al Papa. Onde le reservationi presero piedi, anzi ciascun Pontefice le rinnovava senza difficoltà, ed introduceva ancora nuovi a' gravij nella Collatione Fensuale, nessuno de' quali mai

mai si modera, se non quando si trova modo di fare l'istesso effetto, per via più facile.

Introdussero Giulio secondo e Leone decimo le reservationi mentali, che così chiamavano, e con vn' altro nome reservationi *in pectore*, che non si publicavano, come l'altre, nè si sapevano, se non che vacando vn Benefitio, se l'ordinario lo conferiva, ò alcuno andava per impetrarlo, li rispondeva il Datario, ch' il Papa l'haveva in sua mente riservato, modo, che durò alcuni anni, mà doppo si divisò, perche tornava incommodo anco alla medesima Corte di Roma.

Li altri modi passarono tutti in eccesso, imperoche quanto s'aspettava alle reservationi già introdotte, e praticate, s'aggiunse il resignare solo il titolo del Benefitio, riservando à se tutti li frutti d'esso, il che in esistenza non era altro se non restar Padrone del Benefitio.

Benefitio, come prima che fosse rinuntiato; mà costituendoli solo vn successore, il quale fosse ben in nome Titolare inanzi la morte del rinontiante, mà de' frutti non hauesse ragione alcuna, ed acciò il nuovo Titolare volendo raccogliere li frutti, ed assegnarli al Rinuntiante, non si potesse far padrone di qualche cosa, fù aggiunto anco, ch' al rinuntiante non solo fossero riservati tutti li frutti, mà ancora potesse esiggerli con propria autorità, Non restava al Rassegnante altro, che lo facesse differente dal totale Padrone, se non che se il Titolare fosse morto prima di lui, egli restava bene con tutti li frutti del Benefitio, mà non poteva più crearli successore, ed il Titolo poteva essere dal Collatore dato à chi piaceva à lui, che doppo la morte dell' rinuntiante fosse succeduto.

Del Regresso. Non mancò alla Corte ottimo rimedio anco per questo, il quale fù

il

il regresso. Ne' tempi primi della Chiesa, era vn santo e lodevole vso, che chi era ordinato ad vna Chiesa, mai lasciava in sua Vita il Carico per haver benefitij di maggior rendita, ò di maggior honore, pareva à ciascun assai fare l'offitio suo al meglio. Per necessità alle volte il superiore, che non aveva persona atta à qualche gran Carico, pigliava vna occupata in altro minore, e per vbbidienza la trasferiva al maggiore: cosa, che poi fù per maggior comodo, overo vtile ricevuto da alcuni; onde la translatione vstitata si fece vstitatissima. E tentava la sollecitudine di ciascuno di crescere in grado, che spesse volte, lasciato il posseduto, ed impetratone vn' altro, riuscendo l'impetratione vitiosa, restava privato d'ambi due. Il che essendo d'inconueniente, l'vso ottenne, che se l'impetratione del secondo luogo non potesse haver effetto, il Benefitiato ritornasse sen-

za altro al primo e questo si chiamava *regresso*. A similitudine di questo fu inventato di concedere al resignante vna facoltà, che qualunque volta il Resignatario morisse o rinunciasse il Titolo, egli possi senz'altro ritornare al Beneficio rassegnato, e con propria autorità prender di nuovo la possessione, e farla sua, come se mai l'hauesse rinunziata, e quando anco non hauesse ricevuta la possessione prima della rinuntia, nel qual caso il regresso non può hauer loco, possi per eccesso, ed *ingresso* prendere la possessione, similmente di propria autorità, senza altro Ministero di Giudice, e questo si chiamava *regresso*.

Il Re- Però il ricevere, ed ammettere
gresso le rinuntie con queste condizioni, e
riser- con esse dar il Titolo al Resignata-
vato al rio, non è stato permesso mai dal
solo pō- Pontefice Romano ad altri, mà se
refice l'ha riservato à lui solamente. Que-
Roma- sto modo era dannato da tutti i
no.

Scrit

Scrittori, massime dall' Vniversità *Fu d'ò*
di Francia, e proibito dal Parla- *nato in*
mento, nè si poteva coprire con *Fran-*
nessuno bel pretesto dell' antichità; per il che erano di quelli che *cia.*
si facevano coscienza, e si vergognavano d'vsarlo, per sodisfatione de' quali ne fu trovato vn altro d'Origine antico, mà, secondo il solito, accommodato alle cose presenti.

Questa fu la *Coadiutoria* antichissima e lodatissima vsanza, che fu nelle Chiese, che quando alcun Ministro, o Prelato, o altro, era fatto inhabile, o meno atto ad esercitare il suo Carico, per vecchiezza, infermità di mente, o di corpo, o per altra causa, esso si pigliava, o il superiore gli dava vno in aggiunto, che potesse esercitare il Carico insieme con lui, mà però questo non haveva, che fare nell' offitio, o Beneficio, se non mentre viveva quello di cui era Coadiutore, qual mor-

Della
Coad-
iutoria

K

to.

GRANADA

to, si faceva vn altro Titolario. Questa provisione fù sempre laudata, nè gli fù mai fatta oppositione alcuna.

*Confu-
tura
succes-
sione.*

Doppo si pensò, che quando si facesse che il Coadiutore succedesse, anco ne nascerebbe maggior bene, prima, esso farebbe più diligente, maneggiando cosa, che dovea esser sua, gl' altri l'amarebbero, e rispettarebbero più come proprio, che come alieno. Onde si fece il Coadiutore con futura successione, cosa

*s'oppu-
gnava.*

ch' hebbe defensione, ed oppugnava con dire, che ogni successione nel beneficio Ecclesiastico è dannabile, per porgere occasione di procurare, e desiderare la morte altrui; si difendeva col celebre esempio di S. Agostino, che da Valerio suo predecessore fù fatto Coadiutore con futura successione, il quale esempio non serve troppo bene, perche S. Agustino stesso doppo lo biasimò, e non volse imitarlo, e non

*si di-
fende-
va.*

non si vergognò di dire, che fù da lui, e dal predecessore ciò fatto per ignoranza. Mà nelli tempi che diciamo, non solo davano li Coadiutori con futura successione a' Prelati ed altri, che tengono amministrazione, mà ancora ne' beneficij semplici; in maniera che al Coadiutore resta il puro nome, e non ci è di reale se non la futura successione, ch' è la cosa così abborrita da' Canonici.

Si usava in questi da qualunque Beneficiario, che voleva farsi vn successore, indifferentemente se secondo il diverso gusto à fare vn Coadiutore con futura successione, ò risegnare in favore di quello, riservandosi li frutti, e con regresso; mà però questo solo era riservato al sommo Pontefice, e per nessuna maniera concesso ad altri Collatori.

*Modi
ed arti
per far
si vn
succes-
sione.*

In Germania il Concilio di Basilea fu da alcuni ricevuto, e non da

*Cōcov-
d'uso
pra il*

Concilio di Basilea tra il Papa e l'Imperatore del 1448.
 altri, perche tanto diversamente erano intese le cause Beneficiali, per provvedere alle diversità e dissensionni, del 1448. fù concordato trà Nicolo V. e l'Imperatore Fedrico in questa guisa, che li benefitij Vacanti in Curia fossero riservati al Papa, e del rimanente degli elettivi si procedesse per elezione: quanto gl' altri, li Vacanti in sei mesi fossero del Papa, nell' altri sei distribuiti da gl' ordinarij Collatori; aggiunto anco, che se il Papa non haveffe in termine di tre mesi conferiti li spettanti à se, si divolvesse la Collatione agl' ordinarij.

Si disse Gio in Germania.
 Non fù mai per tutta Germania concordato, ed alcune Diocesi fino del 1518. servavano il Concilio Basiliense, ch' annulla tutte le riserve; mà in progresso di tempo, anco chi ricevette il concordato nel principio, restò poi d'osservarlo, e si difendeva dicendo, ch' il concordato non fù ricevuto generalmente,
 ed

ed hà perduto vigore per la disuetudine in maniera che non trattando di quelle Città, dove li Vescovi, e Capitoli si sono partiti dalla Chiesa Romana, anche nelle Chiese che restano sotto l'vbbedienza, poco ò niente era osservato.

Clemente VI I. del 1534. fece vna severa Bolla, mà hebbe poco effetto, vn' altra ne fece Gregorio XIII. del 1566. senza miglior successo. Nella Dietta di Ratisbona del 1594. il Cardinal Madrucio Legato di Clemente ottavo fece gran querimonie, per nome del Papa, sopra di questo, nè apparve frutto.

Al presente resta l'istessa varietà e confusione. La Corte Romana non hà se non due rimedij, vno per mezzo della confessione de' Gesuiti, li quali operano per termine di coscienza, che li Benefitarij provéduti da gl' ordinarij si contentino di pigliar le Bolle da Roma, ed alcuni lo fanno. L'altro rimedio vfa-

Le Bolle de' Papi sono di poco effetto.

Rimedio di questa dalla Corte Romana sopra l'insufficienza del Concilio.

to dalla Corte nelli Benefitij importanti, e con persone indipendenti da loro, è che fatta vna Colatione contro il Concordato, la Corte l'annulla, mà conferisce poi essa il Benefitio all' istessa persona, rimedio in altre occasioni ancora già molto vsato, non perche gioui nell' istesso tempo, mà perche seruando queste scritte, se ne vagliano poi a' tempi seguenti per mostrare, ch' hanno Vbbidienza: si come tant' altre Decretali, che non hebbero effetto, sono però per lo stesso disegno stati inferiti nel Corpo del *Ius Canonico*, e ne' *Bollarij*.

Luigi XII. Rè di Francia ricolò la Pragmatica, del 1461. In Francia la Pragmatica hebbe rigidi combatimenti da Pio II. a' quali s'opposero costantemente il Clero Francese, e l'Vniversità di Parigi. Per il che il Papa si voltò al Rè Luigi XII. e gli mostrò come era disdicevole à lui, che nel suo Regno si seruassero li Decreti del Concilio

Concilio Basiliense, contro il quale, egl' essendo Primogenito Regio, e partito dal Padre per disgusti, andò con Armi, ricevuti denari da Papa Eugenio I V. per disturbare il Concilio. Alle quali ragioni il Rè Luigi del 1461. cessò, e riuocò la Pragmatica.

Mà seguendo reclamatione dell' Vniversità, e le rimostranze del Parlamento, le quali ancora si ritrovano, dove rappresentavano al Rè li gravami del Regno, conto minutamente fatto dall' ordine Ecclesiastico, ch' in tre anni erano andati per cause Benefitiali à Roma quattro *Millioni*, doppo li tre anni la Pragmatica fù dall' istesso Rè restituita.

Sè gl' oppose poi Sisto quarto, e fece vn concordato per distruggere la, il quale si trova ancora; mà quello non fù ricevuto, e la Pragmatica restò. Innocenzo ottavo, Alessandro V I. e Giulio secondo

vsorono ogni opera per levarla; ma mai potero ottenerlo.

Concordato di Leone X. e Francesco I. Rè di Francia.
 Finalmente Leone X. fece vn concordato con il Rè Francesco primo, per quale fù abolita la Pragmatica, e statuito che alli Capitoli delle Chiese Cathedrali, e Conuentuali fosse affatto levata la potestà d'eleggere il Vescovo, ed Abbati, mà vacando li Vescovati, ed Abbatie, il Rè nominasse persone idonee, alle quali fosse dal Papa conferito il Benefitio. Che il Pontefice Romano non potesse fare aspettative, nè far Riserve generali, e spetiali; mà che li Benefitij Vacanti in quattro mesi dell' Anno fossero conferiti da gl' ordinarij alli graduati dall' Vniuersità, e li Vacanti ne gl' altri otto mesi fossero da essi ordinarij conferiti liberamente. Che solamente ogni Papa nella sua Vita potesse aggravare qualunque Collatore de Benefitij, se ne hà da conferire dieci, e venti, à conferirne vno secondo la dif-

disposizione di sua Santità, e se ne hà da conferire cinquanta, ò più, ne conferisca due.

E se bene nell' accettare il concordato vi furono molte difficoltà, e l'Vniuersità appellò al futuro Concilio legitimo, vinse nondimeno l'autorità del Rè Francesco, ed il concordato fù publicato in Francia, e posto in esecuzione.

In maniera che doppo tanti Pontefici dal 1076 sino al 1150. combatterono con scomuniche d'infinite persone, e morte d'immumerabili, per levare alli Prencipi il conferire li Vescovati, e dare l'elettione a' Capitoli, per il contrario Pio secondo, con cinque de' suoi successori hanno combattuto per levare a' Capitoli di Francia l'elettione, e darla al Rè, e finalmente Leone X. l'ha ottenuto, con la mutatione degl' Interessi portando seco mutatione e contrarietà di Dottrina.

Hanno stimato li speculativi esser

L'Vniuersità ne appello al futuro Concilio nondimeno publicato in

Francia. La Sclimità nono levaso l'Elettione a' Capitoli di Francia

La ragione di quello.

la Cagione di ciò, perche l'effempio ch' il Vescovo, e Clero conferisca era la pratica e Dottrina vniversalissima della Chiesa contraria alla moderna; altri, perche sia più facile levarla ancor dalle mani d'vn Rè, che fosse di spirito debole, ò in bisogno più de' Pontefici, che delli Vescovi e Clero.

*L'offer-
vanza
del
Concor-
dato
inter-
rotta,
istoria,
no, ser-
to En-
rico II.*

Il Rè Francesco fece molte leggi ancora per regolare il *possessorio* de' Benefitij, ed il concordato fù serbato da lui. Mà dal figliuolo Enrico secondo, quando fù in Guerra con Papa Giulio III. per causa di Parma, fù interrotta l'osservatione per qualch' anno: imperoche del 1550. il Rè proibì, che si ricevesse alcuna provisione de' Benefitij dal Papa, e comandò che tutti fossero conferiti da gl'ordinarij: Mà fatta la pace in tutto si compose, e tornò l'osservanza del concordato.

*Ordi-
nazioni delli Stati tenuti in Orleans,*

Stati

Stati in Orleans nella minorità di Carlo nono, dove furono regolate le Collationi de' Benefitij, e levate molte delle cose contenute nel concordato. Succesero le confusioni e Guerre nel Regno, e fù mandato il Cardinal di Ferrara Legato in Francia, il quale ottenne, che si sospendessero le ordinationi d'Orleans, con promessa, ch' il Papa in breve haverebbe proveduto effo a gl' abusi per quali l'Ordinationi erano fatte, del che poi non se ne fece altro; onde al presente il concordato resta. Così sono passate le cose in Germania, e Francia.

*Resto il
Concor-
dato in
Francia.*

Mà lo Stato d'Italia, ch' vltimamente habbiamo descritto, si è mutato in gran parte, per la celebratione del Concilio di Trento, quale fece molti Decreti in questa materia, per provedere agl' abusi sopradetti che dominavano, e se bene dal suo principio, che fù del 1546. fece molti Decreti &c.

*Lo Sta-
to d'Italia
mutato
dopo il
Concilio di
Trento:
il qual*

K. 6

inco-

incominciò ad attendere à questa correptione, e fece molti Decreti, non furono però posti in esecuzione, salvo che doppo il fine, che fù del 1563. per il che si può dire che tutte le provisioni si riferiscono à questo tempo.

Contro la pluralità de' Benefitij. Fù intentione di quel Concilio di rimediare à tre cose, prima, alla pluralità de' Benefitij, seconda, alla successione ereditaria, terza all' assenza de' Benefitiati. E per prohibire ogni pluralità, ordinò, ch'vno etianadio che fusse Cardinale non potesse havere più che vn beneficio, e se quello fosse così tenue che non bastasse, haverne anche vn' altro, che fosse però senza cura d'Anime.

Prohibi le Commende de' Benefitij Curati ad vitam. Prohibi le Commende de' Benefitij Curati *ad vitam*, ch' era vna commenda di farne haverne due; ordinò anche che li Monasterij per l'auvenire non fossero commendati, e quelli che fino all' hora erano, quando

quando vacassero, fossero ridotti in Titolo.

Prohibi ancora le *Vnioni ad Vitam*, ch'è vn' altro pretesto di dare più Benefitij sotto nome d'vno: per levare le successioni. Prohibi affatto li regressi ed accessi; prohibi ancora le *Coadiutorie* con futura successione assolutamente, eccetto nella Cathedrale, e Monasterij, dove ammoni che non si concedessero da' Pontefici, se non per giuste cause.

Della residenza fù trattato per spatio di quatordecim mesi, con qualche contentione, imperoche era nata poco inanzi vna questione tra li Dottori, se la residenza de' Vescovi, ed altri Curati alle loro Chiese fosse *de Iure Divino*, ovvero Canonico; per il che anco il Concilio fù diviso, in maniera che nell' Aprile del 1562. essendo fatto scrutinio del numero d'ambe le parti furono trovati 67. che sentivano essere

de Iure Divino, 33. che tentivano effere de Iure positivo, e 30. che erano di parere, non doverfi decidere questo punto, senza trattar primà col Pontefice. Nel primo numero erano gl' Oltramontani, ed altri Vescovi reputati, nel secondo, e terzo, li dependenti della Corte; perche quando la Residenza fosse fatta de Iure Divino nè seguita che il Papa non haveffe potuto dispensarla, mà che anco l'autorità de' Vescovi sarebbe stata de Iure Divino, e nessun huomo haverebbe potuto restringerla, cose che miravano alle depressioni della grandezza della Corte: Per il che era da ambe le parti sostenuta l'opinione con grand' ardire. La cosa passò alle pratiche, onde doppo 14. mesi si comandò bene la Residenza, non

Non
dichiarato
quò Iure
etc.

dichiarato però *quò Iure* il Curato fosse obligato, solo furono aggiunte pene alli non residenti, nel rimanente furono le cose nello Stato di

di prima.

Delle Riservationi punto principi-
palissimo, le quali erano accresciute sopra modo, il Concilio non parlò, perche toccavano la persona propria del Papa; per il che an-
che restorono, anzi furono accresciute doppo.

Pareva che con l'haver levate le Vnioni e Commende ad Vitam, li regressi, e le Coadiutorie, fosse provveduto, se non al tutto, al meno à gran parte, fù poi trovato subito vn rimedio, che non solo si fece l'istesso, anzi maggiore che li quattro sodetti, e questo fù la *Pensione sopra li Benefitij*: solo è nuovo il modo, e la frequenza è propria ne' nostri tempi.

Quando li Beni Ecclesiastici erano in Commune, il nome fù inaudito; doppo fatto li Benefitij, la regola e Canone praticato da tutti era, che li Benefitij fossero intieramente, e senza niuna diminutione

con-

conferiti. Di poi che li Chierici tra loro diedero principio à litigarli, quando la causa era dubia, cedendo vna parte le ragioni sue, se gli concedeva vna parte dell' entrate, con nome di pensione, ancora se due Benefitiati, per alcun buon rispetto, con autorità del superiore permutavano li Benefitij quando l'entrate non erano vguali, si riservava à quello che lasciava il più ricco vna pensione. Appresso ancora, quando alcun rassegnava, con la licenza del Prelato, era lasciato à lui vna pensione di che potesse vivere.

Varie
sorti di
pensione.

Di queste tre sorti di pensioni si trovano Decretali de' Pontefici, che furono circa il 1200, e queste forti, anco li Francesi l'ammettevano per giuridiche, ricusando d'ammettere le altre, le quali sono quelle che si danno solo per dar da vivere ad vno, perche è benemerito della Sede Apostolica, ad vn' altro, perche è letterato, ò perche è honesto di

di costumi, ò perche hà servito la Chiesa, overo il prelato, ancora perche solo habbia la gratia del Papa. Tutte queste dicono li Canonisti sono giuste Cause, per le quali si può dar pensioni, e non hanno rispetto d'aggiungere, ch' anco senza causa alcuna il Papa può dare pensione sopra qualsivoglia Benefitio, à qualunque persona li piace, e colui che riceve etiandio senza causa veruna, mà per sola volontà del Papa, in coscienza è sicuro.

Al presente adunque, in luogo La Pensione è in modo più comodo che gl'altri che già si tenevano due Benefitij Curati vno in titolo, l'altro in Commenda, overo s'vnivano ad com- modo *Vitam*, ed il Benefitiario era costretto stipendiare chi servisse in vno d'essi, al presente lo fanno dare à quello in Titolo, ed à se per pensione quell' istesso, ch' egli ne cava, e torna il medesimo, anzi più suo vantaggio, perche era più soggetto à dar Conto dell' errori, che il.

il suo sostituto faceva ed aveva pure qualche necessità di pensarci, che così niente ne riposa sopra di lui, è l'utilità è l'istessa; similmente chi faceva vn Coadjutore, e rinunciava con regresso, doveva havere qualche pensiero del Benefitio, che aveva parte, e poteva tornare tutto suo, mà rinuntiando, riservatasi la pensione, resta libero d'ogni cura, d'ogni pensiero, e se il Resignatario muore, ò ceda, à lui non importa, che hà la sua pensione libera, e senza fastidio.

La p^a. Ancora è molto più vtile haver pensione è pensione, che benefitio. Prima, più & molti benefitij ricercano l'ordine vtile che sacro, e l'età di poterlo ricevere, il Benefitio per la pensione basta la prima tonsura, e l'età di sette anni, anzi le Pensioni si danno anco a' laici, come per l'ordinario a' Cavalieri di S. Pietro instituiti da Leone X. ed a' quelli di S. Paolo instituiti da Paolo III. ed a' Cavalieri Pij instituiti

tuiti da Pio IV. ed à quelli di Loreto instituiti da Sisto V. quali possono havere chi cento cinquanta, chi ducento scudi di pensione, ed à qualunque piace al Pontefice. Delli Benefitij anco, ne' tempi che se ne teneva più d'vno, viera sempre che dire, ed era necessaria la dispensa, che più faceva spendere: e con tutto ciò, li Dottori mettevano anco in dubbio, se assicurava l'huomo in coscienza. Delle pensioni se ne può havere senza scrupolo in ogni numero, e non vi è pensione incompatibile. Si può dare pensione con autorità di trasferirla in vn altro al proprio beneplacito, cosa, che non si può ne' benefitij, senza passare per li termini, e per le cerimonie delle rinuntie; e le rinuntie non vagliono se non sopravvive il Resignante venti giorni, che la pensione si può trasferire anco in punto di morte.

Quello

*Dell'estin-
guer le
Pensio-
ni.*

Quello che sopra tutto importa è, che la pensione si può *estinguere*, il che in Italiano vuol dire farne pecunia numerata, ch'ogni contratto fatto nel Benefitio si reputa simoniaco. Estinguere la Pensione non vuol dire altro, che ricevere vna quantità di denaro per liberare il Benefitiario dal pagarla, la qual quantità si tassa per accordo, secondo la maggiore, ò minore età del Pensionario. Non vi era già inanzi l'età nostra modo di fare d'vn Benefitio denari contanti, questa sarebbe stata vn' offesa infinita di Dio, e degl' huomini: adesso si fa lecitamente. Io hò vn Benefitio di 200. scudi, lo rinunciaò ad Antonio, riservandomi pensione di 100. la quale *immediatè* ricevuti settecento scudi, io l'estinguo, cioè, Io la rinuncio, e così hò del mio Benefitio fatti 700. scudi contanti senza peccato. Sono alcuni poco penetranti a' quali pare, che questo ricevuto sia l'istesso

stesso, come se vendessi il mio Benefitio per 700. scudi, mà mostrano bene haver grosso giuditio.

In oltre, altre cose sono in quali è molto più commoda la Pensione, come s'vsa adesso, che le Vnioni, Commende, Coadiutorie, e Regressi. Alcuni magnificando la commodità di far denari, ch' il Papa hà per li bisogni della sede Apostolica, dicono, che se ne aprisse li Regressi, cavarebbe quanto volesse, e mostrano non intendere la materia Benefitiale, non s'haverebbe per questo vn quattrino; è molto più vtile e commoda la Pensione.

Perciò fù facile eseguire il Concilio, perche tornò anco commodo, mà il levare li Monasterij di Commenda, che parimente il Concilio commandò, non si è posto in executione fin hora, anzi molti, ch'erano in Titolo, sono stati di nuovo commendati, non essendosi trovato modo

*Non fù
abbis-
to al
Conci-
lio di
levar
li Mo-
nasterij
di Com-
menda*

modo di farlo con commodo. La Pensione non può essere imposta da nessuno, salvo che dal Papa, cosa di grand' emolumento alla Corte Romana.

*Il Concilio non trattò delle Rifer-
vazioni.* Questa mutatione hà fatta l'Italia per il Concilio di Trento, quale non havendo trattato delle Rifer-
vazioni, ed essendo quelle ancora accresciute, ed ogni giorno crescendo, restano bene cinque festi de' Benefitij d'Italia alla disposizione del Papa, con buona speranza, ch' il festo, che rimane, sia per compire l'intiero.

Delli Benefitij riservati al Papa in Italia. Per le regole di Cancellaria sono riservati al Papa tutti li Benefitij che si riservarono Giovanni XXII. e Benedetto X II. Ed appresso sono riservati tutti gl' ottenuti da qualunque persona, essendo ufficiale di Corte, se bene doppo fosse veito del suo offitio. Sono ancora riservati tutti li Patriarcati, Arcivescovati, Vescovati, e Monasterij d'huo-

mini

mini ch' eccedono il Valore di 200. fiorini d'oro; ed ancora tutti li Benefitij che s'aspettano alla Collatione di qualsivoglia, e vacano dalla Cessione, privatione, ò morte del Collatore, finche il successore havrà pigliato pacifico possesso. Ancora le Dignità maggiori doppo le Pontificali nelle Chiese Cathedrali, e le Dignità principali delle Chiese Collegiate, li Priorati, Prepositure, ed altre Dignità Conventuali, le Precettorie di tutti gl' ordini, eccetto militari, li Benefitij di tutti i Familiari del Papa, e di qualunque Cardinale, ancora che non siano più a' servitij loro, ò perche siano partiti, ò perche il Cardinale sia morto. Ancora tutti li Benefitij de' Collettori, e sotto collettori, tutti li Benefitij de' Corteggiani Romani, che muorono in Viaggio, quando la Corte Romana camina, tutti i Benefitij de' Cámerieri, e Censori. Oltre tutti questi Benefitij, che

com-

comprendono tutti li Principali, ed vna gran parte degl' altri, si riserva il Pontefice tutti li Benefitij, di qualunque sorte, che vacano in otto mesi dell' anno, lasciando agl' altri quattro mesi solamente, e questo quanto agl' altri Benefitij non nominati di sopra. Oltre questi ancora sono riservati per costituzione di Papa Pio V. tutti li Benefitij vacanti per causa d'Eresia, e tutti quelli che non saranno conferiti secondo il Decreto del Concilio di Trento. Le quali reservationi tutte, chi le mettera insieme, ritroverà, ch' almeno cinque sesti sono del Papa, ed vn' altro di tutti gl' altri Collatori insieme. Per rendere le lodi à chi sono debite, non è da tralasciare la diligenza usata dai Pontefici Romani, per non lasciare, che li Vescovi, ed altri Collatori de' Benefitij dassero luogo ad alcuno abuso, mai hanno permesso loro il poter vnire Benefitij ad *Vitam*,

Li Pontefici Romani hanno impedito gl' abusi nell' altre Chiese

nè parimente il commendare ad *Vitam*, non hanno permesso, che potessero dispensare sopra le pluralità d'incompatibili, nè concedere regressi, o Coadiutorie con futura successione, ed usando l'istessa diligenza adesso, non concedono, che possino imporre Pensione, etian-dio minima, sopra il Benefitio; Medesimamente non ammettono, che possino ricevere le Resignationi assolute, che sono state antichissimamente nella Chiesa usate. Papa Pio V. del 1568. proibì sotto gravissime pene a tutti gl' ordinarij, che ricevuta la Resigna d'vn Benefitio, non potessero confermarlo ad alcuno Consanguineo, Affine, o Familiare del Resignante, auvertendo, che nè con parole, nè con cenai, o altri segni fosse loro dimostrata altra persona, à cui il Resignante desiderasse che fosse fatta la Collatione del Benefitio.

Senti-
menti
de' Ca-
nonisti
della
Simo-
nia ne
Benefi-
cij.

S'afferma costantemente da tutti li Canonisti e Casisti, ch' ogni patto in materia benefitoriale è simoniaco, quando sia affatto senza participatione del Papa, mà con intervento suo, ogni cosa sia legitima, havendo per costante quest' vniversale propositione, cioè, il Papa in materia benefitoriale non può commettere simonia, la quale non dà troppo buona edificatione al mondo; se bene li moderni Canonisti la limitano, distinguendo, esser alcuna sorte di simonia prohibita per legge Divina, ed altra per legge humana: mà con tutto ciò inciampano nelle medesime difficultà, perché quello che non è male di sua natura, nè prohibito da Dio, non merita questo nome, ed è superfluo fare vna legge humana, per non osservarla, e chi mirerà l'interno, e non si farà pretesto con le sue parole, vedrà che tutto è prohibito da Dio.

E cer-

E certamente non si può dire, ch' in questa parte di tenere gl' altri Vescovi in quest' vffitio, il Pontefice habbia mancato, ed è stata gratia Divina molto grande fatta a' Pontefici, ch' habbino potuto tener sincera da simonia il rimanente della Chiesa, se bene non hanno potuto estendere questo bene nelle loro Corti, e se vn giorno, come vi è speranza entrerà in alcun buon Pontefice di riformar la Corte, sarà cosa facile il farlo col solo ricevere per se, anco quelle leggi che sono date agl' altri Vescovi. E potremmo aspettare in breve vna così vtile riformatione, quando l'adulatione non la tenesse lontana col mettere inanzi a' Pontefici, ch' essendo egli no in possessione, almeno in Italia ed altri pochi luoghi, di non star soggetti à regola alcuna, non è bene, che se ne privino, e faccino questo pregiudizio alla Sede Apostolica.

Li Pa-
pi han-
no ce-
nuto il
rima-
nente
della
Chiesa
puro di
Simo-
nia:
ma nò
le loro
Corti.

S'è il *Papa* *ha pie-* *missi-* *ma au-* *torità* *sopra li* *Beni e* *Benefi-* *cij Ec-* *clesia-* *stici.* *Ma dalle cose di sopra dette è ben*
 molto chiaro se il Pontefice Roma-
 no habbia pienissima autorità so-
 pra li beni, e Benefitij Ecclesiastici,
 sì che non sia soggetto ad alcuna re-
 gola nel maneggiarli, imperoche
 procedendo con ragione, s'è la
 Chiesa di ciascun luogo è Padrona
 de' Beni che possiede, perche il
 Dominio è stato trasferito in lei da
 chi n'era Padrone prima, con la
 permissione de' Principi, che con le
 leggi gl' hanno concesso l'acquistato-
 re, resta, che li beni medesimi
 debbino essere nel Governo ed am-
 ministratione di quelli che sono de-
 putati à tal carico, prima secondo
 la dispositione della legge, poi se-
 condo la conditione, che prescrive
 il Donatore, e Testatore, anteriore
 Padrone, e finalmente secondo che
 la Chiesa fatta Padrona ha concesso,
 non però contrariando alle dispo-
 sitioni di quelli da chi ha causa. E
 questo è tanto chiaro, ed evidente,

che

che non può essere messo in dubbio,
 se non da chi, ò non hà senso com-
 mune, ovvero nel trattare e parlare
 non segue quello, che interiormente
 sente.

Li Chierici sono fatti ammini-
 stratori di questi Beni per leggi, che
 hanno concesso a' Collegi Christia-
 ni il poter acquistar stabili, e per li
 Testamenti, e Donazioni di quelli
 che hanno lasciato li beni loro, e
 per l'autorità ch' ha data la Chiesa
 ad essi Chierici ne' Canoni. Adun-
 que essi sono obligati à governare,
 e dispensare quei beni secondo le
 Leggi, Dispositioni Testamentarie,
 e secondo li Canoni, e quello ch' in
 contrario fosse fatto non si può
 chiamare se non ingiustitia, ingia-
 ria ed usurpatione.

Dicono anco li Canonisti, che il
 Papa sopra li Beni, e Benefitij Ecce-
 siastici ha pienissima autorità, sì
 che può congiungerli, e dividerli,
 dall' autorità del Papa.

Li Chie-
rici de-
Sono
ammi-
nistrar
li Beni
e Ecce-
lesiastici
secondo
li Ca-
noni.

Senten-
mento
solga-
ro de'
Canoni

estinguerli, e smainarli, ed erigerne de' nuovi, darli *ad nutum, ad tempus, sub conditione*, riservarli, mutarli, conferirli inanzi che vachino, imporli servitij, gravezza, e pensione, ed vniversalmente, che nelle cose Benefitiali, la volontà del Papa è in luogo di ragione. Non basta questo, mà aggiungono ancora, ch' il Papa può permutare in altre opere li legati *ad pias causas*, e può alterare le dispositioni de' Testatori, applicando ad altro quello ch'elli havevano ordinato ad vn' opera pia.

Sentimento di Navarra ed altri moderati.

Martino Navarra, con alcuni de' Canonisti più moderati, limita questa propositione, ch' il Papa possi commutare l'ultima volontà, restringendolo quando vi sia causa legitima di farlo, ch' altrimenti farebbe privare vno del suo, e della podestà, che li fa la legge naturale, e Divina, discendendo anco à questo particolare, ch' il Papa non può

può senza causa dare ad alcuna Chiesa quello ch'è lasciato ad vn' altra. Dice ancora Navarra, ch' il detto della Glosa approvato de' Canonisti, cioè nelle cose benefitiali la volontà del Papa è in luogo di ragione, s'intende solamente nelle cose, che sono *de Iure positivo*, mà non in quello, che non si può fare senza contravenire alle leggi naturale, e Divina, e quelli che non danno limitata podestà al Papa escluderebbero anco li Canonisti della Chiesa Vniversale.

Aggiunge anco il sodetto Dottore, che dicendosi nelle Clementine, che la libera dispositione de' Benefitij appartiene al Papa, si deve intendere libera, cioè senza licenza, ò consenso, e non ostante la contradictione di qual si voglia, mà però senza pregiudicio del terzo, la quale espositione se noi ammetteremo, come pur è conveniente, ammettere si potrebbe vna grand'

opposizione alle reservationi, perche queste sono con pregiudizio de' Vescovi, al dare il Benefitio a forastieri, perch'è in pregiudizio di quelli del Paese, à favore de' quali sono fatti i Testamenti; ed anco non farebbe troppo favorevole alla pretensione di poter mutare l'ultima volontà, essendo di pregiudizio alla memoria de' deffonti: Sò bene che à questo gl' altri rispondono, che tutto è vero, quando non vi sia causa legitima, mà il punto stà chi farà Giudice legitimo della causa; perche quando allo stesso appartenga, la cui autorità si suole restringere, tanto è dargli l'autorità assoluta, come limitata dalla causa legitima, se la legge non è superiore.

Sono ben notande le cose, che Navarra aggiunge, dicendo, che alla nostra età l'opposizione de' Giurisperiti, ch' allargano tanto la Potestà Papale nella materia benefici-

ficiale è in molto credito, per piacere à quelli, ch' ambiscono molti Benefitij, quali l'accettano, come accommodata alla sua ambitione, ed avaritia, e che vdi dire ad vn Theologo, ed vn Canonista celebre pubblicamente, che pigliarebbero volontieri tutti li Benefitij del Regno, se il Papa glieli desse, Mà che in contrario Pio quinto li disse, che li Giurisperiti sono soliti attribuire al Papa più potestà del conveniente, al quale egli rispose, che sono anco alcuni, che ne levano troppo; mà che conviene camminare per la via di mezzo, attendendo insieme alle leggi Divine, ed humane, non facendo come li Gesuiti moderni che magnificano tanto le leggi humane, che rispondono contro le Divine.

Io non intendo però di repugnare all' opinione che dona tanta potestà, per la riverenza che devo ^{Alcune obbiezioni e difficoltà.} alla sopra l'autorità del Papa.

al Pontefice, di cui si tratta, solamente proporrò alcune difficoltà, che quando l'haveranno risolte, farà chiarissima la verità in questa materia.

Dub- Bio pri- mo. E prima, se il Papa ha quest' autorità così ampla, chi gli l'hà data? Non Christo, perche l'autorità data da lui è solo nelle cose spirituali di sciogliere, e ligare, cioè rimettere, e ritenere li peccati. Poi li Beni Ecclesiastici si possedono *Iure humano, non Divino*, per quello, ch' è stato risoluto di sopra.

egli non ha ricevuto quella potestà da Dio, nè dalla buona Adunque egli non ha ricevuta questa potestà da Dio. Dalle leggi de' Principi, dalle Disposizioni Testamentarie, e da' Canoni delle Chiese nè meno; imperoche tutti questi hanno data l'amministrazione agli Ecclesiastici di ciascuna Chiesa sopra li Beni e Beneficij della Chiesa sopra li Beni e Beneficij della Chiesa, e precisamente anco con determinate conditioni, che non possono esser.

esser mutate, adunque da questa egli non l'hà. Altri Padroni non si trovano, nè alcuno può avere autorità se non concessa da questi, adunque resta vedere dove per altravia gli sia stata data.

A questo dubbio si può aggiungere un' altro secondo, se il Pontefice ha quest' autorità qual' è la causa, che li suoi Predecessori per mille e più anni mai ne hanno esercitato niente. Non si può attribuire ciò all' essere più di bisogno adesso, che non fosse in quei tempi, imperoche ne' secoli che passarono dall' ottocento fino al mille cento per trecenti anni, li disordini furono sì grandi per tutta l'Europa, ch' in comparatione di quelli, li presenti sono assai tollerabili, e pure nessun Pontefice s'intromisse ne' Beni dell' altre Chiese, che havevano tanto bisogno d'essere governate. E tanto doppo, che cominciarono li Papi ad intramettersene in qual-

che parte, nessuno prese mai fino à Clemente quarto sì ampla potestà. Anzi esso Clemente non hà direttamente publicata tanta potestà, mà trattando altro, e quasi incidentalmente, modo che non suol fare in tiera prova, poiche le cose incidentalmente dette in un modo, direttamente considerate ed esaminate, ben spesso sono in altra maniera espresse.

Quest' autorità e la causa di molti abusi. Ne manco si può dire, che quest' autorità servi in bene, imperoche per questa, pare che siano introdotti quasi tutti gl' abusi; Di qui sono venute le Commende, le Pensioni, li Regressi, le Vnioni, le Resignationi, l'Aspettative, le Reservationi, l'Annate, li Quindennij, ed altri modi, che nessuno difende, se non scusando con la corruzione generale de' tempi.

Dubbio terzo. Resta ancora vna terza dubitatione. *Aquell' autorità è stata fatta oppositione dalli Regni Christiani.*

ne non meno considerabile in questa materia, ed è, che di quest' autorità così assoluta, doppo ch' i Pontefici hanno principiato à valersene, li Regni Christiani sempre si sono doluti, e gi' hanno fatto qualche oppositione, come nell' Historia di sopra si è narrato, si che li Pontefici sono stati necessitati moderarsi, e la moderatione non è stata descendendo essi à lasciare di esercitare l' autorità pretesa, mà per modo di transatione vsato nelle ragioni non chiare, concordando con li Regni, e per forma di contratto risolvendo fino à che termine la potestà loro si stendesse, cosa, che non si haverebbe potuto fare in pregiudicio de' successori, quando fosse nel Pontificato quell' autorità così libera.

Papa Leone X. per levare la pragmatica, fece il concordato, e così egli stesso lo chiama nella Bolla *Confermatione sopra il Concordato di Leone X. col Rè di Francia.*

Non

Non concorda chi hà vna pienissima autorità, mà tratta con li sudditi come superiore, e per modo di concessione. Non faccio forza nella voce, mà tratto la cosa stessa. Non solo Leone X. la chiama concordia, mà dice ancora, *illam veri contractus, & obligationis inter nos & sedem Apostolicam pradiclam, ex vna, & prefatum Regem ex altera, partibus legitime initam.* Dimando, che sia dichiarato. Essendo il Pontificato Romano in differente con il Regno di Francia, pretendendo il Pontefice d'havere autorità assoluta sopra li Benefitij per riseruarfegli, e pretendendo il Regno, che l'autorità sia de' loro Prelati: formano due partiti litiganti, e per imporre fine alla controversia, fanno vn contratto legitimo d'obligatione, per quale dichiarando qual debba esser l'autorità dell' vna e qual dell' altra, come potrà dire alcuno, che la prentione del Pontefice fosse legitima e

chia-

chiara. Non posso dire di saper rispondere ad alcuna di queste difficoltà, e rimetto al giuditio de' savij, se vi sia qualche risposta: ben dirò, che servando quello che, per più di mille anni, è stato servato, che li Beni Ecclesiastici siano amministrati in ciascuna Diocesi dalli suoi Ministri proprij, si fugge ogni difficoltà, e se gl' esempi ci debbano istituire, saranno meglio, e più fruttuosamente dispensati, che hora non sono.

Nelle tre questioni prime habbiamo trattato de' fondi e Beni stabili Ecclesiastici, hora resta la quarta, dove siamo per trattare de' fruttuosi, ò rendite ed entrate di quelli.

Li Santi Padri che hanno scritto inanzi la divisione de' Beni in quattro parti concordemente tutti hanno detto li Beni Ecclesiastici esser Beni de' Poveri ed il Ministro Ecclesiastico.

fiast-

fastico non haver altro portere in quelli, salvo che di governarli, secondo li bisogni di questi, dichiarando, non solo per ladri, mà anco per sacrileghi quei Ministri, che se ne valessero per altri vsi fuori della loro Institutione. Non meneggiavano tutti gl' Ecclesiastici Beni, se bene tutti erano spesati d'essi, si come anco era somministrato il vivere à Vedove, Poveri, ed altre Persone miserabili, mà li soli Diaconi, Subdiaconi, ed altri Economi erano destinati à questo, e rendevano conto al Vescovo, ed in alcuni luoghi anco al Presbiterio.

Fatta
la di-
visione.

Fatta la divisione, ed instituiti i Benefitij se bene parerebbe, che il Vescovo, e li Preti, ed altri Chierici potessero fare quello che loro pareva dell' entrate Beneficiali, come di parte loro propria, con tutto ciò, li Scrittori parlano dell' istessa maniera, dicendo, che dell' entrate del Benefitio non può il Chierico valersi,

larsi, se non quanto il moderato suo bisogno ricerca, e che il rimanente è obligato spendere in opere pie: con molta ragione, imperochè la divisione non può mutare la sostanza della cosa, ed vn bene, che sopra si habbia obligatione, se viene diviso, restano ancora le parti con obligatione stessa.

Trà gl' altri che scrivono, seguita la divisione, S. Gregorio, che fù ^{S. Gregorio.} poco più di cent' anni doppo, e S. ^{S. Bernardo.} Bernardo, che fù quasi mill' anni doppo, esclamano gravissimamente contro quelli che spendono in mali vsi l' entrate de' Benefitij, come contro persone vsurpatrici de' Beni Comuni, ed homicidi de' Poveri, che dovrebbero esser sostentati da quelli.

Così scrissero tutti li Dottori sino ^{Ed al-} al 1250. quando s' incominciò à ^{eri sino} trattare le cose più sottilmente, e te- ^{al 1250} ^{doppo l} quale fu messa contro ^{versa sè} li Beneficiati sono ^{Pa-} ^{droni o Amministratori de' frutti &c.}

nendo

nendo per cosa ferma, come da tutti i vecchi era stato detto, ch'era peccato spendere malamente quello che avanza il moderato bisogno del Chierico; fù ricercato sè li Benefitiati non spendono negl' vfi debiti quello che sopra il bisogno gl' avanza, pecchino solamente come pecca quello che malamente spende il suo, ò pure anco, oltre il peccato, siano obligati alla restituzione, come chi malamente consuma quello d'altri, sè essi sono Padroni de' frutti de' Benefitij, e come le leggi dicono, *Vsufuttuarij* quantunque pecchino male amministrando, ne sono tenuti restituire ad alcuno, poi che son hanno governato male quello d'altri, mà il suo proprio. Mà sè essi sono dispensatori con la potestà di ricevere i suoi bisogni, che la legge chiama *Vsuarij*, quando non dispensano rettamente, restano con obligatione di rifare. altre tanto, quanto hanno

hanno consumato: anzi quelli, che da loro ricevono per contratti gratuiti, sono obligati di renderlo, come havendo ricevuto da chi non era Padrone. La coscienza conftrinse mettere in campo questo dubbio, il quale trattato per 350. Anni, ancora resta in controversia, con pari numero d' Autori da ciascuna parte, ed ultimamente con severe opposizioni, ed Apologie.

Fù controversia fra Martino Navarra Canonista, e Casista molto stimato, e Sarmiento; e tenendo Navarra, che li Chierici non sono Padroni, mà dispensatori, si che non solo pecchino, mà che siano obligati alla restituzione. Il Cardinal Caetano hebbe vn' opinione di mezzo, ch' altro fosse parlare de' Vescovi, ed Abbati ricchi, ed altro di quelli, ch' hanno solo il concedente, ò poco più, e che questi, non havendo più che la parte sua, ne sono Padroni, mà li più ricchi hanno ancora,

Sentimento di Navarra.

Del Cardinale.

ancora, trà la parte loro, quella della Chiesa, e de' Poveri, e però sono obligati far elemosine, ed altre opere pie, per giustitia, cioè con obligo di restituzione, ed à loro, ed à chi da loro ricevono; dicendo anco, che sono obligati alla restituzione quelli che ricevono Beni Ecclesiastici dal Papa per arricchirsi, ò esaltarfi, ò nobilitarsi, essendo dissipazione, ed usurpatione ogni donatione delle cose Ecclesiastiche non fondata in pietà, ò necessità.

Sentimento dell'Autore Estrate de' loro esser impiegate all'opere pie à quali sono state dedicate.

Io credo che, senza sottile disputatione, si possano risolvere tutti li dubij occorrenti in questa materia. E primieramente per parlare à parte di quelle entrate, che per li Testamenti ò altre sue originarie Institutioni, sono dedicate ed ordinate à qualche opera pia. Le quali credo che siano così obligate à quella, che l'appropriarle à se, ò ad altri

usi mondani, possa essere chiamato liberamente usurpatione di quello d'altri, e se alcuno de' Beneficiati Ecclesiastici resta da esleguire l'Institutioni de' quali hà causa, applicando à se, ò ad altri quelle entrate, non credo potersi sotto pretesto di qualsivoglia scusa, ò Bolla, scusare di non esser in pari grado ad ogni essecutore di Testamento, che applica à se quello ch'è lasciato dal Testatore ad altri, e reputo, ch'ogn'vno, quale non ingannerà se stesso, haverà per costante questa verità.

Dall' altro canto, il debito vuole, che chi è servito paghi le mercedi all' operario, il quale possi fare quello, che à lui piace, ne può esser dubbio, ch' il Cantore, Organista, ed altri Chierici debbano havere la sua mercede, per li servitij che prestano alla Chiesa; della quale mercede siano Padroni. E quando vn Beneficio è instituito con vn particolare

Di quello che li Chierici ricevono per mercede ne sono Padroni.

lare

lare obligo di servire in determinata cosa alla Chiesa, come sono molti Canonicati, Mansionarie, Previde Theologali, ed altri tali Benefitij, non è inconveniente dire, che sia mercede di quella opera.

Delli Benefitij antichi &c. Restano li Benefitij così antichi, ch'è perduta la memoria della loro Institutione, e però non si sa se havessero obligo alcuno, ò no. Ma anco qui, l'huomo di coscienza sarà ben certificato, quando considererà la quantità dell' Entrate, ed il servizio, ch'egli presta alla Chiesa, perche se queste due si bilanzano, può credere, ch' il Benefitio sia un salario suo; mà se l'entrate avanzano di molto, non potrà mai appresso se stesso finger il Benefitio semplice, nè creder tant' entrate esserli lasciate, per fare quello che vuole, e non sappia, esser necessario, che l'Institutione portasse seco qualche obligo, non essendo verisimile, che per lui solo tanto fosse assegnato.

La

La Controversia fra li Dottori, *La Coscienza deve risolverli ambiguità in questa materia.* ch'è difficile, disputando in Universale da risolvere è facilissima e senza difficoltà, praticandola ne' particolari della coscienza. A chi non l'hà per propria malitia soffocata intieramente, nel particolare resolve facilmente tutte le difficoltà, che Dio non hà lasciata incertezza ad alcuno, che vogli camminare secondo li suoi Commandamenti.

Dell' acquisto di uno alla Chiesa. Quanto a' gl' acquisti nuovi ogni persona prudente haverebbe pensato, che fossero al fine, ovvero almeno, che poco più ed assai lentamente si potesse acquistare. Li Chierici, li Monaci, e le Militie non hanno più persona, che porti loro divotione, li Mendicanti, che già hanno havuto facoltà d'acquistare, non possono sperare d' eseguirla, dove non l'hanno potuto fare sin ad hora, e dove hanno acquistato, insieme hanno perduta la divotione, possono sperare ancora qualche aumento,

mento, mà molto leggiero, quegli altri, che si sono fatti escludere dal Privilegio, ch' il Concilio di Trento hà concesso, à tutti d'acquistare, come li Cappuccini conservano la buona opinione per causa della povertà loro. Là onde Subito che mutassero in minima parte il loro istituto, non acquisterebbero stabili, e perderebbero l'elemosine, adunque pare che non resti modo d'andare più inanzi. Chi vorrà istituire ordine con facultà d'acquistare non haverà credito, chi lo farà con mendacità vera non può sperare acquisti durante quella, nè credito se la muterà.

Dell' Istituto della Giesuiti, con struttura di povertà e d'abondanza

Mà con tutto ciò non hà mancato anco modo proprio, e singolare al nostro secolo, e non inferiore, à tutti li passati, e questo è stato l'istituto delli Giesuiti, il quale professando vna mistura di povertà e d'abondanza, acquista il credito e la divotione, è dall' altro mano capace

pace di possedere, la quale riceve quello che la Compagnia acquista. Hanno instituite le Case professse, con prohibitione di poter possedere stabili, mà li Collegij con facultà d'acquistare, e possedere. Dicono, e bene, che nessun Governo semplice nel mondo è perfetto, mà che la mistura è vtile ad ogni cosa, che lo stato di povertà Evangelica pigliato da' Mendicanti hà questo mancamento, che non si può reggere se non già con l'incaminati, il numero de' quali non può essere grande. Mà essi, nel Collegio, ricevono ed instruiscono la Gioventù, e la rendono atta, doppo l'acquisto delle virtù, à vivere nella povertà Evangelica. Per il che la povertà è ben lo scopo e fine loro essenziale; mà accidentalmente ricevono le Possessioni. Con tutto ciò, è meglio fermare la credulità sopra quello che si vede in effetto, che sopra à quanto si predica in parole. Sino al presente

sentente scrivono essi d'haver Case professe 20. e Collegij 293. dalla proportion del qual numero ogn'vno potrà concludere quello che sia essenziale, e quello ch'è accidentale à loro. Certo è che gl' acquisti fatti da loro sono grandissimi, e caminano ancora verso l'aumento.

*Com-
para-
sione
del Tē.
porale
della
Chiesa
fatto l
Vec-
chio Te-
stame-
to ed il
Nuovo*

Si come il Temporale tutto, che la Chiesa possiede, viene da elemosine, ed oblationi de' Fedeli, così parimente la fabrica dell' antico Santuario, nell' Vecchio Testamento, fù fatta d'elemosine ed oblationi. All' hora, quando fù offerto dal Popolo quanto bastava, e tuttavia le oblationi continuavano, li soprastanti alla Fabrica hebbero ricorso à Moïse, dicendo, il Popolo porta troppo per l' opera, ch' il Signore hà comandato, e mandò Moïse vna proclama, che nessuno facesse più offerta al Santuario, perche era statato offerto quanto bastava, e davantiaggio, Si crede, che Dio non vuole

vuole il superfluo nel suo Tempio, e sè nel Testamento Vecchio, ch' era mondano, non volle tutto per li suoi Ministri, meno lo vuole nel nuovo. Doveranno terminarsi questi acquisti, quando si hà da dire trà il noi, il Popolo hà offerto più di quello che basta. All' hora che li Ministri del Tempio erano la decima terza parte del Popolo, havevano la Decima, e non era lecito passare; adesso che non sono la centesima hanno forse più della quarta parte. Non è conveniente che l'aumento de' Beni Ecclesiastici sia infinito, e sia ridotto tutt' il mondo ad effettuarli.

Le leggi humane trà il Christianesimo non hanno determinata la quantità de' Beni ch' alcuno possiede, perche chi hoggi acquista domani aliena. E molto singolare vn stato perpetuo di Persone, che sempre possono acquistare, nè mai alienare. Alli Leviti nel Vecchio Te-

stamento, erano date le Decime, perciò che erano l'eredita di Dio; e per tanto era prohibito loro havere altra parte, cosa, che convince chi vuol valersi delli Privilegij loro, à pigliarli tutti, e non quello solo, che concerne il proprio profitto.

Di quello che si facesse de' frutti nō ancora disposti alla morte d'vn Beneficiario. È stato abbondantemente detto, come siano stati acquistati li Beni Ecclesiastici, à chi fosse commessa la loro cura, e come dispensati. Non si è parlato niente di quello che si facesse, quando alla morte del beneficiario, si ritrovavano alcuni de' frutti, nō ancora disposti, se esso per Testamento ne disponeva, e se ab Intestato, passavano in altre persone.

Beneficiario. Mentre che li beni di ciascuna Chiesa erano in Commune, e governati con vn solo conto, certa cosa è, che quanto si trovava in mano d'vn Ministro, restava tutta via incorporato alla sua Massa, e governato dal successore nell' istesso modo.

Mà

Eretti li Beneficij. Mà eretti li Beneficij, furono anco insieme fatti Canonici, che qualunque parte fosse trovata in mano del Beneficiario alla sua morte, fosse della Chiesa: e per la Chiesa s'ella era Collegiata, ed aveva commune mensa fù inteso il Collegio di quella. Mà se il Beneficiario era senza Collegi, per nome di Chiesa s'intese il successore, quale dovesse quel residuo amministrare al modo stesso, ch'era tenuto il Predecessore di fare, sino all' Anno 1300. Mà perche i Chierici Beneficiati ben spesso havevano altri Beni del proprio Patrimonio, ovvero anco acquistati con la vera e propria industria ed arte, fù insieme detto, che di questo fosse assoluto Padrone, e potesse disporre per causa di morte. Dalche ne seguì, che li Chierici possessori de' Beneficij tenui non eccedenti le spese testavano di tutto il suo, e se nel suo risparmio haveßero anco avanzato qualche

M 3 *cosa.*

cosa del Benefitio, lo riputavano acquistato per industria, e ne disponevano allo stesso modo. Ilche hà introdotto vn̄a consuetudine in molti Regni Christiani, che li Benefitiarij inferiori possono testare anco dell' entrate de' suoi Benefiti, e che non testando succedino in quelligl' Heredi *ab intestato*, come anco ne' patrimoniali, mà quello ch'era lasciato da' Vescovi restava secondo li Canonî antichi alla Chiesa. Doppo questo in alcuni Regni anco li Vescovi per consuetudine acquistorono la facultà di testare, etiandio de' Frutti Ecclesiastici.

*Varie
consue-
tudin.*

In maniera che intorno al 1100. si trovavano trè diverse consuetudine, in diversi Paesi; vna, dove nessun Chierico poteva disporre dell' entrate de' Benefiti avanzategli; l'altra, dove erano l'entrate nello stesso conto, che le cose patrimoniali e proprie; la terza, dove li Chierici inferiori disponeva-

no,

no, mà quello che restava a' Vescovi andava alla Chiesa.

Ne' tempi seguenti il 1300, quando li Pontefici Romani ebbero più bisogno di denari del solito, mandorono suoi Ministri ne' Regni, dove le Chiese solevano ereditare il Benefitiato morto, li quali, prima che fosse fatto il successore applicavano il tutto alla Camera del Pontefice, la qual cosa succedendo facilmente, perche, vacando li Benefiti, non vi era chi per suo Interesse contradicesse, e creato il successore si quietava ogni cosa. Fatto questo con poca difficoltà, s'incominciorono à mandare tali Ministri per tutto dove si poteva, ed à chiamarsi quello che restava alli morti, con questo nome, *spoglie*, e gl' Vfficiali Pontificij mandati per esse si chiamavano Collettori. Prefero queste spoglie li Pontefici dove potero così con silenzio, senza che vi fosse alcun ordi-

*Origine
de
le
spo-
glie
che
piglia
la
Ca-
mera.*

M. 4. ne,

na, ò legge che ciò concedesse; mà sempre con qualche mormorio, così de gl'heredi del morto, come anco dell' altre persone per le severe estorsioni, che facevano li Collettori, e Sottocollettori, li quali mettevano in conto di spoglie etiamdiò l'ornamento delle Chiese, e davano molta molestia agl' Heredi anco, sopra li Beni acquistati con industria, ò cavati dal Patri- monio, tentando di fargli apparire, come cavati da' Benefitij, ed in dubbio di qual qualità fossero, sententiando, ch' appartenessero alla Camera, e travagliando chigli s'opponeva con scomuniche, e Censure.

Le spo- glie prohibe in Fràcia In Francia l'vso haveva introdotto, che le spoglie, ed Abbacie s'applicassero al Papa, e del 1385. Carlo sesto lo proibì, ordinando, che gl' heredi succedessero così in essi, come ne' beni patrimoniali.

Bol. di Papa Paolo III. sopra le spoglie. dotto,

dotto e continuato sino à questo secolo, quando per l'estorsione de' Collettori crebbe così la querimonia di molti, ch' alcuni hebbero ardire d'opporli apertamente, e negare che le spoglie de' Chierici morti toccassero alla Camera del Papa, per il che del 1541. Paolo tertio fu il primo, che in questa materia fece vna Bolla, dove narra, che alcuni curiosi, per vsurpassi le ragioni della Camera Apostolica e defraudarla, mettevano in dubbio, se li Beni de' Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche chiamate *spoglie*, appartengono alla Camera, per non esservi alcuna Constituzione Apostolica, che glie l'applichi, se bene dall' haver mandati Collettori in diversi luoghi apparisce chiaramente esser stata mente della Sede Apostolica di riservarle ed appropriarle alla Camera. Per tanto si dichiara, ordina, e Constituisce che alla Camera Apostolica apparten- ghino

ghino le spoglie di tutti li Chierici morti in qualunque Regno, ò Dominio, così di quà come di là da' Monti, quantunque non siano stati mai deputati Collettori in quelli: Di maniera che volendo li troppo dilligenti liberare alcune poche Provincie da questo grauame, hanno causato, che sia stato imposto à tutto l'Vniuerso.

Non ancora esse-nta per esse. Per ancora, non si è venuto all'effecutione, se non nelli luoghi soliti, mà di tutte le cose è auenuto così, che fatte le Bolle, si sono, per il moto che il Mondo fa per le novità, lasciate qualche tempo senza efecutione, e con buona opportunità, poi, come se fossero state eseguite al suo tempo, e per malitia d'alcuni levate d'uso, con censure ed altre forze se li dà l'effecutione.

Che s'inten- da for- Le spoglie fino al 1560. non comprendevano se non quello che si trova alla morte del Chierico, cavato

cavato dall' entrate Ecclesiastiche: *io no- me di spoglie nella Bolla di Pio IV.* nel sodetto anno Pio I V. fece vna Bolla, che sotto nome di spoglie, le quali per tutto il mondo entro li Dominij di quà e di là da' Monti e Mare sono della Camera, s'intenda anco tutto quello ch'il Chierico acquisterà per Mercantia illicita, ed in altra maniera contro li Canonici. Cosa, che comprende assai, perche mercantia illicita chiamano, dove la cosa, quale si compra tale si vende. Per li Canonici poi sono prohibiti a' Chierici molte sorti di giuochi vsati, e molte servitù per quali vi si acquista assai; Là onde ritorna per questo alla Camera molto guadagno, e sarà vna grand' entrata, se si potranno eseguire le Bolle delle spoglie in mezz' Italia, dove per ancora non sono in efecutione in Germania, ed in Francia, ed in altri Regni, che non l'hanno ancora ricevute, si come anche, ne' Regni di Castiglia, non

non fanno spoglie tutti li Chierici, mà solo li Vescovi, per legge di Carlo quinto, e di Filippo secondo.

Del Ius delle spoglie, con questo fondamento, ch' il Papa sia Padrone di tutte l' entrate Ecclesiastiche, e quelli che parlano più modestamente dicono Amministratore, per la qual Dottrina anco, si è introdotto in Roma, che sè alcuno s' ha verà vsurpato indebitamente qualche Benefitio, ouero haverà in altro modo rubato alla Chiesa, s' accorda con la Camera Apostolica, di darne à lei vna parte, e potter tenere il rimanente con buona conscienza. E fatto l' accordo, e pagato quanto si è conuenuto, ogn' vno dice, che del rimanente sia assoluto, e lo possi lecitamente tenere come suo: per il che il Papa è, come si è detto, ò Padrone, ò Amministratore.

IL FINE.

